



N. 89/A/21 R.G.N.R.

SENTENZA N. 5

Data della sentenza:

N. 6/22 R.G.C.U.

09.03.2023

REPUBBLICA ITALIANA

Data di deposito:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

6 giugno 2023

IL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Estensore Dott.ssa

Sezione Prima

Alba Francesca ZOPPOLI

Composto dai signori

Data irrevocabilità

Dott. Filippo VERRONE

Presidente

Dott. ssa Alba Francesca ZOPPOLI

Giudice

Ten. Col. E.I. Luca ZANCHIELLO

Giudice Militare

Estratto esecutivo al P.M.

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Dott. [redacted]

N. Reg. Esec.

[redacted], della Dott.ssa [redacted] e del Dott. [redacted]

[redacted] e dell'Ausiliario dott. [redacted] ha

N. Reg. Repertorio

pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

Iscrizione SIC

nel procedimento contro:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in

Mod. 1/A/SG

[redacted] 1), [redacted] Capitano di Fregata della

Marina Militare già effettivo allo Stato Maggiore della Difesa - III

Impugnazione

Reparto - Direzione Strategica e Politica delle Operazioni - Ufficio

Analisi Strategica, in atti ristretto presso il Carcere Militare in Santa

Maria Capua Vetere ; incensurato; presente

IMPUTATO in relazione alle fattispecie di seguito indicate:

REATO CONTINUATO (art. 81 cpv c.p.) E AGGRAVATO

(art. 47 n. 2 c.p.m.p.) DI

A) "PROCACCIAMENTO DI NOTIZIE SEGRETE A SCOPO DI SPIONAGGIO" e "PROCACCIAMENTO O RIVELAZIONE DI NOTIZIE DI CARATTERE RISERVATO" (artt.88 e 93 c.p.m.p.);

B) "ESECUZIONE DI FOTOGRAFIE A SCOPO DI SPIONAGGIO" (art. 89 bis n. 1 c.p.m.p.);

C) " RIVELAZIONE DI SEGRETI MILITARI A SCOPO DI SPIONAGGIO " (art. 86 c.p.m.p.);

D)"COMUNICAZIONE ALL'ESTERO DI NOTIZIE NON SEGRETE NE' RISERVATE " (art. 94 c.p.m.p.);

perché, Capitano di Fregata della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa - III Reparto in Roma, con incarico di "Addetto alla Sezione Analisi Strategica dell'Ufficio Direzione Strategica" e di "Ufficiale alla Sicurezza designato", con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso:

A)si procurava , allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, classificate segrete o riservate individuate come reperti "A", "D", "E", "H", "O", "P", "Q" nell'elenco alla annotazione di p.g. datata 10 maggio 2021 del ROS CC di Roma, in atti;

B)eseguiva senza la necessaria autorizzazione, a scopo di spionaggio, con uno smartphone SAMSUNG SM-G960F (S9) in suo possesso , fotografie di documenti , sia cartacei che visualizzati su schermo del p.c., concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e ,in particolare:

- nr. 7 riproduzioni fotografiche relative a nr.1

documento con classifica "NATO SECRET" (reperto

A);

- nr. 7 riproduzioni fotografiche relative a nr.1

documento con classifica "NATO SECRET" (reperto

D);

- nr. 41 riproduzioni fotografiche relative a nr.1

documento con classifica "NATO CONFIDENTIAL"

(reperto E);

- nr. 9 riproduzioni fotografiche relative a nr.1

documento con classifica "NATO SECRET" (reperto

H);

- nr. 8 riproduzioni fotografiche relative a nr.1

documento (reperto L);

- nr. 1 riproduzione fotografica relativa a nr.1

documento con classifica "CONFIDENTIAL REL

USA,FRME" (reperto O);

- nr. 9 riproduzioni fotografiche relative a nr.1

documento con classifica "NATO SECRET" (reperto

P);

- nr. 9 riproduzioni fotografiche relative a nr.1

documento con classifica "RISERVATISSIMO" (reperto

Q);

- nr. 22 riproduzioni fotografiche relative a nr.1

documento (reperto U);

C) rivelava, a scopo di spionaggio, notizie concernenti la forza, la



preparazione e la difesa militare dello Stato, classificate segrete o riservate consegnando a un agente con accredito di uno Stato estero, dietro corrispettivo della somma di euro 5.000 , una scheda Micro - SD marca Kingston contenente, oltre ad altro, in particolare:

- nr. 7 riproduzioni fotografiche relative a nr. 1 documento con classifica "NATO SECRET" (reperto A);
- nr. 7 riproduzioni fotografiche relative a nr.1 documento con classifica "NATO SECRET" (reperto D);
- nr. 41 riproduzioni fotografiche relative a nr.1 documento con classifica "NATO CONFIDENTIAL" (reperto E);
- nr. 9 riproduzioni fotografiche relative a nr.1 documento con classifica "NATO SECRET" (reperto H);
- nr. 1 riproduzione fotografica relativa a nr.1 documento con classifica "CONFIDENTIAL REL USA, FRME" (reperto O);
- nr. 9 riproduzioni fotografiche relative a nr.1 documento con classifica "NATO SECRET" (reperto P);
- nr. 9 riproduzioni fotografiche relative a nr.1 documento con classifica "RISERVATISSIMO" (reperto Q);

D) comunicava a uno stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, con potenziale nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, consegnando a un agente con accredito di uno Stato estero, dietro corrispettivo della somma di euro 5.000 , una

scheda Micro -SD marca Kingston contenente, oltre ad altro, in particolare:

- nr. 8 riproduzioni fotografiche relative a nr. 1 documento (reperto L);
- nr.22 riproduzioni fotografiche relative a nr. 1 documento (reperto U).

Con l'aggravante del grado rivestito.

In Roma, il 30 marzo 2021 ed in date a questa prossime e anteriori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Militare di Roma, in data 10.02.22, il Capitano di Fregata [REDACTED] veniva tratto a giudizio per i delitti come sopra indicati in imputazione.

Alla prima udienza, celebrata il 14.03.2022 il Tribunale procedeva alla verifica della regolare costituzione delle parti alla presenza dell'imputato, detenuto.

L'Avvocatura Generale dello Stato chiedeva costituirsi parte civile nell'interesse e per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa e depositava relativa comparsa di costituzione. Il difensore del Partito per la Tutela dei Diritti dei Militari (P.D.M) chiedeva di costituirsi parte civile, in relazione alla posizione di danneggiato dal reato, depositando relativa comparsa.

Il Tribunale decideva come da seguente ordinanza: *Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero che nulla osservava e la Difesa che nulla ha osservato per l'Avvocatura Generale dello Stato, mentre ha chiesto*



l'esclusione del Partito dei Militari; ritenuto, per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Difesa che, trattandosi di soggetti istituzionali, in relazione alle fattispecie contestate e rientranti nel novero dei reati contro la fedeltà e la difesa militare, risultano intrinsecamente danneggiati dalle condotte ipotizzate dall'Accusa; ritenuto che, per quanto riguarda il P.D.M., trattandosi di associazione privata, la quale sin dall'esatta denominazione e dal contenuto dello Statuto persegue la finalità di tutela degli interessi professionali, economici e personali dei militari in quanto persone fisiche, non può ritenersi aver subito alcun danno risarcibile dalle suddette fattispecie, proprio in quanto offensive degli interessi dell'organizzazione statale; per questi motivi, visti gli articoli 80 c.p.c. e 261 c.p.m.p., ammetteva la costituzione di Parte Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa ed escludeva quella del Partito per la tutela dei Militari.

La Procura, in via preliminare, chiedeva, ai sensi degli artt. 491 co. 2, 431 lett. a), b), c) c.p.p., l'inserimento nel fascicolo del dibattimento, dei verbali degli atti irripetibili non ancora ivi materialmente presenti per essersi proceduto con giudizio immediato. In particolare, dei seguenti documenti: verbale di arresto in flagranza di [REDACTED] e relativo provvedimento di convalida del GIP presso il Tribunale Ordinario di Roma, verbali di perquisizione e sequestro, verbali degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 c.p.p. datati 26 e 27 maggio del 2021.

La Difesa, sempre in via preliminare, chiedeva ai sensi degli artt. 491 comma 2 c.p.p. e 431 co. 1 c.p.p., l'acquisizione al fascicolo del

dibattimento di tutto il materiale oggetto di sequestro probatorio, costituente corpo del reato o cose pertinenti al reato, e di tutti i dispositivi oggetto di accertamenti irripetibili.

Chiedeva, inoltre, ove ritenuti sussistenti vincoli derivanti da accordi internazionali, di formulare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 256 bis c.p.p. perché assumesse determinazioni di sua competenza in ordine alla ostensibilità ovvero alla segretezza degli atti e documenti e, in generale, su quanto oggetto di sequestro.

Il Tribunale decideva come da ordinanza che si trascrive: *il Tribunale, sentita la richiesta della Difesa, preso atto della integrazione documentale effettuata dal Pubblico Ministero, nonché della presenza nel fascicolo per il dibattimento del decreto di sequestro operato dallo stesso Pubblico Ministero, dal quale si evince che tutto il materiale oggetto di sequestro è custodito presso l'ufficio dei militari del R.O.S. che lo hanno eseguito, disponeva non doversi provvedere in ordine alla suddetta richiesta.*

La Difesa dell'imputato, chiedeva, sin da subito, l'autorizzazione a recarsi presso gli uffici del R.O.S. per prendere cognizione, anche senza estrazione di copia, di tutto il materiale sequestrato o, comunque, si riservava di formulare al R.O.S. successive istanze di accedere alla documentazione ed al materiale in sequestro. Il Collegio si riservava.

La Difesa eccepiva la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi del comma 2 dell'art. 415 bis c.p.p., in ragione della indisponibilità degli atti di indagine depositati, da cui deriverebbe



anche la violazione del comma 3 dell'art. 415 bis c.p.p., in ragione della mancata disponibilità degli elementi di prova e degli atti indicati nell'avviso medesimo, che avevano impedito all'imputato di espletare il suo diritto di difesa mediante interrogatorio.

Il Tribunale, considerate le repliche dell'Avvocatura dello Stato e della Procura, rigettava l'eccezione in quanto la presunta manchevolezza lamentata non integrava alcuna delle ipotesi tassativamente prevista dall'Articolo 178 c.p.p..

Di seguito, la Difesa chiedeva l'espunzione dal fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 491 co.2 c.p.p. e dell'art. 431 comma 1 c.p.p., e la non utilizzazione per la decisione, di tutti gli atti ed i sottostanti documenti o cose che non erano nella materiale disponibilità del Collegio e delle parti, ossia di tutto ciò che era indicato come A, B, C e D nella richiesta di rinvio a giudizio.

Il Tribunale, sentite le parti, riservava la decisione al prosieguo del dibattimento.

In assenza di ulteriori questioni preliminari, il Presidente dichiarava l'apertura del dibattimento, invitando le parti alla formulazione delle rispettive richieste istruttorie.

Il Rappresentante della Pubblica Accusa chiedeva l'acquisizione dei documenti indicati in apposito elenco e, segnatamente, oltre ai verbali degli atti irripetibili:

- richiesta di procedimento ex art. 260 co.1 c.p.m.p. datata 03.05. 21;
- n. 2 supporti di memorizzazione (1 pen drive e 1 DVD

contenenti la duplicazione dei video registrati dalle telecamere installate nell'Ufficio di [REDACTED]

- n. 1 CD Rom contenente le tracce della connessione da remoto al sistema informatico della Difesa;
- Legge 10.01.54 n. 1226 (c.d. Accordo di Ottawa)
- Parere formulato dalla NATO il 20.09.11 in ordine all'inviolabilità degli atti della NATO
- Scheda biografica/Stato di servizio [REDACTED]

chiedeva inoltre, l'esame dei testi di lista e l'esame dell'imputato.

La Parte civile chiedeva il controesame dei testi del PM e della Difesa, nonché l'esame dell'imputato.

La Difesa non si opponeva alla produzione documentale del PM, ma chiedeva che il parere reso dall'Ufficio Affari Giuridici del Consiglio Atlantico, fosse acquisito dopo l'escussione di [REDACTED], che lo aveva materialmente redatto, indicato, quale teste, nella lista della Difesa.

Chiedeva inoltre, ai sensi degli artt. 493 e 234 c.p.p. di acquisire copia forense, dal dispositivo di origine, del video registrato dalle telecamere di sorveglianza installate presso lo S.M.D. richiesto quale mezzo istruttorio dalla Procura.

Chiedeva altresì lo svolgimento di una perizia ex artt. 495 e 220 e ss. c.p.p., su tutta l'attività svolta in sede di accertamenti tecnici irripetibili, al fine di verificare il rispetto delle metodologie previste per assicurare la genuinità e completezza di quanto raccolto, nonché l'affidabilità e tracciabilità delle operazioni compiute e, in ogni caso,



per analizzare il contenuto di tutti i dispositivi in sequestro.

Chiedeva poi l'esame dei testi della propria lista, l'esame dell'imputato e produceva memorie difensive a supporto delle richieste avanzate, nonché copia del verbale di interrogatorio dell'imputato ed avviso di conclusione delle indagini.

Il Tribunale, sentite le parti, si riservava in ordine alla richiesta di perizia ed ammetteva tutte le restanti prove richieste, in quanto legali e pertinenti ai fatti di causa.

Alla seconda udienza del 28.03.2022, il Tribunale dava atto preliminarmente di una richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa di celebrazione del processo a porte chiuse ai sensi e per gli effetti dell'art. 472 C.p.p., in ragione del carattere segreto o comunque riservato delle materie trattate. La Procura si associava.

La Difesa si opponeva alla richiesta e formulava istanza di rinvio della trattazione del processo a data successiva all'udienza - già fissata in data 31.05.22 - dalla Corte di Cassazione per decidere sul sollevato conflitto di giurisdizione. Chiedeva anche che, nelle more della decisione della Suprema Corte, fosse disposta la trasmissione degli atti alla Presidenza del consiglio dei Ministri per chiedere la conferma o meno dell'esistenza di un segreto opponibile all'A.G. sui documenti oggetto del presente procedimento, per poi verificare, all'esito di tale valutazione, l'eventuale trattazione del processo a porte chiuse. Depositava memoria scritta a sostegno delle istanze formulate.

La Procura e la Parte Civile si rimettevano alla decisione del Tribunale.

Il Tribunale, ritenuto opportuno, alla luce delle ulteriori questioni poste all'udienza, attendere la soluzione del denunciato conflitto di giurisdizione prevista per il 31.05.22, rinviava il dibattimento all'udienza del 06.06.22.

Detta udienza veniva poi rinviata alla data del 21.06.22 a causa della precaria composizione del Collegio Giudicante.

Alla terza udienza del 21.06.22 il Presidente preliminarmente dava atto della diversa composizione del Collegio e, sentite le parti che nulla opponevano, disponeva la rinnovazione delle attività già compiute.

Di seguito la Parte Civile produceva copia del provvedimento della Corte di Assise di Roma che, su analoga richiesta fatta dall'Avvocatura di Stato in quella sede, aveva disposto procedersi a porte chiuse e reiterava l'istanza ai sensi degli artt. 472 c.p.p., di procedere a porte chiuse, già avanzata alla precedente udienza.

Il Tribunale, sentito il PM che si associava e la Difesa che si opponeva decideva come da seguente ordinanza: *ritenuto che non sussistano elementi per confutare l'esigenza rappresentata dalla parte richiedente, in quanto sia i capi di imputazione, che gli argomenti sui quali sono chiamate a testimoniare le persone indicate dal PM, attengono necessariamente a materie comunque riguardanti la sicurezza nazionale, disponeva che il dibattimento fosse celebrato a porte chiuse, salvo il venir meno di tale esigenza, con eventuale revoca della relativa ordinanza.*



Il Pubblico Ministero, quindi, depositava i provvedimenti emessi in fase cautelare per l'inserimento nel fascicolo del dibattimento e il Tribunale, nulla opponendo le altre parti, li acquisiva.

La Difesa reiterava l'istanza di accedere agli atti indicati nel fascicolo del dibattimento e si riportava a tutte le richieste già formulate all'udienza del 28.03.22.

Il Tribunale, sulla richiesta difensiva, emetteva la seguente ordinanza: *Il Tribunale, sentita l'istanza della Difesa sul deposito da parte del Pubblico Ministero di tutto ciò che è oggetto di sequestro e custodito presso il R.O.S., sentita la Parte Civile ed il Pubblico Ministero, e ritenuto che, allo stato, così come deciso all'udienza del 28 Marzo 2022, appare opportuno procedere oltre nell'istruttoria dibattimentale, onde acquisire ulteriori elementi di informazione riguardo al contenuto della condotta contestata all'imputato, ribadisce di riserverarsi sulla predetta richiesta e di sciogliere detta riserva all'esito dell'esame dei testi del Pubblico Ministero.*

Di seguito venivano escussi i seguenti testi: Gen. di Divisione E.I. [REDACTED], Col. CC [REDACTED] Gen. di Divisione [REDACTED].

All'esito, la Difesa chiedeva che fosse investito il II Reparto di SMD di effettuare il riscontro tra i documenti sequestrati e quelli cui aveva fatto accesso l'imputato. Il Tribunale, sentite le parti e vista la richiesta della Difesa in ordine al riscontro sulle modalità di acquisizione dei documenti sequestrati all'imputato ed oggetto del presente procedimento, concedeva il nulla osta allo svolgimento dell'attività richiesta ad iniziativa ed a cura del Secondo Reparto di

SMD.

L'ordinanza veniva verbalmente comunicata al capo del suddetto

Reparto, [REDACTED].

La Difesa chiedeva, altresì, l'acquisizione del PC, custodito dal Colonnello [REDACTED] e contenente i file originali delle videoregistrazioni.

Il Tribunale, sentite le parti che non si opponevano, disponeva l'acquisizione del case, comprensivo di memoria ove è custodito l'originale delle predette riprese (che veniva effettivamente consegnato in data 25.07.22 alla Cancelleria del Tribunale e custodito presso gli uffici corpo di reato, come da verbale di operazioni del 25.07.22).

Inoltre, il Pubblico Ministero chiedeva l'acquisizione di due note rispettivamente datate 15.03.21 e 24.03.21 a firma di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]. La Parte civile si associava alla richiesta e la Difesa non si opponeva, ma chiedeva che l'acquisizione fosse fatta successivamente alla deposizione del teste della Difesa, Generale [REDACTED]. Il Tribunale disponeva l'acquisizione delle menzionate note.

Di seguito il Tribunale, su richiesta della Procura e, in assenza di opposizione delle parti, acquisiva al fascicolo del dibattimento i seguenti documenti: Regolamento Interno di Sicurezza del III Reparto SMD, ed. 2018 e 2019, approvato dal Gen. [REDACTED]; relazione a firma del Gen. [REDACTED] e del Gen. [REDACTED] del 19.04.21; atto di nomina di [REDACTED] quale Ufficiale alla Sicurezza



designato di Reparto datato 09.07.18.

Alla quarta udienza, celebrata il 11.07.22 veniva escusso il teste Col

██████████ Nel corso dell'escussione il Pubblico Ministero chiedeva l'acquisizione di una annotazione di PG a sua firma utilizzata per la deposizione. La Parte Civile si associava e la Difesa si opponeva, il Tribunale rigettava la richiesta.

Alla quinta udienza, celebrata in data 27.09.22, veniva sentito il teste

Mar. Ord. ██████████. Nel corso dell'escussione, il Rappresentante della Pubblica Accusa chiedeva di produrre un prospetto riassuntivo dei dati ricavabili dell'analisi del video registrato dalle telecamere installate nell'ufficio di ██████████, originariamente allegate all'annotazione del 28.03.21. La Parte Civile si associava e il Tribunale, stante l'opposizione della Difesa, disponeva l'acquisizione limitatamente alle immagini estrapolate dal video. La Procura chiedeva, altresì, di produrre n. 3 tabelle riassuntive, redatte e sottoscritte dal teste e utilizzate dal teste nella deposizione. La Parte Civile si associava; la Difesa si opponeva. Il Tribunale acquisiva i prospetti indicati, all'esito della completa deposizione del teste sul loro contenuto e quali allegati al verbale di udienza.

La Procura rinunciava al teste ██████████ e il Tribunale, con il consenso delle parti, revocava la relativa ordinanza di ammissione.

Alla sesta udienza, celebratasi in data 12.10.22, la Difesa preliminarmente, chiedeva di produrre l'ordinanza emessa dalla I^

rinunciava alla escussione del teste [REDACTED] e, nulla opponendo le altre parti, il Tribunale revocava la relativa ordinanza ammissiva.

All'esito, il Tribunale, su richiesta della Procura, sentite le parti che non si opponevano acquisiva il verbale degli accertamenti tecnici irripetibili di tipo informatico operati sui sistemi informatici sequestrati.

In ultimo, il Tribunale, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21 giugno 2022 pronunciava la seguente ordinanza:

rilevato che dall'attività istruttoria sin qui compiuta sono emersi elementi in ordine alla non ostensibilità dei documenti coperti da segreto di cui all'imputazione, anche all'A.G., che in ogni caso rientra nei poteri del Collegio, qualora venisse ritenuto necessario per la decisione, disporre, in esito all'istruttoria dibattimentale, qualunque ulteriore accertamento, ivi compreso quello sollecitato dalla Difesa; ritenuto di dover assicurare in ogni caso l'osservanza del principio di ragionevole durata del processo, rigettava la richiesta avanzata dalla Difesa e dispone procedersi oltre nel dibattimento.

Alla ottava udienza del 23.11.22 si procedeva alla escussione dei testi della lista della Difesa: Contrammiraglio [REDACTED], Maggiore [REDACTED], Col. [REDACTED], Ammiraglio di Squadra [REDACTED].

All'esito dell'escussione del teste [REDACTED] il Tribunale, su richiesta della Difesa e sentite le Parti che non si opponevano, disponeva di richiedere al Secondo Reparto SMD, copia della

documentazione contenente i *file di log* consegnati a detto Reparto dal Contrammiraglio [REDACTED] o, comunque, dal COR, riguardanti la vicenda oggetto del presente procedimento.

Il Tribunale, su richiesta della Difesa e nulla opponendo le parti, acquisiva la nota informativa del ROS- Sezione Anticrimine -di Udine citata e a firma del teste [REDACTED], nonché la nota di trasmissione alla Procura della Repubblica di Gorizia.

Alla nona udienza del 12.12.22 si procedeva all'escussione dei seguenti testi della Difesa: Gen. [REDACTED], Col. [REDACTED], Gen. [REDACTED], Col. [REDACTED], Col. [REDACTED], Col. [REDACTED], Col. [REDACTED].

All'esito, la Difesa, preso atto della comunicazione datata 12.12.22, inviata dal Secondo Reparto di SMD e, ritenendo che la stessa non fornisse risposta a quanto richiesto dal Tribunale con l'ordinanza del 23.11.22, chiedeva la rinnovazione della stessa. La Procura si associava chiedendo che la richiesta fosse accompagnata dalla audizione degli interessati.

Il Tribunale disponeva la rinnovazione della richiesta con le modalità indicate dalla Difesa e si riservava sulla citazione dei testi indicati dal PM.

Alla decima udienza del 19.01.23, la Difesa chiedeva di revocare l'ordinanza di procedere a porte chiuse e il Tribunale, sentite le parti che si opponevano, decideva come da seguente ordinanza: *ritenuto che, allo stato, esaurita l'escussione dei testi del Pubblico Ministero, ed alla*



luce dell'istruttoria sin qui svolta non emergono pericoli di diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato, revoca l'ordinanza, ferma restando la possibilità di reiterazione del provvedimento per singoli atti del dibattimento qualora le circostanze lo richiedano.

Di seguito venivano sentiti i testi: [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] Ten. Col. [REDACTED] Lgt. Q. S. [REDACTED] ed il [REDACTED]

All'esito, la Difesa chiedeva l'acquisizione della copia della carta diplomatica di [REDACTED], nonché copia degli appunti informativi redatti dal teste [REDACTED] e citati nella deposizione.

Il PM chiedeva di produrre la missiva di trasmissione dei due appunti alla Procura Militare. Il Tribunale, sentite le parti che nulla opponevano, acquisiva quanto richiesto.

Alla undicesima udienza del 26.01.23 venivano escussi i testi: Gen. di Corpo d'Armata [REDACTED] e [REDACTED] ta.

All'esito, la Difesa chiedeva di produrre tutte le stampe mostrate al teste [REDACTED] durante la sua escussione e il Tribunale, con il consenso delle parti, ne disponeva l'acquisizione.

La Difesa, con il consenso delle Parti, rinunciava ai restanti testimoni della propria lista, ad eccezione del teste [REDACTED]. Il PM, in relazione alla rinuncia al teste [REDACTED] N, chiedeva di acquisire il parere dallo stesso redatto e già oggetto di richiesta di produzione documentale all'udienza del 28.03.22.

Il Tribunale, stante la mancata opposizione delle altre parti, disponeva l'acquisizione del documento richiesto e revocava

l'ordinanza ammissiva dei rimanenti testi di lista della Difesa, ad eccezione del teste [REDACTED]

La Procura chiedeva di depositare nomina del consulente tecnico nella persona del Maggiore [REDACTED] Comandante della Sezione Elettronica del Reparto Tecnologie Informatiche del RIS dei Carabinieri.

Alla dodicesima udienza del 09.02.23 venivano escussi il Consulente della Difesa, [REDACTED] ed il consulente della Procura [REDACTED]. All'esito La Difesa depositava relazione di consulenza tecnica elaborata dal [REDACTED] e documentazione relativa al suo curriculum vitae.

L'imputato dichiarava di non volersi sottoporre ad esame e chiedeva di rendere spontanee dichiarazioni. All'esito, la Difesa produceva estratto del cerimoniale diplomatico della Repubblica che il Tribunale acquisiva, sentite le altre parti che non si opponevano.

All'udienza del 09.03.23, preliminarmente il Presidente autorizzava le videoriprese, con il consenso delle parti.

Il Pubblico Ministero chiedeva l'acquisizione della relazione sull'attività svolta dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR) nell'anno 2021 e della relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul terrorismo in Italia, con i relativi allegati. La Parte Civile si associava alla richiesta del Pubblico Ministero e la Difesa si opponeva all'acquisizione della relazione del Comitato Parlamentare.

Il Tribunale rigettava la richiesta di acquisizione della relazione del



Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e

disponeva l'acquisizione degli atti della Commissione di Inchiesta

Di seguito, sulla richiesta della Parte Civile di prosecuzione del

dibattimento a porte chiuse, cui si era associato il Pubblico

Ministero, sentita la Difesa che si opponeva, il Tribunale Militare,

ritenuto che sulla base della istruttoria dibattimentale fin qui svolta

non si ritiene che in sede di discussione possano emergere notizie da

compromettere la sicurezza dello Stato, rigettava la richiesta e

disponeva procedersi oltre.

Il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed

utilizzabili, ai fini della decisione, tutti gli atti contenuti nel fascicolo

per il dibattimento e invitava le parti alle rispettive conclusioni.

Il Rappresentante della Pubblica Accusa depositava conclusioni

scritte e chiedeva, previa affermazione della penale responsabilità

per tutti i reati, e ritenuta la continuazione tra gli stessi,

l'applicazione della pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per

complessivi mesi 6.

Chiedeva anche l'applicazione della pena accessoria della

degradazione e pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi

degli artt. 28 e 32 c.p.m.p..

La Parte Civile si associava alla richiesta del PM e chiedeva

liquidarsi spese e risarcimento del danno, come da nota scritta che

depositava.

La Difesa chiedeva pronunciarsi sentenza di assoluzione, ai sensi

dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste o, comunque, perché

l'imputato non lo ha commesso; in via principale gradata dichiarare il non doversi procedere, ex art. 202 comma 3 c.p.p., per l'esistenza del "segreto NATO" ai sensi dell'art. 7 della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del trattato Nord-Atlantico" firmata ad Ottawa il 20.09.51, ratificato in Italia con Legge del 10.11.1954 n. 1126.

In subordine,

- chiedeva pronunciare sentenza di non doversi procedere in relazione al capo B) perché assorbito dal reato di cui al capo A);
- riqualificare il fatto di cui ai capi C), D) nelle forme del tentativo ex art. 56 c.p.;
- riqualificare il fatto di cui ai capi A) e C) nel solo reato di procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato ex art. 93 c.p.m.p.;
- rilevare la sussistenza, per tutti i reati in imputazione, delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 48 comma 2 c.p.m.p. e 62 bis c.p., come prevalenti sulla contestata aggravante;

e per tali effetti, condannare l'imputato al minimo della pena.

§ -FATTO E DIRITTO

All'esito dell'articolata e complessa istruttoria dibattimentale sono stati acquisiti elementi sufficienti e idonei a dimostrare la penale responsabilità del Capitano di Fregata [REDACTED] in ordine a tutti i delitti ascrittigli.



Ed invero, da un lato le risultanze dei video registrati dalle telecamere installate nell'ufficio dell'imputato e del conseguente servizio di osservazione e pedinamento, conclusosi con l'arresto dell'imputato, gli esiti degli atti irripetibili svolti nella immediatezza dell'arresto, il ruolo e gli incarichi rivestiti da [REDACTED] nell'ambito del III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, nonché, ad ulteriore riscontro, le risultanze degli accertamenti svolti sui dispositivi informatici in sequestro, rinvenuti sulla persona di [REDACTED] [REDACTED] ed in luoghi nella disponibilità di [REDACTED], così come ricostruiti all'esito dell'istruttoria dibattimentale, sulla scorta degli elementi dichiarativi e documentali assunti, forniscono un quadro probatorio solido ed esaustivo in ordine alla ricorrenza di tutti gli elementi necessari a ritenere integrate le fattispecie in contestazione.

Si premette che, per ragioni di ordine logico e di chiarezza, si procederà all'esame degli elementi probatori emersi, valutandone la loro efficacia dimostrativa sulla base dei dati testimoniali e documentali ad essi afferenti, a partire dai fatti e dalle condotte che hanno portato all'arresto di [REDACTED] in data 30.03.21, la cui disamina consente di meglio illustrare il quadro generale in cui si inseriscono tutti gli altri elementi.

§ 1 - L'ARRESTO DELL'IMPUTATO

Il 30 marzo 2021, alle ore 23.55, il Capitano di Fregata della MM, [REDACTED] in servizio al III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (SMD), veniva tratto in arresto con l'accusa di avere ceduto ad un terzo, poi identificato in [REDACTED] - agente

diplomatico dell'Ambasciata russa, accreditato presso il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - un dispositivo informatico contenente documenti di natura segreta e riservata, dietro corrispettivo della somma di 5000,00 euro.

In ordine alle risultanze investigative ed alle circostanze che hanno condotto all'arresto dell'imputato, ha riferito principalmente il teste Ten. Col. [REDACTED], Comandante della 3^a Sezione del Reparto Antiterrorismo del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (ROS), nonché altri militari del ROS che hanno preso parte al dispositivo di pedinamento ovvero alle attività successive all'adozione della misura coercitiva [REDACTED]

Il Ten. Col. [REDACTED] ha dichiarato che il Reparto Antiterrorismo del ROS veniva interessato dall'AISI, prima, e informato, poi, dal Col. CC [REDACTED] - capo Ufficio Analisi Minaccia Asimmetrica del II Reparto dello Stato Maggiore della Difesa - SMD - della sussistenza di possibili violazioni penali da parte del Capitano di Fregata [REDACTED], correlate alle funzioni da lui svolte.

In particolare, il Col. [REDACTED] aveva rappresentato che, sulla base di sospetti a carico del predetto ufficiale in ordine ad una possibile dispersione informativa, segnalati dall'AISI, dal precedente 16 marzo era stato installato un sistema di videosorveglianza all'interno dell'ufficio di [REDACTED] stanza n. 248, della Sezione Analisi Strategica SMD, onde riscontrare eventuali condotte infedeli, attività che aveva avuto esito positivo.



A seguito di tale segnalazione e di una preliminare visione delle immagini registrate presso l'Ufficio del Col. [REDACTED] il Col. [REDACTED] trasmetteva apposita informativa di reato all'A.G.O. di Roma. Sulla base di delega della Procura della Repubblica di Roma, in data 26.03.21 personale del Reparto tecnico del ROS (M.llo [REDACTED]) procedevano all'acquisizione delle registrazioni riguardanti il periodo compreso tra le 14.45 del 16.03.21 alle 11.45 del 26.03.21, che venivano estrapolate dal server che le custodiva.

In ordine alle risultanze dei filmati, il teste [REDACTED] ha riferito che dalle immagini emergevano 3 episodi - nei giorni 18 marzo 2021, il 23 marzo 2021 e 25 marzo 2021- che evidenziavano condotte di rilievo penale, atteso che mostravano un ufficiale della Marina, identificato in [REDACTED], il quale, seduto alla scrivania della sua postazione di lavoro, mediante un telefono cellulare, riconoscibile come SAMSUNG S9, scattava fotografie sia a documenti cartacei contenuti in fascicoli aperti sulla sua scrivania, sia a documenti visualizzati sullo schermo del PC della sua postazione di lavoro.

Emergeva, inoltre che, per tale attività fotografica, [REDACTED] non utilizzava il cellulare personale (che usava per telefonare e che riponeva accanto al PC), ma altro apparecchio che prelevava in un posto non visibile nel video, in quanto fuori dall'inquadratura delle telecamere, e che veniva individuato nei termini riferiti perché, all'atto della accensione, appariva una scritta che lo identificava nella marca e nel modello.

Con riguardo specifico alle modalità di utilizzo del cellulare, il teste

██████ ha più precisamente riferito: *Allora il cellulare in alcune circostanze si capisce che il cellulare viene preso, bisogna cercare di avere un po' di immaginazione, nel senso io sono seduto sulla mia postazione di lavoro, che è una scrivania con due schermi alla mia destra, poi dalla perquisizione che abbiamo fatto successivamente si intravede dalle immagini davanti ci sono degli etagèr, c'è un armadio dove ci si può cambiare, ci si possono mettere gli indumenti, dietro ci sono altri etagèr, infatti dalle immagini si vede il ██████ che si gira e va fuori dall'inquadratura della telecamera e dopodiché riemerge con in mano il telefono. Il telefono alcune volte viene appoggiato a fianco a un altro telefono che è magari sotto carica con il computer, quindi si capisce che ce ne sono due di dispositivi, ma è sempre quel tipo di telefono che viene preso ogni volta che il 18 marzo 2021, il 23 e il 25, ogni volta che lui fa la fotografia prende quel telefono ... Il Samsung S9. Lo prende da dietro, lo appoggia alcune volte, altre volte lo prende, lo accende e fa le fotografie direttamente, lo spegne e lo ripone dietro dove l'ha preso (verbale stenotipico dell'udienza del 11.07.22, pag 3ss.).*

Nella narrazione del teste, le immagini del 25 marzo 2021 mostravano una condotta che appariva ancora più significativa poiché il C.F. ██████, dopo avere scattato alcune foto, sempre utilizzando il SAMSUNG S9, lo spegneva ed estraeva dallo stesso la Micro SD - una memoria di massa esterna - per poi riporre il telefono all'interno dello zaino; dal medesimo zaino prelevava una confezione di medicinali, marca "CRESTOR", da cui estraeva il



contenuto, ossia i blister ed il foglietto illustrativo (c.d. bugiardino);

quindi avvolgeva la micro SD nel foglietto illustrativo che poi

inseriva nuovamente nello scatolo del medicinale che aveva

precedentemente svuotato; infine riponeva lo scatolo e i blister

all'interno dello zaino, per poi lasciare il suo ufficio.

Dopo tale data non vi sono ulteriori immagini di [REDACTED] all'interno

della sua stanza n. 248 della Sezione Analisi Strategica, in quanto lo

stesso fruiva di vari giorni di licenza, assentandosi dal posto di

lavoro (*Il 25, giovedì 25 marzo 2021 è stato il suo ultimo giorno di lavoro,*

il venerdì 26 non va a lavorare, il 27 e il 28, che sono sabato e domenica non

lavora, il 29 che è lunedì non lavora, il 30 viene arrestato).

Sulla base delle descritte risultanze investigative, comunicate

all'A.G.O. procedente, i Carabinieri della 3^a Sezione del Reparto

Antiterrorismo del R.O.S. avviavano le successive attività di

indagini, predisponendo un servizio di osservazione e pedinamento,

finalizzato ad accertare la destinazione del materiale fotografico

illegittimamente acquisito ed il possibile destinatario dello stesso

proprio per capire, avendo visionato le immagini, insomma la nostra ipotesi

investigativa era che quelle fotografie non fossero per consultare quei

documenti a casa e ripassarli, ma che potessero ipoteticamente ceduti a

terzi.

Fino al 30 marzo non emergevano profili di particolare interesse:

[REDACTED] *conduce una vita assolutamente normale, è un padre di famiglia,*

quindi fa le cose che deve fare.

Nel pomeriggio del 30 marzo, invece, alla guida della sua

autovettura [redacted] intraprendeva un percorso insolito che attirava l'attenzione della P.G. operante che immediatamente attivava il dispositivo di pedinamento di cui faceva parte lo stesso [redacted] il cui sviluppo ed esiti sono stati descritti analiticamente dal teste [redacted] in sede di deposizione dibattimentale in data 11.07.21:

"Arriviamo però al 30 di marzo quando il servizio di pedinamento è già predisposto davanti casa sua, la mattina non avvengono cose particolari, al pomeriggio ci accorgiamo che sale su una [redacted], una delle due macchine che ha a disposizione, e si dirige verso [redacted] verso la capitale, siamo a [redacted]. [redacted] abita a [redacted]. Sì, è un comprensorio di villette mono e bifamiliari.. un servizio che ha comportato un dispendio di energie altissimo, le parlo che il meccanismo era fatto da orientativamente venti persone e sette macchine più un paio di scooter se non ricordo male..... ci siamo allertati quando il 30 di marzo ha deviato dalla sua routine e ha imboccato ...la [redacted] per andare a [redacted]. A questo punto abbiamo cercato di continuare a tenerlo con le tecniche che conosciamo, quindi cercando di stare più stretti ma allo stesso tempo evitare di farci scoprire e siamo arrivati alla zona di [redacted] dove c'è un supermercato... all'interno di un piccolo centro commerciale, molto ridotto, ci sono tre o quattro negozi,... e notiamo che lui fa un percorso assolutamente normale, cioè dalla [redacted] esce dallo svincolo che c'è della [redacted] dello [redacted] fa un tragitto assolutamente coerente, normale, quindi cerchi di immaginare questa sorta di piccolissimo centro commerciale con il supermercato all'interno e tre o quattro negozi che si prolunga con un parco giochi per bambini, dove ci sono le giostre gratis. Quindi lui



circumnaviga questo agglomerato e si va a parcheggiare presso un parcheggio che fa angolo tra [REDACTED] e via [REDACTED]

Sostanzialmente è un quadrilatero, un rettangolo con all'appendice questo piccolo parcheggio, potrà contare una quindicina, una ventina di macchine... parcheggia l'autovettura e si reca all'interno del supermercato.

Noi lo seguiamo come abbiamo fatto negli ultimi giorni, vediamo [REDACTED] che insomma fa la spesa, normalmente, quindi prende alcuni prodotti, va alla cassa, li paga e torna verso la macchina. A questo punto si siede all'interno della macchina e non esce più.

Dopo pochissimi minuti notiamo un soggetto che proviene dalla via [REDACTED] [REDACTED], vale a dire noi abbiamo detto quel quadrilatero che insiste sulle strade principali, via [REDACTED] sostanzialmente è una via parallela a una delle strade principali che arriva proprio all'interno di quel parcheggio a losanga che c'è nell'appendice di quel quadrilatero di cui parlavo.

Veniamo al soggetto che quindi appare al dispositivo quando entra nella losanga del parcheggio, guarda la macchina per poche frazioni di secondi, dopodiché si avvicina alla macchina, si fa vedere dal finestrino del passeggero, si fa vedere al lato del conducente, dove era seduto [REDACTED]

Il teste [REDACTED] riferisce, dunque, di un soggetto che arriva a piedi, sconosciuto agli operanti che, infatti, secondo quanto riferito nella relazione del pedinamento viene individuata come "Nero", quindi sconosciuto, individuo Nero.

Sempre secondo il dettagliato resoconto del Col. [REDACTED] "Nero quindi a questo punto si affaccia al finestrino per farsi vedere e verosimilmente ricevendo risposta positiva, insomma noi vediamo Nero

all'esterno, apre la portiera, si siede dentro e immediatamente la macchina... incomincia a marciare. Dentro la macchina ci sono solamente [redacted] e Nero. La macchina quindi fa un percorso ancora una volta assolutamente normale e coerente, cioè imbocca la via del quadrilatero che porta poi all'uscita della Po [redacted] quindi prende la rampa e se ne va sulla Pontina in direzione di [redacted]. A quel punto il dispositivo si adegua a questa situazione, io mando qualcuno in anticipo, insomma cerchiamo di creare quella sorta di circonferenze contigue, cioè cerchiamo di evitare che il soggetto ci sfugga, perché a questo punto dall'inizio di quella giornata abbiamo sanzionato il primo comportamento fuori della routine, che però poteva anche non essere, come capita spesso, poteva anche non essere così fuori dall'ordinario nel senso che si poteva ipotizzare che l'indagato avesse voluto fare la spesa in un altro posto che non fosse lì vicino a casa sua. Con l'ingresso di Nero all'interno della vettura, che è uno sconosciuto, a questo punto lo seguiamo cercando di evitare che ci siano anche delle minime sbavature. Andiamo avanti sulla [redacted] poi a un certo punto si arriva [redacted] si gira a destra come se si volesse andare all'ospedale [redacted] quindi questo è il percorso che la macchina fa, arriva al semaforo del [redacted] [redacted] gira a sinistra come se volesse andare al palazzetto dello sport [redacted] dove si fanno i concerti, [redacted]. Ad un certo punto, prima di arrivare al semaforo, gira a destra. Va in una zona di cardì e decumani di piccole dimensioni, dove c'è anche l'ambasciata cinese se non sbaglio, comunque insomma tutte costruzioni basse, quello non ci mette in particolare difficoltà. Ad un certo punto, quindi ho detto gira a destra, dopodiché gira di nuovo a sinistra e lì poi arrivato alla fine della strada



avrebbe potuto girare o di nuovo a sinistra per rimettersi su via
[redacted] dove c'è il [redacted] dove si arriva al [redacted] o
avrebbe potuto girare a destra, cosa che fattivamente fa. A questo punto, io
qua stringo nei dettagli, perché poi arriva il momento in cui lo
fermiamo...Ad un certo punto, girando a destra, la strada va in discesa, c'è
una leggera discesa e arriva su Viale [redacted] che per intenderci è quel viale
che diciamo così sovrasta la fermata di [redacted] quindi sostanzialmente
noi abbiamo questa via che va verso giù, incrocia Viale [redacted] sotto Viale
[redacted] c'è il laghetto e a fianco al laghetto c'è l'ingresso della metropolitana.
Ebbene gira a destra, incomincia a andare in discesa, mano man che va in
discesa sta per entrare in Viale [redacted] ma prima di entrare in Viale [redacted]
c'è un parcheggio, un piccolo parcheggio ne contiene forse una ventina di
macchine, non si posiziona all'interno degli stalli che ci sono in quel
parcheggio, ma semplicemente scendendo rimane sulla carreggiata
percorribile dalle autovetture, si accosta sulla destra dove c'è un muro di
cinta, un muro che tiene tutta la collina, perché dicendo che andiamo in
discesa, quindi ci sono delle abitazioni sulla destra, si accosta e quando si
accosta si apre il portello del passeggero e Nero esce fuori dalla macchina.
Questo frangente è determinante perché io, da capo dispositivo in quel
frangente, mi trovavo proprio dietro la macchina di [redacted] nel nostro gergo,
ero di punta, cioè ero quello che aveva più prossimità all'obiettivo. Va beh, è
inutile spiegare, ci sono dei meccanismi per cui ovviamente non può essere
sempre lo stesso che sta di punta altrimenti viene scoperto.... Avevo messo
due autovetture in anticipo che sostanzialmente erano una all'uscita di
questo parcheggio su Viale [redacted] ma parliamo veramente di metri, nel

sensò che il parcheggio è proprio adiacente a Viale [redacted] un'altra un po' più avanti.

Gli eventi osservati inducono gli operanti a intervenire. Sempre il teste [redacted] Una volta che la macchina si accosta e io sono dietro, appena esce fuori Nero, io prendo la decisione di fermarlo nella speranza che sia questa la vera situazione perché altrimenti ci saremmo palesati senza avere niente in mano. A questo punto i miei due, che erano più prossimi all'uscita su Viale [redacted] di questo parcheggio, scendono dalla macchina e bloccano [redacted] che rimane dentro la macchina e gli dicono di spegnere l'autovettura. Io ancora prima scendo dalla macchina e fermo Nero. Per dare un'idea, la macchina si accosta, io arrivo dietro, Nero esce fuori dal lato passeggero a destra, riesce a circumnavigare la macchina per fare in modo poi di entrare dentro il parcheggio, quindi potrei dire cinque metri, costantemente sotto la mia visuale, e a quel punto, non appena lui circumnaviga la macchina e sta per andare verosimilmente, là è Viale [redacted] verosimilmente verso la metro. Dopo neanche un paio di metri lo fermo e mi qualifico. A questo punto tutto il dispositivo cerca di fare quanto più diciamo così non baccano, cerca di fare capire che era un'operazione di Polizia e non è una rapina, perché comunque la gente passeggiava, c'erano bambini, insomma per fare capire che non era un atto criminale, ma era la Polizia, i Carabinieri che stavano operando, e incomincio ad interloquire con il soggetto.

... Io incomincio a interloquire con Nero. Mi qualifico, cerco di fargli capire che non c'è niente che va male, che è un'operazione di Polizia e lo perquisisco sul posto. Durante la perquisizione, quindi, che ha la duplice



funzione da un lato di sicurezza dei miei operatori e mia personale, dall'altro ha la funzione di ovviamente reperire le fonti di prova. A questo punto insomma lo perquisiamo sia a livello personale che a livello di quello che aveva addosso, ...

- Allora all'inizio non parla, all'inizio è sorpreso, è spaventato, ed è per questo che io cerco di fargli capire a più riprese, poi comincia a vedere le scritte, le fiamme, i lampeggianti, lui piano piano capisce, ma all'inizio è spaventato. Io più volte gli chiedo se capisce l'italiano, proprio perché era ghiacciato e lui mi dice: "No, non capisco l'italiano"... A quel punto io dico: "Scusami, ma se io ti ho parlato in italiano e ti ho chiesto se non capisci di parlare italiano, come è che fai a rispondermi?". A quel punto effettivamente lì cambia un po' l'atteggiamento di Nero, nel senso che ... passa da spaventato a uno che mette il muro a uno che da quel momento in poi non parla più, dice semplicemente: "Sono un diplomatico".

A questo punto io continuo la perquisizione, prendo il borsello di pelle che lui ha addosso, lo apro e all'interno trovo una scatola di medicinali Crestor e gliela sequestro, la prendo e la metto di parte. C'è il portafoglio, apro il portafoglio e tra le varie cose che trovo, trovo una confezione di carta stagnola all'interno della quale, aprendola, quindi sbrogliandola vedo una carta di identità da diplomatico. Quindi proprio quella ordinaria che è scritta sia in italiano che nella lingua d'origine... a questo punto, constatato che insomma quello che aveva detto probabilmente era vero, innanzitutto prendo la scatola, la apro e trovo il bugiardino, niente blister, solo il bugiardino, apro il bugiardino e trovo la SD di cui alle immagini del 25 marzo 2021...di cinque giorni prima effettivamente trovo la stessa

scatola, trovo l'assenza di blister, trovo solo il bugiardino al cui interno c'è la carta micro SD..."

Ad un certo punto Nero lo metto da parte, dico: "Lei stia qui, stia con i miei ragazzi" e vado a vedere [redacted] chiedo: "Hai qualcosa da consegnare?"

C'è qualcosa che non va?", anche lui è molto spaventato, è rimasto fermo.

Gli dico di scendere dalla macchina, si mette a fianco alla macchina, dico:

"Guarda, io adesso devo perquisire l'autovettura, assistimi, ti puoi fare assistere da un Avvocato", insomma facciamo tutte le procedure. Lui

rinuncia a questa facoltà e in particolare troviamo la spesa che aveva fatto e

quanto altro, troviamo sotto il sedile del guidatore una scatola di medicinali

marca Crestor con all'interno nessun blister, ma cento banconote da

cinquanta euro, quindi, spiegate a metà e poi fatte un po' a tubo perché

altrimenti non ci stavano, effettivamente la scatola Crestor era trabordante,

era bella gonfia. Quindi la sequestriamo. Dopodiché [redacted] viene in macchina

con me, Nero va in macchina con due dei miei, uno dei miei prende

l'autovettura di [redacted] e andiamo tutti quanti in caserma (verbale

stenotipico dell'udienza del 11.07.22 da pag 10 a 12).

Tale attività di pedinamento viene descritta anche, per la parte cui hanno personalmente assistito, dai testi: Lgt. [redacted]

[redacted] e dal Lgt. [redacted] che facevano parte

del complesso dispositivo pedinamento, svolto da circa 20 operatori,

7 autovetture e 2 scooter (cfr. verbale di udienza del 12.10.22). Mentre

i testi [redacted] e [redacted] erano in coda al dispositivo quando

[redacted] e [redacted] venivano fermati nell'area di parcheggio, il

Lgt. [redacted], nella medesima area, ebbe ad assistere al momento in



cui il soggetto sconosciuto si avvicinava alla vettura condotta da [REDACTED] e, dopo avere fatto un cenno di saluto, entrava all'interno della stessa.

Ebbene, dalla dettagliata ricostruzione sopra testualmente riportata si desume che, durante la complessa e articolata attività di pedinamento, non veniva mai perso il contatto visivo con l'autovettura condotta da [REDACTED] e si accertava l'incontro di quest'ultimo con un soggetto sconosciuto che veniva, poi, fermato, unitamente al B [REDACTED] secondo le modalità e i tempi minuziosamente descritti.

Nel corso della deposizione sopra trascritta, il Col. [REDACTED] riferiva che nella immediatezza si procedeva ad una sommaria e spedita perquisizione personale sul posto, finalizzata sia ad assicurare la sicurezza degli operanti che alla ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, all'esito della quale venivano rinvenuti e successivamente sequestrati - come da verbali di perquisizione e sequestro del 30.03.21 agli atti - e per quanto di interesse:

all'interno di una borsa in cuoio nella disponibilità del soggetto sconosciuto *Nero*:

- una scheda per Micro SD marca Kingston, classe 4 di velocità, contraddistinta, nella facciata superiore, dalla numerazione [REDACTED], riposta all'interno di una scatola di medicine, marca CRESTOR, da 10 mg, chiusa alle estremità con del nastro adesivo trasparente, facente parte del lotto

Y2074B scadente il 05.23. All'interno di detta scatola vi era il solo foglietto illustrativo del medicinale nella cui parte centrale era fissata, con del nastro adesivo, la scheda SD.

La perquisizione personale a carico di [REDACTED] non dava esiti di rilievo, mentre all'interno dell'autovettura [REDACTED] targata [REDACTED], da lui condotta, secondo quanto riferito nel corpo del relativo verbale, *dietro un lembo di stoffa colorata sito nella parte posteriore del veicolo, precisamente tra il sedile del conducente e quello posteriore, venivano rinvenuti:*

- *un telefono cellulare marca Huawei modello P 10 lite e relativa SIM card TIM;*
- *una scatola di medicine marca CRESTOR da 10 mg., chiusa alle estremità con del nastro adesivo trasparente, facente parte del lotto Y2048A, scadente il 05.23 con all'interno il foglietto illustrativo del medicinale e n. 100 banconote da euro 50,00 per un importo complessivo pari a euro 5000,00.*

La perquisizione della medesima vettura proseguiva anche presso la sede del Reparto e consentiva di rinvenire uno zainetto di colore nero con all'interno:

- una pen drive di colore nero;
- una agendina a righe con scritta in basso: "World of Fish".

Inoltre, sempre nel borsello nero indossato dal soggetto sconosciuto, veniva rinvenuto un involucro di carta stagnola, sigillato in tutte le parti, nel cui interno era custodita una carta di identità intestata a [REDACTED], rilasciata dal



[REDACTED]

che consentiva all'esito dei successivi accertamenti, la piena identificazione del soggetto inizialmente indicato con l'appellativo *Nero*.

Veniva quindi contattato il Ministero degli Affari Esteri, al fine di accertare l'autenticità di tale documento di identità, ed effettivamente il M.A.E.C.I. faceva pervenire una comunicazione ufficiale, via mail, con la quale confermava che [REDACTED] era un agente diplomatico dell'Ambasciata russa.

All'esito degli accertamenti in ordine allo *status* diplomatico che ne impediva l'arresto, [REDACTED] veniva consegnato ad un agente consolare della legazione russa in Roma ([REDACTED] contattato intorno alle ore 21.45, che lo riconosceva, e con lui lasciava il sedime militare intorno alle ore 22.30/22.40.

Giova anticipare che in merito al suo *status* diplomatico ed alla successiva espulsione dal territorio dello Stato, sono stati sentiti i testimoni della Difesa: [REDACTED] e [REDACTED] Vice Segretario Generale del M.A.E.C.I.. Quest'ultimo, in particolare, ha riferito di essere stato contattato la sera dell'arresto di [REDACTED] che, tramite il suo ufficio, fu accertato che si trattava di un militare della Federazione russa, inserito nella lista del Cerimoniale della Repubblica, come addetto difesa aggiunto, e pertanto beneficiava delle immunità diplomatiche previste dalla Convenzione di Vienna del 1961. Ha anche precisato che predetta convenzione prevede la revoca dell'accredito e la conseguente espulsione in ogni ipotesi di

attività incompatibili con lo status rivestito, come nella specie.

Quanto alle doglianze difensive in ordine alla legittimità della perquisizione operata, vale immediatamente affermare che le stesse appaiono infondate, sia perché si è trattato di una perquisizione fatta nella immediatezza dei fatti, necessaria anche per preservare la incolumità degli operanti, oltre che per assicurare le fonti di prova, sia perché, al momento della stessa, non era stata ancora acquisita certezza in merito allo *status* diplomatico di [REDACTED]

Anche a voler diversamente opinare, peraltro, si rileva che la eventuale illegittimità della perquisizione non avrebbe come conseguenza l'inutilizzabilità, a fini probatori, del successivo sequestro, qualora questo, come nella specie, abbia ad oggetto il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Secondo l'unanime indirizzo della Suprema Corte, invero, da ritenersi valido il sequestro conseguente ad una perquisizione illegittima, allorché abbia ad oggetto il corpo del reato perché, in tal caso, il sequestro costituisce atto dovuto (cfr. tra le tante: Cass. Sez. V, 12.07.18 n. 273641; cfr. anche Corte Cost. sent. 3.10.2019 n. 219, est. Modugno)

Stando sempre al racconto del teste [REDACTED] una volta condotti [REDACTED] e [REDACTED] in caserma, gli accertamenti si focalizzavano sul contenuto della Micro SD, marca Kingston, classe 4, con numerazione [REDACTED], rinvenuta nella disponibilità del cittadino russo e si procedeva alla perquisizione informatica della stessa, che veniva svolta da personale tecnico del ROS (Lgt.

[REDACTED] e Maresciallo Ord. [REDACTED]

██████████ tramite la strumentazione informatica *hardware* e *software* di cui si dirà appresso. L'attività era svolta alla presenza del ██████████ che rifiutava di farsi assistere da un difensore.

La successiva analisi del contenuto della scheda Micro SD consentiva di riscontrare la presenza di n. 181 fotografie, effettuate a documenti, sia cartacei, che visualizzati sul monitor di un computer.

Dette fotografie riproducevano, per quanto qui interessa, documenti di natura segreta o riservata. In particolare, il citato materiale era costituito da n. 47 foto riproducenti documenti classificati "NATO SECRET", n. 57 di documenti classificati "NATO CONFIDENTIAL", n. 9 di documenti classificati "riservatissimo", n. 3 non leggibili perché sfocate e n. 65 di documenti non classificati.

Come chiarirà il teste ██████████, si accertava anche che la scheda SD era compatibile con un SAMSUNG S9 e che le foto ivi presenti erano scattate effettivamente mediante uno smartphone SAMSUNG S9, del tipo di quello immortalato dalle immagini captate dal sistema di videosorveglianza.

Al fine di acquisire ulteriori elementi di riscontro della attribuibilità al C.F. ██████████ della *memory card* rinvenuta nella disponibilità di ██████████, si verificava anche la corrispondenza tra data ed orario degli scatti delle foto racchiuse nella Micro SD - evincibile dal gruppo orario indicato nel nome del file come appresso meglio si dirà- e data e ora delle condotte documentate dalle videoriprese eseguite nell'ufficio di ██████████, ed effettivamente, per le foto risultate scattate successivamente all'inizio delle

registrazioni, ossia dal 16.03.21, per le quali era possibile tale tipo di riscontro, si accertava la coincidenza di detti elementi temporali.

Contestualmente alla perquisizione informatica, il Col. [REDACTED] delegava una squadra, capeggiata dal Cap. [REDACTED] a svolgere una perquisizione locale presso l'abitazione di [REDACTED], sita in Pomezia alla via [REDACTED] estesa anche alle altre 2 autovetture nella disponibilità dell'imputato - [REDACTED] intestata a [REDACTED] intestata alla moglie, [REDACTED], nonchè all'ufficio di [REDACTED] stanza [REDACTED] dell'Ufficio Direzione Strategica, Sezione Analisi Strategica SMD.

La perquisizione delle due autovetture dava esito negativo, mentre le attività di perquisizione presso il domicilio e presso la postazione lavorativa conducevano al sequestro di materiale cartaceo e informatico, come dettagliato nei rispettivi verbali acquisiti agli atti.

In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare veniva rinvenuto, quale materiale di immediato interesse investigativo: un telefono cellulare marca SAMSUNG S9, completo di caricabatterie e privo di SIM, custodito -unitamente ad altra documentazione di lavoro riferibile a [REDACTED] all'interno di una borsa di colore nero, tipo 24 ore, marca [REDACTED] che si trovava in un armadio della stanza matrimoniale; nonché, su un piano all'interno della cucina: n. 2 blister in alluminio del farmaco CRESTOR, 10 mg, privi della confezione di cartone (cfr. deposizione del Cap. [REDACTED] all'udienza del 12.10.22 e verbale di perquisizione locale del 30.03.21).



Considerato che i blister avevano la stessa marca e le stesse caratteristiche del medicinale immortalato, in data 25.03.21, dalle telecamere posizionate nell'ufficio di [REDACTED] nonché della scatola che conteneva la scheda micro SD sequestrata a [REDACTED] nonché, ancora, della scatola che conteneva le banconote occultate nell'autovettura di [REDACTED] si procedeva al sequestro anche di detti blister.

Alla luce di tutti gli elementi evidenziati, il C.F. [REDACTED] veniva tratto in arresto, in flagranza di reato, successivamente convalidato dall'AGO di Roma, e veniva successivamente applicata la misura, ancora in atto, della custodia cautelare in carcere, sia da parte della A.G.O., che della A.G. Militare.

§ 2 - I FATTI PRECEDENTI L'ARRESTO

§ 2a. - L'origine delle indagini

In ordine ai fatti che hanno dato l'avvio alle indagini a carico di [REDACTED] hanno riferito, all'udienza del 21.06.22, il Gen. di Divisione [REDACTED] ed il Col. CC [REDACTED]

In particolare, il Gen. [REDACTED] era, già all'epoca dei fatti, capo del Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) o II Reparto dello Stato Maggiore della Difesa. Secondo quanto dallo stesso illustrato, detto Reparto si occupa sostanzialmente di due macroaree: quella della sicurezza dei presidi militari in Italia e all'estero, *laddove per tutela dei presidi si intende la sicurezza fisica delle infrastrutture, del personale quella di natura documentale*; nonché quella della tutela delle informazioni, In base all'art. 8 co. 2 della legge n. 124/2007, il RIS è l'unico ente

della Difesa Italiana che ha competenze di *intelligence* di natura tecnico militare e, in base a tali competenze, svolge attività di raccordo e coordinamento con il comparto delle Agenzie di Informazione e Sicurezza Interna e Esterna (AISI e AISE).

Il Col. ██████████ era, come già anticipato, capo dell'Ufficio Analisi Minaccia Asimmetrica (UAMA), ufficio che, nell'ambito del II Reparto, si occupa dell'analisi, a livello strategico, della minaccia, definita in ambito NATO, con l'acronimo TESSOC - terrorismo, spionaggio, sovversione, sabotaggio e criminalità organizzata.

Detto Ufficio è l'unico deputato a tenere rapporti con l'AISI, per gli aspetti di minaccia di natura asimmetrica sopra indicati, costituendo l'ente di raccordo con le forze armate e i vertici della Difesa per tutto ciò che riguarda la tutela degli interessi della Difesa sul territorio Nazionale e all'estero.

Il Gen. ██████████ ed il Col. ██████████ hanno ricostruito concordemente la genesi della vicenda e degli accertamenti a carico di ██████████ riferendo che, nell'ambito dei consolidati rapporti di scambio informativo intrattenuti, in forza dei compiti loro assegnati, con l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI), nella prima decade di marzo, venivano informati di una "probabile dispersione informativa" e, segnatamente, di un passaggio di informazioni effettuato dal Capitano di Fregata ██████████ in favore di appartenenti a forze armate straniere.

In proposito, il Gen. ██████████ ha precisato che il personale dell'AISI li aveva contattati in ordine a dei sospetti di un possibile



coinvolgimento di ██████ in rapporti con un ufficiale della Federazione russa "... intendo il sottoscritto e il col. ██████ che è la persona, il mio braccio armato, mi passi il termine verso AISI, che nell'ambito di un'attività di loro competenza, di cui non ho gli estremi, non mi interessa, non ho avuto titolo nemmeno ad interessarmi, era sorto il ragionevole dubbio che ██████ fosse stato coinvolto nel rapporto con un ufficiale della Federazione russa accreditato verso l'ambasciata russa qui a Roma... che necessitava di un approfondimento, perché c'era il pericolo che ci fosse una fuoriuscita di informazioni esattamente dall'ambito nazionale al paese terzo".

Considerata la delicatezza e rilevanza della notizia, veniva informato il Sottocapo di Stato Maggiore Difesa, all'epoca il Generale di Corpo d'Armata ██████ ossia il responsabile di tutti i Reparti di SMD, il quale, in forza dei suoi poteri di datore di lavoro, disponeva la videosorveglianza della postazione di lavoro del C.F. ██████ al fine di verificare eventuali condotte infedeli, nel rispetto della normativa dello Statuto dei lavoratori e dalla elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia.

Sul punto, il Gen. ██████ sentito come teste della Difesa nell'udienza del 12.12.22, confermava di essere stato interessato, in data 15.03.21 dal Gen. ██████ in ordine a dei sospetti relativi ad una possibile fuga di notizie e, nel merito, riferiva che la sua attività si era limitata a disporre l'installazione di un impianto di videosorveglianza occulta sul luogo di lavoro, a partire dal successivo giorno 16 marzo, i cui sviluppi gli furono

riferiti il 24.03.21. Ciò che risulta documentato dalla corrispondenza intercorsa tra quest'ultimo ed i testi [redacted] con le note del 15.03.21 e 24.03.21, acquisite agli atti del dibattimento in data 21.06.21.

Secondo quanto ulteriormente riferito dai testi [redacted] [redacted] poiché il Terzo Reparto non aveva l'attrezzatura per svolgere l'attività di videosorveglianza, l'AISI offriva la disponibilità a fornire il necessario supporto tecnico, posizionando due videocamere nell'Ufficio di [redacted] e installando un terminale video, in remoto, all'interno dell'ufficio del Colonnello [redacted]

Quest'ultimo ha precisato che le riprese iniziavano il 16 marzo 2021 e che le telecamere, che si attivavano solo se vi era movimento nella stanza, riproducevano in tempo reale le immagini, senza audio, sul computer posizionato nel suo ufficio.

Il Col. [redacted] dunque, poteva visionare in diretta le immagini riprese tramite un terminale video presente nella sua stanza, e ha riferito che dalla visione emergevano circostanze e comportamenti analoghi a quelli poi descritti dal teste [redacted]

In particolare, secondo la dettagliata ricostruzione fatta dal teste nell'udienza del 21.06.22: *"Allora io nel momento in cui ho iniziato l'osservazione, dopo un paio di giorni che era iniziata, ad un certo punto ho visto il Capitano di Fregata [redacted] che da presumo un mobile, un armadio alle sue spalle, ha preso una confezione tipo quella dei fazzolettini, una scatoletta, dalla quale ha tirato fuori un telefono cellulare. Dopodiché ha preso una confezione di plastica con all'interno una SD card nuova, l'ha*



tagliata, ha preso la SD, l'ha inserita all'interno di questo telefono cellulare e l'ha acceso. Con il cellulare ha effettuato alcune fotografie sia al computer di fronte alla sua postazione di lavoro, cioè a quello in uso... Ma poi per il resto fotografava soprattutto documenti cartacei. Gli venivano portati in visione le varie pratiche, lui le vedeva, cominciava a vederle e iniziava a fotografare ogni singola pagina....

Quanto alla natura dei documenti fotografati, i testi [REDACTED] [REDACTED] hanno evidenziato che dalle stesse immagini captate dalla telecamera era visibile la classifica dei documenti oggetto di riproduzione fotografica. Così [REDACTED] "è chiaro che nel momento in cui io ho notato che lui fotografava le varie pratiche, soprattutto quelle cartacee che si capiva che erano comunque anche documentazione classificata, perché nello Stato Maggiore della Difesa le copertine dove all'interno c'è la trattazione delle pratiche portano delle targhette sul frontespizio dove viene indicata da una parte l'urgenza o meno della trattazione della pratica, dall'altra parte la classifica di segretezza. Se non sono classificate non c'è".

Il Col. [REDACTED] ha più volte ribadito che l'attività di ripresa fotografica veniva svolta solo quando il C.F. [REDACTED] si trovava solo nella stanza e ne descriveva la condotta in maniera concordante con il teste [REDACTED]...solo quando era solo faceva questa operazione di fotografia ...con il telefono che non era il suo personale, perché il suo personale lui lo teneva, si vedeva sin dall'inizio, quando arrivava in ufficio, lo poggiava sulla destra della scrivania).

In alcune occasioni, le immagini mostravano [REDACTED] che si allontanava

dall'ufficio e prelevava l'apparecchio utilizzato per fotografare, *che era anche di dimensioni leggermente più piccole*, e lo portava con sé, riponendolo nella *tasca oppure all'interno del maglione* in modo da non renderlo visibile; quando rientrava in stanza ...*si poteva vedere dalla telecamera che lui controllava, c'erano le icone abbastanza grandicelle degli scatti e quindi scorreva le varie icone...come se avesse fatto delle foto, come se constatasse, verificasse lo stato di alcune foto fatte.*

Il teste confermava che le condotte descritte venivano poste in essere, in particolare, nei giorni 18.03.21, 23.03.21 e 25.03.21.

Negli stessi termini illustrati dal Col. [REDACTED], ha poi descritto i fatti immortalati nella data del 25 marzo 2021, quando [REDACTED] dal telefono che usava per fotografare, estraeva la scheda SD e la inseriva nello scatolo di un medicinale, avvolta nel foglietto illustrativo del medicinale stesso cui la fissava con del nastro adesivo, quindi riponeva tutto all'interno del proprio zaino.

Una volta constatato visivamente l'ultimo comportamento descritto, il Col. [REDACTED] ed il Gen. [REDACTED] comunicavano gli esiti dell'attività di videoripresa al Sottocapo di Stato Maggiore [REDACTED] [REDACTED] che disponeva di informare la Polizia Giudiziaria.

I fatti precedenti l'arresto sono stati sintetizzati in modo assai efficace dal teste [REDACTED] che pure ha evidenziato come le riprese video mostrassero alcune caratteristiche dei documenti fotografati estremamente rilevanti in questa sede, perché indicanti la classifica di segretezza e la provenienza NATO. Testualmente,

[REDACTED] *Guardi, le fotografie e il video, penso l'abbiate visionato,*



riprende [redacted] che fa delle fotografie, fa delle fotografie sul suo computer, fa delle fotografie di documenti che gli vengono portati o con i quali lui rientra. Dalle fotografie non si entra nel dettaglio a vedere riga per riga, documento per documento, si capisce diciamo da come è stato vestito il documento scritto che sono documenti classificati, scusi il dettaglio, ma è necessario. La pratica di un documento classificato ha una copertina con tre indicatori, a chi è destinata, la classifica di urgenza (urgente, urgentissimo, lampo) e la classica di segretezza, quindi se è segreto c'è questo terzo tassello. Bene, i documenti firmati dal [redacted] riportavano esattamente tutte queste tre, quindi già quella è un'indicazione che quello poteva essere materiale classificato. Si vedeva che vi erano i loghi della NATO, che sono molto riconoscibili, poi il testo logicamente non si poteva leggere. Perché ho aspettato tre immagini sostanzialmente prima di arrivare a comunicare e avere quasi la certezza che qualcosa fosse, quanto meno il comportamento era sindacabile? Nel momento in cui nell'ultima giornata vediamo il [redacted] che prende dalle sue spalle da un pacchetto una scatoletta che poteva essere quella che contiene gli scottex per pulirsi il naso per intenderci, manipola un po' all'interno, tira fuori un telefono, dopodiché apre dal suo zainetto un contenitore con queste micro sim card, lo taglia, lo inserisce dentro, fa tutta una serie di fotografie, dopodiché esce, ritorna dopo qualche momento, riaccende il telefono, insomma lo rimette in maniera visuale e si vede dalle telecamere che erano tutti degli screenshot di ulteriori fotografie che immagino abbia preso fuori. Ciò detto, prende un pacchetto di medicine, apre il bugiardino, questa cosa a fisarmonica, toglie questa smd card dall'interno del telefono, la mette all'interno del bugiardino, la incolla,

richiude tutto perfettamente, mette la scatoletta nello zaino ed esce. Sintesi, quella che era stata la mia tirata d'orecchi di AISI che dice: c'è qualcosa che non mi quadra, quelle che erano state queste tre giornate in cui lui ha fotografato e in ultimo questa cosa del telefono, bugiardino etc. etc., mi ha fatto capire che qualcosa probabilmente non funzionava. Ecco quindi che ritorno dal Sottocapo di Stato Maggiore... Il Sottocapo ha autorizzato, abbiamo interessato il ROS, quindi l'autorità giudiziaria, e abbiamo passato quindi tutto quanto al ROS. Il giorno dopo se non sbaglio, dopo qualche ora, è venuto AISI, si è portato via le proprie macchine e poi sono venuti, se non sbaglio, quelli del ROS e hanno preso, hanno sequestrato tutto. Chi ha avuto contezza di tutto questo? Io e il Colonnello [REDACTED] dal primo momento, il Sottocapo nella fase iniziale dove ha approvato per responsabilità datoriali diciamo della parte video e in chiusura quando ha autorizzato di adire alla Polizia giudiziaria per potenziali violazioni reato, questo è".

Come già precedentemente esposto, quindi, il giorno 25 marzo 2021 il Col. [REDACTED] informava la Polizia Giudiziaria, nella persona del Col. [REDACTED] del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri; ed il successivo 26 marzo, i militari della 3^a Sezione Reparto AT del [REDACTED] dopo una preliminare visione delle registrazioni, procedevano, presso l'Ufficio del Col. [REDACTED] ed alla sua presenza, all'acquisizione delle registrazioni captate dal sistema di videosorveglianza installato presso SMD.

§ 2b. - II VIDEO ACQUISITO PRESSO LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA



In ordine alle modalità di acquisizione delle registrazioni presso lo Stato Maggiore della Difesa, il Maresciallo Ordinario [REDACTED], all'udienza del 27.09.22, ha riferito che l'esportazione delle immagini dal server originario è stata operata dal Col. [REDACTED] che ebbe poi a consegnargli un progetto video che, sotto il profilo tecnico, *consiste nell'esportazione di un pacchetto di file che consentono la riproduzione del video su qualsiasi dispositivo informatico differente dall'ambiente con il quale è stato registrato.*

Tale acquisizione, secondo quanto riferito dal teste [REDACTED] veniva fatta nel rispetto delle previste tecniche telematiche (norma ISO/IEC 27037 del 2012), con verifica dell'identità dei contenuti tra l'originale e la copia prodotta, e mediante il calcolo del codice *hash* di quanto esportato in modo da garantirne l'integrità e l'immodificabilità.

Del progetto video e di ogni file del progetto video, veniva calcolato il codice *hash* che veniva riportato in una *hash list*; parimenti di questa *hash list* veniva calcolato nuovamente il codice *hash*. Tutti questi dati venivano riportati nel verbale di acquisizione del video del 26.03.21, sottoscritto dallo stesso M.llo [REDACTED] dal Lgt. [REDACTED] e dal Col. [REDACTED] e che venivano verificati dalla Difesa e dal consulente tecnico della Difesa in data 10.05.21 (cfr. verbale di accertamenti del 26.05.21).

Il teste [REDACTED] ha spiegato che il *codice hash* è *sostanzialmente un algoritmo, quindi è un'operazione matematica che viene applicata sul*

contenuto del file ... e genera una stringa di codici Alfa numerici, quindi numeri e lettere. Questo garantisce una sorta di impronta digitale del file poiché qualora, anche una minima parte del file stesso venisse modificato, riapplicando quell'algoritmo, quindi ricalcolando questo processo matematico cambierebbe la stringa di codici Alfa numerici...E' un codice che ne garantisce l'integrità e l'immodificabilità nelle successive fasi.

Con riferimento alle caratteristiche del video ed al periodo temporale di svolgimento, il teste [REDACTED] ha rappresentato che le registrazioni abbracciano un arco temporale che va dalle ore 14:45 del 16 marzo 2021, alle ore 11:45 del 26 marzo 2021, e che in tale arco temporale non risultano interruzioni della registrazione.

E tuttavia, poiché l'apparato di videosorveglianza installato era dotato di sistema c.d. *motion detection* - un sensore che attiva la registrazione quando rileva un movimento - risultano molti momenti in cui non c'è registrazione perché non vi sono movimenti nella stanza e l'apparato rimane in modalità silente, rimane in *standby in attesa di percepire movimento....*

Lo stesso teste ha chiarito l'estrema sensibilità del sensore, che percepisce non solo il movimento umano, quindi qualcosa di *cognitivamente presente*, ma anche le variazioni di luce e qualsiasi variazione significativa dello stato dell'immagine, quali le variazioni di luminosità, circostanza che spiega perché la registrazione poteva attivarsi anche che nei giorni festivi o, comunque, anche se non c'era nessuno nella stanza.

Il teste [REDACTED] ha escluso che il video presenti tracce audio



perché non è cognitivamente percepibile, ed ha descritto le aree inquadrare dalle telecamere: la postazione di lavoro dell'imputato, ossia la scrivania da una posizione rialzata, nel senso che la telecamera riprende la scrivania da dietro e consente di inquadrare la scrivania, la documentazione al di sopra e lo schermo del pc in uso per l'attività lavorativa al Capitano di Fregata [REDACTED]. Un'altra videocamera ha una visione più panoramica e riprende parte della scrivania dell'ufficiale dell'Esercito che condivideva la stanza con il Capitano di Fregata [REDACTED] e una parte davanti alla finestra.

Il contenuto del video, già sommariamente illustrato dai testi [REDACTED] che per primi ebbero a prenderne cognizione, è stato poi analiticamente descritto dal M.llo [REDACTED] che ha indicato, nel dettaglio, data ed orario di ciascuno degli episodi ritenuti rilevanti a fini probatori, nonché i risultati dell'analisi tecnica che hanno consentito di riscontrare la coincidenza temporale tra i fatti rappresentati nel video ed i dati tecnici evincibili dai vari sistemi informatici sequestrati.

In questa sede si riporterà solo la parte della deposizione del M.llo [REDACTED] che si riferisce alle risultanze del video, rinviando al successivo paragrafo §6, la disamina degli elementi di concordanza tra dette risultanze e gli esiti degli accertamenti tecnici espletati sulla totalità dei dispositivi in sequestro.

Sul punto, le dichiarazioni del teste (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 27.09.22, pag 31 e ss.): *Il 18 marzo 2021 alle ore 16:36:30 la telecamera mostra il Capitano di Fregata seduto alla sua*

scrivania che accende uno smartphone, riconoscibile come un Samsung S9, perché quando accende il cellulare si riconosce il logo di accensione del Samsung S9, zoomando dal video... Quindi [redacted] gira orizzontalmente il dispositivo per inquadrare il monitor acceso del PC in uso per l'attività lavorativa. Poi scatta delle foto che vengono realizzate successivamente ad un'interazione con il mouse, nel senso che dopo ogni scatto c'è un'interazione con il mouse che appare diretta a girare le pagine di un documento.

...Sempre il giorno 18 alle ore 17:28:21, si nota [redacted] [redacted] aprire un fascicolo di colore chiaro posto sulla sua scrivania con al di sopra la scritta da lavorare. Notiamo che ne viene consultato il contenuto e mediante lo stesso telefono, quindi il Samsung S9, vengono scattate delle fotografie alle facciate della documentazione... (pag 46 del verbale stenotipico citato).

...Passiamo al 23 marzo 2021 alle ore 16:25 notiamo [redacted] con in mano un dispositivo, un telefono, che successivamente viene riposto alla destra della scrivania accanto ad un altro telefono a lui in uso che era il telefono normalmente a lui in uso, oggetto anche questo di analisi. Alle ore 16:26 si nota [redacted] riprendere lo smartphone, quindi il Samsung S9, e successivamente circa... Successivamente vediamo rientrare in ufficio un militare in uniforme da combattimento, il [redacted] si intrattiene in una conversazione, verosimilmente una conversazione, non abbiamo l'audio, quindi non possiamo... Però immaginiamo sia una conversazione vedendo la gestualità con un Primo Luogotenente della Marina Militare. Lo stesso esce alle ore 16:28 dall'ufficio... Esce un militare in uniforme da



combattimento, un minuto dopo esce anche questo Primo Luogotenente della Marina dall'ufficio. Alle ore 16:32 notiamo nuovamente il [REDACTED]

[REDACTED] seduto alla propria scrivania di fronte al suo PC, quindi al PC a lui in uso e che ha avuto in uso per tutto quanto l'arco temporale e attenzionato.

Il [REDACTED] ha nuovamente in mano lo smartphone S9, dopo averlo acceso inquadra nuovamente il suo monitor, quindi il monitor del suo PC per scattare delle fotografie. Successivamente notiamo il [REDACTED] che verifica le fotografie effettuate scorrendo appunto le miniature della galleria.

E' un elemento che abbiamo voluto precisare perché? Perché come detto in precedenza quando l'utente accede alla galleria normalmente il telefono cellulare, benché le immagini vengano scattate direttamente sulla scheda di memoria Sd, e non sulla memoria stessa del dispositivo, il telefono cellulare ne tiene traccia, le salva nella sua memoria di cache per renderle più immediatamente fruibili..... abbiamo refertato questo aspetto, non sapendo poi quando materialmente saremmo intervenuti, quindi abbiamo reperito questo aspetto perché? Perché se fossimo intervenuti nell'istante di tempo successivo, nella giornata successiva ci saremmo tenuti salvi il fatto che lui alle 16:32 avesse interagito con la galleria e quindi probabilmente avremmo trovato le immagini di cache datate come 16:32 del 23 marzo. Poi di fatto l'attività del [REDACTED] è continuata, quindi abbiamo trovato un orario postumo e in particolare quello del giorno del suo arresto.

...Alle 16:32 visualizza delle miniature... Sì, scatta queste immagini allo schermo del suo PC e verifica le miniature presenti in galleria...Alle 16:37 del 23 marzo 2021

notiamo analogo comportamento, cioè si nota il [REDACTED] inquadrare

lo schermo dello stesso monitor, quindi lo schermo del PC a suo uso e scattare delle riproduzioni fotografiche...25 marzo ore 8.36 e notiamo [redacted] seduto alla sua scrivania, che inserisce una scheda Sd all'interno di una scatola di medicinali. Notiamo che è una scatola di medicinali... effettuando lo zoom diciamo dal video notiamo che è una scatola di medicinali che si chiama Crestor. Analoga scatola di medicinali è stata sequestrata a carico di [redacted] con all'interno del denaro e a carico di [redacted] con all'interno appunto una scheda Sd di analoga dimensione di quella montata, come abbiamo detto prima, inserita nel dispositivo Samsung S9... ... Lo notiamo inserire una scheda Sd all'interno di una scatola di medicinali... Alle successive ore 9:52 accede un militare in uniforme da combattimento che consegna al [redacted] un fascicolo di colore rosa scuro con delle etichette bianche e gialle con la scritta da visionare. Dopo qualche minuto, dopo qualche secondo, il militare in uniforme da combattimento esce dall'ufficio e il [redacted] visiona questo incartamento che gli viene consegnato... Dopo avere visionato il contenuto del fascicolo, prende il Samsung S9 dalle spalle diciamo, quindi dal mobile che è ubicato dietro le sue spalle verosimilmente. Dietro di se e scatta due fotografie alla documentazione che ha...scatta due fotografie alla documentazione pocanzi esaminata. Successivamente poggia il Samsung S9 sulla destra e inizia nuovamente l'interazione con il PC.

Alle ore 10:07 prende il Samsung S9 ed esce dall'ufficio. alle 10.30 Rientra nel suo ufficio, consulta nuovamente la documentazione inserita in un fascicolo analogo a quello sopra descritto, quindi un fascicoletto rosa con all'interno della documentazione.



Alle ore 12:55 notiamo che riprende in mano il Samsung S9 e lo accende.

... alle 12:55 appunto prende il Samsung S9 ed alcuni fogli sulla sua scrivania per spostarsi in quella di fianco che sarebbe la scrivania, quindi prende dei fogli dalla sua scrivania, li sposta su quella di fianco, che è la scrivania dell'ufficiale dell'Esercito che condivide con lui che in quel momento non è presente in stanza, abbiamo accertato che per un discorso di Covid si alternavano nelle presenze della stanza. E scatta delle foto a degli altri documenti...

[redacted] torna alla sua scrivania appunto alle ore 13:00:25, quindi dopo avere scattato le foto ritorna alla sua scrivania. ... Alle 13:07 notiamo che

[redacted] dallo zaino tira fuori una scatola di medicinali, quindi insomma questo Crestor, ne estrae il contenuto...

Due blister di pillole e un foglietto illustrativo, Toglie il contenuto, prende la scheda Sd, la inserisce all'interno della scatola e infine ripone il Samsung S9 nello zainetto.

Come già anticipato, nel corso della testimonianza, le risultanze del video descritte vengono confrontate con tutti gli altri elementi tecnici acquisiti, come si illustrerà diffusamente in seguito, ma si sono riportate solo le parti della deposizione afferenti alle registrazioni che sono state oggetto di diretta visione anche da parte del Collegio che ne ha riscontrato il contenuto in termini corrispondenti a quelli descritti.

In merito, giova anticipare che tali immagini forniscono una prova di piena evidenza dei fatti ivi rappresentati e che, non solo non emerge alcun elemento che consenta anche solo di ipotizzare

l'avvenuta manipolazione, ma in ordine alle condotte oggetto di ripresa non è stata mossa alcuna concreta e specifica censura.

§ 2c.- LE ECCEZIONI DELLA DIFESA IN ORDINE AL VIDEO

Orbene, a conclusione della disamina degli elementi che hanno che hanno portato all'arresto dell'imputato, giova evidenziare, in punto di diritto, che non vi sono dubbi in merito alla legittimità delle attività di videoripresa svolte nell'ufficio di [REDACTED] ed all'utilizzabilità, a fini processuali e probatori, delle immagini captate.

Devono ritenersi infondate le osservazioni della Difesa che ne ha reiteratamente eccepito l'inutilizzabilità, asserendo trattarsi di prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., 234 c.p.p. e 271 c.p.p..

Sotto il profilo della legittima acquisizione, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., deve rilevarsi come, dalle risultanze dell'istruttoria e, segnatamente, dalle riferite dichiarazioni dei testi [REDACTED]

[REDACTED] emerge che le operazioni di videosorveglianza sono state avviate quando ancora non era stata acquisita, in termini concreti, la notizia di reato, né vi erano indagini in corso, ma vi erano elementi di sospetto da parte del [REDACTED], generici e non suffragati da validi elementi probatori, in ordine a comportamenti infedeli e potenzialmente illeciti attribuibili al [REDACTED] che, in quanto tali, certamente non potevano formare oggetto di comunicazione all'A.G. in quanto non idonei a giustificare una richiesta di approfondimenti investigativi.



Quanto al profilo della utilizzabilità a fini probatori delle videoriprese sul luogo di lavoro, la Giurisprudenza di Legittimità, già da tempo, si è orientata nel senso di ammettere l'utilizzabilità nel processo penale delle registrazioni operate mediante l'installazione di telecamere nei luoghi di lavoro per accertare e dimostrare condotte penalmente rilevanti, come peraltro argomentato nella sentenza n. 21186/2021 della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale Militare di Roma, Sezione Riesame, che ha ritenuto utilizzabili, ai fini del quadro dimostrativo, le riprese effettuate.

Invero, secondo il consolidato indirizzo espresso dalla Suprema Corte, *sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia un lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate nei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo funzionale alla tutela del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori, poste a presidio della loro riservatezza, non proibiscono i suddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano, pertanto, l'esistenza di un divieto probatorio.* (cfr: Cass. Pen. Sez. 2 n. 2890 del 16.01.15 Boudhraa; tra le altre: Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 34842 del 12.07.2011, Volpi; Cass. Sez. 5, sentenza n. 20722 del 18.03.2010, Baseggio).

In questo stesso senso, è stato affermato che non è configurabile la violazione della normativa di cui agli artt. 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori - tuttora penalmente sanzionata in forza dell'art. 171 d.lgs

n. 196 del 2003, come modificato dalla legge n. 101 del 2018 - quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente limitato a consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi (cfr: Cass. Sez. 3, sentenza n. 3255 del 14.2.2020 Wang Yong Kang).

Ovviamente, trattandosi di videoriprese effettuate fuori dal procedimento, hanno il valore di prove documentali, acquisibili ai sensi dell'art. 234 co. 1 c.p.p., e liberamente apprezzabili dalle parti, oltre che da questo Collegio, che ne ravvisa la piena efficacia dimostrativa delle condotte ivi immortalate e dei fatti oggetto dell'imputazione (*ex multis* Cass. Sez. II, sentenza n. 6515 del 16.02.15).

Neanche può ritenersi che le registrazioni siano inutilizzabili ai sensi dell'art. 271 c.p.p., per essere infondata la affermazione che si tratterebbe di registrazioni audio-video, e pertanto, assimilabili ad intercettazioni, acquisite senza autorizzazione dell'AG, e violando le disposizioni per esse previste (266 ss c.p.p.).

Sotto un primo profilo, la circostanza che l'impianto recasse anche l'indicazione di un segnale audio, oltre ad essere indimostrata, non varrebbe a provare che lo stesso fosse in funzione; circostanza che i



tutti i testi escussi sul punto hanno escluso e che questo stesso Tribunale ha direttamente verificato.

Vale inoltre aggiungere, sempre in punto di diritto, che, peraltro, pur se la registrazione avesse contenuto tracce audio, la sanzione di inutilizzabilità avrebbe riguardato solo queste ultime.

Su un piano più squisitamente tecnico, inoltre, la presenza di tracce audio è stata esclusa dal C.T. Magg. [REDACTED] nominato dalla Procura che, nell'elaborato depositato agli atti del dibattimento, ha anche chiarito che i file oggetto di accertamento, rappresentano la concatenazione di immagini in formato jpeg e che, pertanto, non si tratta tecnicamente di filmati, ma di una successione di fotografie, corredate dalle informazioni relative a data e orario, rispetto alle quali è da escludersi la presenza di tracce audio.

Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate, sul piano tecnico-informatico, dalla Difesa e afferenti le modalità di estrazione e duplicazione dei contenuti del video, in sede investigativa, che ne pregiudicherebbero la genuinità e completezza, le stesse oltre ad essere assolutamente generiche, sono state puntualmente respinte dal Consulente tecnico della Procura, [REDACTED] nonché ampiamente superate dalla acquisizione, disposta da questo Tribunale Militare, già all'udienza del 21.06.22, del computer custodito dal Col. [REDACTED] e impiegato per la visione diretta delle immagini, contenente gli originali dei file registrati.

Invero, detto dispositivo è stato conservato nel suo stato originario, precauzionalmente isolato dal Col. [REDACTED] (...è fermo dall'epoca,

nessuno si è sognato di riaccenderlo...) e custodito nel suo ufficio fino alla data di consegna alla cancelleria del Tribunale Militare di Roma in data 25.07.22 (Cfr: verbale di operazioni compiute).

La Difesa, sin dalle prime udienze, ha eccepito l'inutilizzabilità del video acquisito presso lo SMD dai militari del ROS in data 26.03.21, evidenziando che non era stato oggetto di un'acquisizione forense dall'apparato atto ad operare la registrazione, ma che si trattava di una copia forense del progetto video esportato dal Col. [REDACTED] dall'apparato originario. Lamentava, pertanto che tale progetto video non avrebbe assicurato la completezza, genuinità e integrità dei relativi file.

Tuttavia, atteso che il predetto dispositivo ed i dati originali in esso contenuti sono stati posti a disposizione delle parti, oltre che del Tribunale, per ogni eventuale accesso, rilievo o contestazione di mancata rispondenza dei dati esportati a quelli originali, e/o alla realtà di quanto ivi rappresentato, ogni ulteriore profilo di doglianza espresso non può che ritenersi generico e pretestuosamente formulato e, in ogni caso, infondato alla luce delle considerazioni espresse dal CT della Procura, Maggiore [REDACTED] nell'elaborato di consulenza citato (pag. da 3 a 10).

Analogamente deve ritenersi con riguardo alla ulteriore istanza, formulata anche successivamente all'acquisizione del dispositivo originario, di una perizia volta ad acquisire copia forense dello stesso e finalizzata -, secondo quanto si legge nella relazione di consulenza del CT, nominato dalla Difesa, [REDACTED] I- a



svolgere una *esaustiva analisi del dispositivo sorgente e dei dispositivi utilizzati per l'esportazione* che sarebbe finalizzata ad analizzare il contenuto integrale del sistema di videoregistrazione, rilevare la precisa composizione del sistema sorgente, le relative configurazioni e comprendere le ragioni delle interruzioni/gap rilevati (cfr. relazione di consulenza pag. 23).

Non si comprende, invero, quale diverso scenario e utile contributo probatorio potrebbe apportare detta successiva analisi per la comprensione di quanto emerge dai dati già disponibili, anche in relazione alla genericità ed astrattezza delle criticità rilevate dal consulente della Difesa - peraltro, puntualmente respinte dal consulente nominato dalla Procura - ed a quanto già argomentato in ordine alla eventuale presenza di tracce audio.

Anche l'unica critica di maggiore concretezza sul contenuto delle immagini che ha riguardato la presenza di *gap*, ossia di interruzioni nelle registrazioni video, pur in presenza di movimento - 5 *gap anomali*, ciascuno inferiore al minuto-, non spiegabili con la semplice funzione di "*Motion detection*"- è stata esaustivamente spiegata dal CT della Procura, che l'ha ritenuta ascrivibile o, comunque, compatibile, con una *normale perdita di pacchetti* dovuta al tipo di connessione - mobile- tra le telecamere ed il server su cui veniva registrato il flusso video.

Ciò in considerazione della esigua durata delle interruzioni e del fatto che il computer in uso a [REDACTED] e le telecamere erano dislocate in uffici differenti e non collegati con connessione wired, ma tramite

rete mobile che è connessione più fragile e che risente della perdita di pacchetti a causa della congestione di rete ovvero della attenuazione del segnale (pag. 10 e 11 della relazione di consulenza del [REDACTED]).

In proposito, deve, in ultimo, richiamarsi il costante indirizzo della Suprema Corte secondo cui l'utilizzabilità delle videoriprese eseguite con telecamere di sicurezza non è subordinata alla procedura di estrazione dei dati archiviati in un supporto informatico prevista dall'art. 254 bis c.p.p., la cui inosservanza non comporta alcuna sanzione processuale, potendone derivare, invece, eventualmente effetti sull'attendibilità della prova (Cass. Sez V, sentenza n. 13779 del 06.05.20).

Nel caso di specie, si ribadisce, non emergono dubbi in ordine alla attendibilità rappresentativa delle videoriprese in questione, né sono emersi o sono stati adottati concreti elementi atti a ipotizzare alterazioni delle stesse, ovvero una diversa ricostruzione delle condotte documentate dalle immagini.

§ 3. - LE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALL'ARRESTO

§3a - I DOCUMENTI CONTENUTI NELLA SCHEDA MICRO SD

Le attività di indagini successive all'arresto dell'imputato e alla adozione della misura cautelare, si concentravano sull'esame di tutto il materiale sequestrato e, in particolare, sul contenuto della *memory card* sequestrata a [REDACTED].

In ordine al contenuto di tale supporto digitale, hanno riferito, all'udienza del 21.06.22, i testi [REDACTED] come già



detto, Capo del II Reparto e, in tale veste, anche "Ufficiale alla Sicurezza" dello Stato Maggiore della Difesa, competente, in quanto tale, ad esprimere un parere tecnico di sicurezza sulle informazioni classificate; ed il Generale di Divisione E.I., [REDACTED] [REDACTED] competente sugli aspetti tecnico - militari del contenuto delle informazioni in esame, in quanto Capo del Terzo Reparto SMD - quindi, dell'articolazione dello Stato Maggiore della Difesa in cui prestava servizio il [REDACTED]

I testi riferivano di essere stati convocati, in data 09.04.21, presso la sede del ROS in Roma dove procedevano alla ricognizione del contenuto della micro SD, corrispondente a n. 181 riproduzioni fotografiche che venivano *presentate su una proiezione video*.

All'esito della disamina, concludevano che tali fotografie riproducevano singole pagine riconducibili a complessivi 19 documenti, completi e omogenei per oggetto di trattazione.


Sulla scorta di dette testimonianze e delle tabelle redatte dai medesimi testi - in data 19.04.21 e in data 05.05.21- prodotte agli atti del dibattimento all'udienza del 21.06.22, è emerso che, di tali 19 documenti:

- n. 13 risultavano "classificati" ex art. 42 della legge 124/2007, con classifiche che andavano da riservatissimo fino a segreto;
- n. 6 erano non erano classificati, n. 5 erano messaggi del MAECI/RICA ed uno era un messaggio nazionale, non emesso dalla Difesa e non immediatamente pertinente all'attività della Difesa.

Tra i 13 documenti classificati (2 dei quali lo erano successivamente ai fatti):

- n. 9 avevano qualifica NATO, erano cioè stati prodotti dall'Alleanza Atlantica; n. 7 tra essi avevano classifica NATO Secret, mentre n. 2 avevano classifica NATO Confidential;
- n. 1 documento CONFIDENTIAL REL US /FRME, ossia di una coalizione ANTI DAESH;
- n. 1 era un documento Riservatissimo nazionale originato dal Dipartimento Informazione e Sicurezza (DIS);
- n. 2 documenti erano per uso esclusivo di ufficio e non erano classificati in origine, ma successivamente ai fatti per cui si procede;

Sulla base delle indicazioni contenutistiche provenienti dai vertici dell'Amministrazione della Difesa, la P.G. operante procedeva alla catalogazione dei 181 scatti fotografici e dei 19 documenti cui erano riconducibili, assegnando a ciascuno di essi un codice alfanumerico, come ben riferito dal teste [REDACTED] "...raggruppiamo le foto in diciannove documenti. Quindi da 181 foto di documenti, diventano diciannove documenti a cui vengono affidati un codice alfanumerico, ossia dalla A alla U viene, questo è il codice Alfa, quindi da Alfa a Uniform; numerico perché per ciascuna fotografia gli viene assegnato un numero. Quindi avremo che il reperto A, che tra l'altro è rilevante per il processo qua presso il Tribunale militare, è un reperto che va da A1 a A7, perché quel documento è formato da sette pagine, da sette fotografie. Quindi noi numeriamo il reperto A da A1 a A7 e proseguiamo, raggruppandoli per



documenti. Ogni singolo documento ha una lettera dell'alfabeto, il numero invece corrisponde al numero di foto".

Il teste [REDACTED] ha anche precisato che tutti i documenti così ricostruiti risultavano completi nel contenuto benché per qualcuno mancasse la firma.

Preme sottolineare, in merito, che il Gen. [REDACTED] ha evidenziato che tutti i documenti a lui sottoposti presso la sede del R.O.S. erano a lui già noti per averli *trattati* come Capo del III Reparto e che, proprio in base a tale pregressa conoscenza, era riuscito a risalire alla individuazione dei 19 complessivi documenti.

Sempre in termini generali, il teste ha evidenziato che nessuno dei documenti era stato originato dal III Reparto, ma si trattava di documenti a questo pervenuti per informazioni o per la trattazione.

Con particolare riguardo a quanto di specifico interesse nell'ambito di questo procedimento, i testi hanno riferito che alcuni dei documenti esaminati avevano una precipua rilevanza militare, in quanto contenevano elementi informativi attinenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato.

Al riguardo, il teste [REDACTED] ha illustrato, per ciascuno di tali profili, la relativa nozione: "*Per forza si intende proprio ... gli elementi di natura numerica e capacitiva che caratterizzano l'idoneità o meno ad assolvere ad una certa missione, ad una certa funzione.*

Invece per preparazione si intende lo stato, la capacità che viene normalmente valutata dalla NATO. Nel caso specifico soprattutto dalla NATO, ma anche a livello nazionale di una unità o un gruppo di unità,

un'organizzazione, un'operazione. Quindi attiene sostanzialmente al suo livello di preparazione, che non è per un livello di preparazione generico, anche quello è funzionale alla tipologia di attività che deve essere svolta.

Per difesa si intende, invece, l'organizzazione in senso generale. Nel senso che la NATO naturalmente attua per la difesa del territorio dell'Alleanza, ha ideato ed in qualche modo deciso a livello politico ed implementato a livello militare una organizzazione, che consta di una catena di comando, consta di direttive, ma consta anche di capacità, prevede delle rotazioni... E', quindi, in sostanza, l'organizzazione, nel senso più ampio del termine, relativo a quella operazione o a quello specifico settore.

Fatta tale premessa in ordine alle nozioni generali elencate, il Gen. [REDACTED] ha illustrato la tipologia, le caratteristiche e la specifica materia trattata dai documenti, tra quelli visionati, che attenevano alla forza, preparazione difesa militare dello Stato.

Vale evidenziare che i testi [REDACTED] non sono stati in grado di mettere in relazione i documenti oggetto della deposizione con le sigle alfanumeriche, come richiamate nel capo di imputazione - e successivamente attribuite dalla P.G. - verosimilmente per non avere partecipato a tale attribuzione, avvenuta, peraltro, proprio sulla base delle indicazioni ricostruttive dei predetti testi.

La descrizione dei documenti con riferimento al codice alfanumerico assegnato è stata operata dal teste [REDACTED] che, nel corso della sua testimonianza, ha riferito in merito alle singole attribuzioni di classifica dei documenti indicati in imputazione e all'organizzazione



o ente che lo aveva originato.

In particolare, il Gen. D. [REDACTED] ha riferito che, tra i documenti NATO aventi particolare rilievo militare, vi erano le c.d. *Periodic Mission Review (PMR)*, che recavano la classifica NATO Secret e che consistevano in documenti di revisione periodica volti a verificare l'idoneità dell'operazione o dell'organizzazione a svolgere la missione per la quale è stata creata.

Il teste ha sottolineato che tali PMR evidenziavano soprattutto le carenze e le eventuali criticità della missione o operazione che ne formava oggetto, al fine di valutarne i potenziali rimedi e che riguardavano, specificamente, le operazioni navali e, segnatamente, l'operazione navale "*Sea Guardian*" e le c.d. "*Standing Naval Forces*".

In merito, il Gen. [REDACTED] ha rappresentato che l'Operazione Sea Guardian è un'operazione permanente delle forze multinazionali della NATO con compiti di sicurezza marittima (*una delle operazioni standing, cioè permanenti, che la NATO mantiene per mantenere la sicurezza nel dominio navale del suo territorio*). Le *Standing Naval Forces*, invece, sono forze marittime in prontezza che la NATO ha permanentemente disponibili per fronteggiare eventuali situazioni di crisi.

Più specificamente, il teste ha riferito che nei documenti *Periodic Mission Review* c'era una valutazione relativa a queste due operazioni, in particolare, una valutazione quadrimestrale, nella quale venivano evidenziate *le carenze, le attività fatte, la tipologia di attività da fare, nonché le eventuali criticità e venivano date le indicazioni*


per colmare queste carenze e, pertanto, in questo senso, vi erano informazioni attinenti le vulnerabilità della organizzazione in quanto "nello specifico veniva evidenziata la carenza di unità navali e venivano evidenziate anche alcune aree geografiche nelle quali queste carenze erano più marcate. E veniva poi chiaramente invitata la Catena di Comando della NATO a porre in essere i necessari strumenti, prendere le necessarie decisioni, stimolare, chiedere ai paesi di cercare di porre rimedio a queste criticità."

Ancora, tra i documenti originati dalla NATO, aventi specifico interesse militare, il teste [REDACTED] ha fatto riferimento a due *Risk Assessment*, ossia documenti di valutazione del rischio, sempre afferenti alle c.d. *Standing Naval Forces* ed all'operazione *Sea Guardian*.

Secondo la descrizione resa, il *Risk Assessment* è un documento di valutazione che individua i rischi che l'Alleanza deve fronteggiare in relazione ad una specifica operazione, ovvero ad una specifica area geografica e relativamente, per l'appunto, alle *Standing Naval Forces*.

In questo senso si trattava di documenti molto puntuali nell'evidenziazione di profili di criticità.

Con riferimento al documento *Risk Assessment* che riguardava l'operazione *Sea Guardian*, ha riferito che si trattava di un documento attraverso il quale la catena di comando, quindi a partire dal Comandante, dal responsabile dell'operazione, alla catena di comando che la gestisce, quindi dal livello militare fino al livello politico, effettuano una valutazione del rischio in relazione all'efficacia di quella operazione o di quello



strumento *Sea Guardian*, in relazione alle condizioni, alla minaccia – quindi è una valutazione di tipo intelligence – e all’eventuale presenza o carenza dei dispositivi necessari per potere efficacemente svolgere il compito. Ne ha poi evidenziato l’elevato interesse militare, e la notevole rilevanza politica, perché, è una delle cose che quando sono andato a fare la verifica, sono andato a rileggere il documento – mi ricordo specificamente che mi è balzata agli occhi la carenza nella generazione della VJTF, che sarebbe *Very Joint Task Force*, le forze a più elevata prontezza, per quanto riguarda la componente militare, che è una delle cose su cui si sono dovute riconciliare adesso le Autorità della NATO quando c’è stata la crisi Russo – Ucraina....

Un documento che riguardava sempre l’Operazione *Sea Guardian* era molto tecnico e di natura tattico-operativa ... dava le frequenze, i nominativi radio... Cioè, elementi organizzativi molto specifici con cui lavorava quella specifica operazione.


Ancora, tra i documenti NATO di particolare valenza militare, ve ne era uno che riguardava la pianificazione di impiego di tutti gli assetti di *Early Warning* della Alleanza.

Si trattava di un documento che atteneva alla componente aerea e riguardava proprio la *schedula*, cioè la pianificazione di impiego di tutti gli assetti di *Early Warning* della NATO e, in particolare: “definiva le rotazioni e le capacità date dai vari paesi per i cosiddetti *Awacs*, cioè quegli aerei che sorvolano il territorio dell’Alleanza e che in qualche modo ne monitorizzano la sicurezza e la copertura dello spazio aereo. E lì c’erano inserite le rotazioni”.

Il teste [redacted] ha sottolineato che l'aspetto particolarmente rilevante di alcuni dei documenti esaminati erano proprio le c.d. rotazioni, ossia il piano delle turnazioni attraverso le quali i Paesi membri fornivano le loro forze aeree ovvero navali all'organizzazione militare dell'Alleanza Atlantica: cioè, sostanzialmente, le capacità che vengono conferite alla NATO vengono conferite da tutti o parte dei paesi membri, e lì ne vengono anche già stabilite le rotazioni. Quindi in qualche modo da alcuni di questi documenti era possibile desumere, risalire a chi fossero i paesi e quando davano eventualmente questi assetti navali... Quindi lì per esempio lei ci trovava scritto che il tal quadrimestre del tal anno - era triennale - l'Italia avrebbe dovuto dare determinati assetti. E da lì si poteva desumere a un occhio attento, a un professionista, da lì si desumeva anche sostanzialmente quali fossero le zone assegnate da parte di ogni paese.

Altro documento estremamente rilevante sotto il profilo militare, individuato dal Gen. [redacted] era quello molto puntuale che si riferiva all'Operazione di Generazione delle Forze: Ogni operazione, ogni cosa ha delle conferenze, cioè delle riunioni a livello semestrale o annuale, nelle quali viene chiesto alle varie nazioni di fornire il personale e le capacità: le navi, gli aerei, le unità delle Forze Armate varie, per fare quelle attività che sono previste. Lì, sostanzialmente, si diceva - quindi materialmente c'era scritto - chi dava cosa, quando e se ci fossero o meno degli eventuali gap.

Per quanto riguarda i documenti non prodotti dall'Alleanza, i testi [redacted] hanno riferito di avere esaminato un



documento recante la sigla CONFIDENTIAL REL USA FRME

(corrispondente evidentemente al documento descritto come reperto

O) dell'imputazione.

Si trattava di un documento originato dalla coalizione ANTI

DAESH, ossia una coalizione internazionale di tredici paesi che,

all'epoca, si occupava del contrasto al terrorismo internazionale di

natura jihadista nel Sahel e nel Maghreb.

Secondo quanto chiarito da [REDACTED] la classifica

CONFIDENTIAL equivale alla classifica riservatissimo, mentre la

sigla "REL" significa *releasable*, ossia rilasciabile; le sigle "USA" e

"FRME" indicano i Paesi cui il documento può essere distribuito che

sono, appunto: Stati Uniti e i Paesi - tra cui l'Italia- che aderivano a

detta coalizione la cui sigla era: FM.

Riguardo al contenuto, il teste [REDACTED] ha evidenziato che il

documento riguardava l'evoluzione di quella organizzazione e

veniva ipotizzata la possibilità di estendere la Coalizione alla

partecipazione di altri Stati e di ampliarne la sfera di azione in

ulteriori aree geografiche e in altri continenti ritenuti di particolare

pericolosità, sotto il profilo della minaccia terroristica.

Tra i documenti classificati, in ultimo, era presente un documento

prodotto dal Dipartimento Informazioni e Sicurezza (DIS),

classificato riservatissimo nazionale, di natura *Cyber*. Era stato

inviato dal DIS al III Reparto e, in particolare, all'Ufficio Direzione

Strategica di cui faceva parte il [REDACTED], Ufficio che si occupava,

per la parte Difesa, del modo in cui la Difesa contribuisse alla Difesa Cyber

Nazionale e si ipotizzava una architettura di sicurezza per quanto riguarda la componente cibernetica (cfr: dichiarazioni di [REDACTED] all'udienza del 21.06.22).

In merito a tale specifico documento - corrispondente al reperto Q) dell'imputazione-, ha riferito, all'udienza del 12.10.22, anche il teste [REDACTED] Dirigente del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) ed è stata acquisita una nota a sua firma.

In particolare, le nove foto che componevano detto documento riguardavano uno stralcio del resoconto di una riunione del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica del 28 gennaio 2021 che riguardava una progettualità in materia di comunicazioni tra strutture organizzative.

Il teste ha anche riferito che la struttura in via di progettazione avrebbe dovuto presiedere alle comunicazioni tra strutture governative, anche per la gestione di eventuali crisi, e metteva in collegamento tutti gli organi di sicurezza dei ministeri coinvolti. In considerazione delle tematiche afferenti alla sicurezza trattate, il documento fu classificato Riservatissimo atteso che la diffusione non autorizzata era idonea a arrecare un danno agli interessi essenziali dello Stato. Ha anche precisato che il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica era, all'epoca, un organismo interministeriale cui partecipava anche il Ministero della Difesa e che aveva la sua Segreteria presso il DIS. Attualmente, la struttura è stata trasferita presso l'Agenzia per la cybersicurezza, ma si tratta ancora di un documento del DIS poiché la documentazione in questione è rimasta custodita presso tale Dipartimento.



I testi [REDACTED] hanno poi riferito che, tra i documenti visionati, ve ne erano due che, seppure non classificati, contenevano elementi informativi di particolare valenza militare ovvero politico militare. Uno di questi documenti era una e-mail informale avente ad oggetto un mattinale, un brogliaccio dello Stato Maggiore della Marina Militare con il quale si dava conto di quali fossero e dove fossero dislocate le attività in corso nelle ultime 24 - 48 ore.

Si trattava di un documento ad uso esclusivo interno della Marina Militare Italiana, che non era di pertinenza del III Reparto, e, infatti, non era mai stato visionato dal [REDACTED]

Al riguardo, il teste [REDACTED] ha evidenziato che la rilevanza militare del documento deriva dal fatto che, pur essendo un documento di lavoro interno dello Stato Maggiore della Marina, e pur non recando classifica, conteneva informazioni rilevanti sulle attività della Marina Militare poiché riguardava *sostanzialmente gli ufficiali di servizio nella sala operativa, insomma in quel centro, che gestisce e che fa la fotografia di tutte le attività dello stato dell'arte della forza armata produceva ogni mattina ad uso interno esclusivo. ...non vi è nessun numero di protocollo...però, per le informazioni che sono in esso contenute, quindi qual è la disponibilità di assetti, in che condizioni sono, chi sono i comandanti, dove stanno andando, cosa hanno fatto, se ci sono delle carenze e quindi delle vulnerabilità, comunque era un documento che andava seguito con un minimo di tutela.* In proposito, anche il teste [REDACTED] ha sottolineato la natura *stravagante* del documento,

rispetto agli altri rinvenuti sul supporto sequestrato, in quanto non pertinente alle attività del III Reparto. Detto documento, corrispondente al reperto U) dell'imputazione, era rinvenuto nel notebook sequestrato presso l'abitazione di [REDACTED] e risulta scaricato come allegato di una mail, come meglio si illustrerà in seguito. Al riguardo il Col. [REDACTED] ha evidenziato che si trattava di un documento particolarmente utile per chi avesse interesse a conoscere gli impieghi e gli impegni della Marina Militare ogni giorno perché forniva *il punto di situazione fotografato ad horas degli impieghi marittimi della Marina Militare, nel senso che dà conto primariamente di come fa l'Italia a livello bilaterale, ...c'è la Libia, c'è qualcosa sul Libano; cosa fa in ambito europeo, cosa fa in ambito NATO e cosa di varie ed eventuali, quindi appoggi per esercitazioni nel Golfo Persico, quindi fotografa per bene la situazione riferita a cosa fa la Marina Militare giorno per giorno.*

Il secondo documento non classificato, è stato descritto dal Gen. [REDACTED] in questi termini: *...l'altro documento è invece un documento, mi passi il termine, anonimo perché sembra più un insieme di considerazioni su un'operazione che riguarda le linee di azione da intraprendere nei confronti della lotta globale allo stato islamico, parliamo ancora una volta di terrorismo internazionale, però non è contestualizzato in nessun tipo di documento, non si riesce ad evincere esattamente se è stato estrapolato da un documento, se è solamente un copia e incolla di informazioni che magari sono state prese da più documenti. Però anche quei contenuti e soprattutto di natura politico militare sono sensibili insomma.*

In ultimo, i testi hanno anche fatto riferimento ai sei documenti non



classificati, prodotti dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI), che non sono oggetto di questo procedimento militare, ma che assumono rilevanza- ancora una volta - a riscontro della riferibilità all'imputato della scheda SD e di tutti i documenti ivi contenuti. Invero, si tratta di documenti trasmessi al Capo del III Reparto in forza del suo ruolo di *Policy Director*, quindi di responsabile della politica militare del Ministero della Difesa. Secondo quanto precisato dal teste [REDACTED] tali documenti effettivamente attengono alla materia specifica dell'ufficio Direzione Strategica Sezione Analisi Strategica. Vale a dire sono dei *report* che danno conto di riunioni tenutesi o presso la NATO, anche con la partecipazione della rappresentanza italiana presso Washington, e che attengono a operazioni militari, che trattano argomenti del tipo: *la previsione della postura italiana rispetto alla NATO nel 2030, qual è l'esito di una riunione che aveva come focus principale la Russia, quindi la NATO rispetto all'espansionismo della Russia o viceversa*. Quindi sono tutti documenti che transitano all'interno dello Stato Maggiore della Difesa, ma sono originati da articolazioni del Ministero Affari Esteri e presentano una maggiore connotazione di politica militare.


Al fine di evidenziare la coerenza e pericolosità delle informazioni contenute nel complesso dei documenti rinvenuti sulla scheda SD, rinvenuta nella disponibilità di [REDACTED], vale anche richiamare il contenuto della deposizione del Vice Segretario Generale del MAECI, [REDACTED] in ordine a tali documenti

del MAECI. Questi ha riferito che, pur non essendo originariamente classificati (cinque erano *non classificati controllati*; uno era non classificato), dopo la vicenda dell'arresto di [REDACTED] fu deciso di attribuire a tutti la classifica Riservato perché il complesso delle informazioni che si ricavavano dalle sei comunicazioni su aspetti di rilievo di politica internazionale, che riguardavano i rapporti tra Stati e tra questi e organizzazioni internazionali, necessitavano di una adeguata tutela per evitare che fossero inserite in un circuito pubblico.

Orbene, scorta di tali risultanze, in ordine alla classifica, alla materia trattata ed alla tipologia delle informazioni presenti nei documenti rinvenuti sulla scheda SD sequestrata ad [REDACTED], non possono residuare dubbi in ordine, non solo alla natura classificata dei documenti stessi, ma anche in merito alla rilevanza militare e strategico-militare degli stessi, ed alla loro attinenza ai profili della forza, preparazione e difesa militare dello Stato, nei termini descritti dal te [REDACTED]

Si trattava, come evidenziato dai testi, di documenti che riguardavano missioni internazionali e, in generale, le attività delle Forze Armate italiane all'estero.

I documenti NATO, in particolare, originati dai vari comandi NATO riguardavano prevalentemente missioni e operazioni marittime e fornivano il quadro degli assetti organizzativi, delle forze impegnate, delle eventuali turnazioni tra i Paesi dell'Alleanza e, soprattutto, come rimarcato più volte, dei punti di debolezza e



delle criticità delle operazioni ovvero missioni in corso di svolgimento.

Nello specifico, il teste ██████████ ha spiegato che si trattava di documenti che non venivano chiesti dal III Reparto, ma erano trasmessi dalla NATO all'Italia, come agli altri Paesi membri dell'Alleanza Atlantica, ai fini dello studio e analisi dell'evoluzione di una determinata missione ovvero di un dato teatro operativo e delle eventuali criticità emerse, in modo che ciascun Paese potesse esprimere una valutazione, a livello nazionale, delle linee di indirizzo strategico e degli interventi correttivi ritenuti adottabili.

Alla luce di tali valutazioni si definivano gli impegni di natura militare di ciascun Paese, le operazioni e i piani di cooperazione internazionale.

Si trattava, pertanto, di documenti di rilevante interesse per l'organizzazione militare dell'Alleanza e per l'Italia, quale membro dell'Alleanza stessa, a livello operativo strategico, poiché contenevano notizie e valutazioni in ordine all'andamento di una determinata missione ovvero operazione (operazione *Sea Guardian*, *Standing Naval Forces*) e, che, in definitiva, evidenziavano la capacità dell'Alleanza - e dell'Italia - di fronteggiare elementi di criticità e di difendere se stessa o una porzione del suo territorio.

Significative le parole del teste ██████████ ... è evidente che nel momento in cui evidenzio la capacità o l'incapacità, o la presenza di alcune carenze nell'assolvere una determinata missione, io evidenzio una vulnerabilità di quella operazione, quella organizzazione nello svolgere,

nell'assolvere la sua funzione istituzionale.

Le criticità evidenziate in detti documenti NATO non potevano non riguardare profili di sicurezza anche dello Stato italiano, in quanto paese membro dell'Alleanza Atlantica, atteso *l'Italia ha assunto l'impegno, l'onere di fornire una parte delle capacità dei vari elementi organizzativi che la NATO pone in essere per la difesa del territorio dell'Alleanza.*

Peraltro, secondo quanto ulteriormente chiarito dal teste, nel caso specifico, alcune delle criticità segnalate riguardavano la regione sud dell'Alleanza Atlantica, quindi, evidentemente quella di maggiore rilievo per lo Stato, da un punto di vista sia della minaccia sia degli interessi nazionali.

Ha pure evidenziato che i documenti in questione avevano un contenuto concreto e *davano delle linee di tendenza molto chiare, individuando delle debolezze, soprattutto per quanto riguarda la componente marittima, e che alcune delle criticità individuate in detti documenti sono emerse anche in occasione della crisi Russa - Ucraina, quando la NATO si è vista costretta a porre rimedio e a sviluppare dei sistemi eccezionali, quindi al di fuori della normale routine di generazione delle forze, chiedendo alle Nazioni di dare capacità aggiuntive.*

Ancora più significativamente, con riferimento al pregiudizio derivante dalla loro divulgazione, ha affermato che le notizie contenute in detti documenti avevano sicuramente interesse strategico militare per la Russia perché recavano indicazioni in



merito ad alcune carenze endemiche che, per inciso, sono poi emerse chiaramente...quando c'è stata la crisi russo-ucraina. Alcuni degli elementi e delle decisioni che sono state prese dall'Alleanza per colmare dei gap erano immediatamente riconducibili e deducibili da quella tipologia di documenti.

§ 4. - IL RUOLO DELL'IMPUTATO PRESSO IL III REPARTO

SMD

§4a. - ADDETTO ALLA SEZIONE ANALISI STRATEGICA

Un aspetto di particolare rilevanza che contribuisce a chiarire ed inquadrare la natura e l'importante valenza delle informazioni contenute nei documenti presenti sulla scheda SD sequestrata - e che ne conferma la riferibilità al C.F. [REDACTED] è proprio l'attività svolta dal III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa e, all'interno di detto Reparto, dalla Sezione Analisi Strategica dove prestava servizio il Capitano di Fregata [REDACTED] quale addetto.

Tutti i documenti in questione, come già sopra anticipato, pur non essendo originati dal III Reparto, erano pertinenti all'attività dello stesso, ed infatti erano oggetto di pregressa conoscenza da parte del Gen. [REDACTED], che ne era a capo, in quanto a lui trasmessi per lo studio e la trattazione.

In termini generali, il III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa si occupa di politica militare e strategia. Secondo quanto chiarito dal Gen. [REDACTED] in particolare si occupava di definire le linee di indirizzo di politica militare ed operative della Difesa.


Più specificamente, detto Reparto non gestisce direttamente attività tattico-operative, che è una competenza del Comando Operativo di

Vertice Interforze, ma si occupa di pianificazione generale, di politica delle operazioni, di impiego dello strumento militare in termini ampi e, quindi *definisce la policy di impiego dello strumento militare* (cfr: dichiarazioni di [REDACTED]).

Sulla base delle indicazioni fornite dal teste [REDACTED], si è appreso che il III Reparto si articola in n. 5 Uffici - tra i quali l'Ufficio Direzione Strategica da lui diretto - che, a sua volta, è diviso in n. 4 Sezioni, tra cui la Sezione Analisi Strategica presso la quale era impiegato [REDACTED] in qualità di addetto dal 07.03.2018 (cfr. anche documentazione agli atti).

In proposito il Col. [REDACTED] Capo Ufficio Direzione Strategica del III Reparto SMD, ha chiarito: *il mio ufficio monitorava quelle che erano le potenziali aree di crisi nelle quali il nostro strumento militare potesse essere impiegato, quindi si definiva la policy di un eventuale impiego che poi una volta che fosse stata avallata dall'autorità politica diventava una operazione, a quel punto diventava competenza di chi si occupa poi operativamente della missione e quindi il Comando di Vertice, il Comando Operativo di Vertice Interforze* (cfr: verbale di udienza stenotipico del 12.12.2022).

Con particolare riguardo all'attività svolta dalla Sezione Analisi Strategica, il Ten. Col. [REDACTED], Capo della predetta Sezione e diretto superiore di [REDACTED] ha riferito che la stessa si occupa di politica delle operazioni, mediante l'analisi dell'andamento delle operazioni militari a livello strategico e non tattico operativo, finalizzato alla *definizione delle linee guida del livello*



strategico per l'impiego dello strumento militare nazionale in operazioni e missioni all'estero (cfr: verbale trascrittivo del 26.10.22).

Il teste Ten. Col. [REDACTED] addetto alla medesima Sezione di [REDACTED] con il quale condivideva la stanza n. 248 dello SMD, sentito all'udienza del 12.10.22, ha ulteriormente dettagliato i compiti svolti dalla Sezione Analisi Strategica, chiarendo che la stessa si occupava di monitorare l'andamento delle operazioni militari all'estero e che, in particolare, ogni addetto aveva la responsabilità di seguire l'evoluzione un particolare teatro operativo e di coadiuvare Comandanti nell'elaborazione delle linee di *policy* militare. Ha anche specificato che mentre lui si occupava principalmente delle attività delle forze armate nei Balcani, in Afghanistan e in Africa, il C.F. [REDACTED] prevalentemente, delle operazioni su cui insisteva la Marina Militare.


Quindi, rientrava nelle competenze degli addetti lo studio e l'analisi dei documenti che venivano prodotti man mano dai comandi delle operazioni militari in ordine all'andamento delle missioni, di cui dovevano quindi informare i superiori, per poi collaborare con questi ultimi alla elaborazione e stesura delle linee di *policy* nazionale sulla specifica operazione (cfr. dichiarazioni di [REDACTED]).

Significativamente, il teste [REDACTED] ha chiarito che il Comandante del III Reparto di SMD, svolge una doppia funzione: quale capo del III Reparto e quale *defense policy director*, ossia direttore politico militare per quanto riguarda le operazioni ...quindi

nella veste di Comandante del Terzo Reparto, lui dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e quindi lavoravamo i documenti che potevano avere a che fare con le operazioni in se, l'evolversi, l'aumento della forza, la diminuzione e via dicendo. In veste invece di defense policy director, il capo del Terzo Reparto riferiva al Ministro e quindi in quel caso producevamo o aiutavamo a produrre delle linee di policy nazionali sulla specifica operazione.

Ancora più significativamente, il Col [REDACTED] ha chiarito il ruolo della Sezione Analisi Strategica nell'ambito della Difesa e rispetto alla definizione delle linee di policy militare, evidenziando che la sua attività è finalizzata ad assumere decisioni in ordine alla presenza italiana nel contesto internazionale, e, segnatamente, in seno all'Alleanza Atlantica, all'Unione Europea e all'ONU, poiché è la Sezione deputata a raccogliere elementi informativi che consentano al Capo di Stato Maggiore di orientare il Ministro della Difesa sulle decisioni da assumere nell'ambito dell'Alleanza Atlantica ovvero delle altre Organizzazioni multinazionali.

Testualmente: la Sezione Analisi Strategica a grandi linee si occupa di predisporre i piani di contingenza in caso di crisi, di elaborare le pianificazioni di contingenza, di curare i rapporti internazionali con gli alleati e di mettere nelle condizioni il Capo di Stato Maggiore della Difesa di fare fronte alle interrogazioni parlamentari, La proiezione che la Difesa italiana ha all'estero a livello strategico, nel senso quando parliamo di piani di contingenza, della predisposizione degli assetti operativi in caso di potenziali crisi stiamo sempre parlando di un ambito a livello strategico



politico che si traduce poi nella partecipazione, nella volontà che l'Italia esprime di partecipare ad una alleanza. Quindi la sezione [redacted] era proprio deputata a mettere nelle condizioni il Capo di Stato Maggiore di rispondere affermativamente o negativamente alla partecipazione dell'Italia a un quadro di potenziale crisi, posso fare degli esempi come può essere la crisi libica, la crisi siriana, oggi la crisi ucraina. Insomma è quella sezione che si occupa di raccogliere tutti quegli elementi che consentono al Capo di Stato Maggiore della Difesa di suggerire al Ministro della Difesa che il governo italiano è opportuno che partecipi ovvero non è opportuno che partecipi alla missione internazionale.

Se ne desume che il [redacted] prestava servizio in un Reparto - e in una Sezione - che non è semplicemente delicato, ma nevralgico dal punto di vista della sensibilità delle informazioni che vi transitano, dei rapporti con la Difesa e, in generale, con le Organizzazioni internazionali.

Ed invero, il teste [redacted] in merito, ha riferito che, in quanto Reparto ritenuto maggiormente esposto al rischio di minacce spionistiche, era stato oggetto di particolari attività di prevenzione e sensibilizzazione del personale dipendente, che erano state svolte proprio dal [redacted] nella sua funzione di ufficiale alla Sicurezza designato di Reparto.

Dalle dichiarazioni di [redacted] inoltre, si ricava che il III Reparto era il primo interlocutore dell'Alleanza Atlantica *che utilizzava il III Reparto come punto di ingresso nazionale.*

In definitiva, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni degli

Ufficiali ivi impiegati, si tratta, invero di un Reparto che, attraverso i suoi Uffici e le sue Sezioni, segnatamente, la Sezione Analisi Strategica, "raccolge" documenti e informazioni in ordine all'evoluzione delle missioni e delle operazioni in cui è impegnata l'Italia, finalizzate a contribuire ad elaborare le linee di *Policy* della Difesa, in modo da orientare e consigliare gli organi di indirizzo politico in ordine alla *postura* dell'Italia nel contesto internazionale e, segnatamente, il Ministro della Difesa, dal punto di vista militare, nei rapporti con l'Alleanza Atlantica.

Ma ciò che assume rilevanza ai fini che qui occupano, ossia dal punto di vista della pericolosità della divulgazione, non sono (solo) i documenti di indirizzo strategico che vengono elaborati dalla Sezione e poi dal Reparto, ma - evidentemente - gli elementi informativi contenuti nei documenti NATO e di altre organizzazioni internazionali che ne costituiscono il presupposto, e che forniscono il quadro degli assetti organizzativi, delle forze dispiegate, delle attrezzature impiegate e, soprattutto, delle eventuali criticità di tali elementi - sicuramente attinenti alla forza, preparazione e difesa militare dello Stato-.

Invero, i documenti NATO in questione (es. *Early Warning*, *PMR*, *Risk Assessment*) che venivano inviati da tale Alleanza per consentire agli Stati membri di esprimere una valutazione di politica nazionale, alla luce di quanto emerso, si fondavano su elementi informativi, relativi a singole missioni o teatri operativi, che attenevano alla forza, preparazione e difesa militare della NATO e, quindi anche



dell'Italia. Riguardavano, invero, la organizzazione, la idoneità, la capacità di svolgere una determinata missione, nel senso chiarito dal

[REDACTED]

Al riguardo, quest'ultimo ha precisato che il III Reparto non ha la gestione dell'attività tattico operativa e non segue puntualmente l'andamento delle missioni, ma si occupa delle stesse proprio se emergono carenze o criticità: *non seguo nel dettaglio (le operazioni) a meno che quel dettaglio non divenga di interesse politico militare. Se manca una nave, oppure un'organizzazione dovrebbe avere quattro navi e ne ha una, allora io questo lo so!*".

Nell'ambito del Reparto, vale a questo punto ribadire, la Sezione che si occupava specificamente di monitorare l'andamento delle operazioni militari all'estero, mediante l'analisi dei documenti descritti quali per esempio proprio i *Periodic Mission Review* o i *Risk Assessment*, per poi contribuire ad elaborare linee di indirizzo politico strategico, era la Sezione Analisi Strategica presso cui prestava servizio [REDACTED] i documenti trattati dalla Sezione, hanno ad oggetto proprio questa tipologia di informazioni, da valutarsi segrete, a prescindere dalla formale classifica attribuita e sicuramente afferenti ai tre profili evidenziati.

Sul punto, il Generale [REDACTED] ha anche precisato che, in qualità di addetto di Sezione, [REDACTED] contribuiva alla determinazione della postura nazionale *per quanto attiene per esempio alla partecipazione di tutti gli strumenti NATO, quindi il contributo che l'Italia dava alla NATO, oppure le valutazioni sulle nostre operazioni o il nostro contributo*

nazionale alle operazioni. La generazione di alcuni strumenti, come la VJTF

Maritime, quindi la componente marittima, le cosiddette Standing Naval

Forces di cui vi ho dato cenno prima, l'Operazione Sea Guardian...

...Quindi li riceveva, ne faceva una valutazione, ne faceva valutazione di

carattere nazionale, dopodiché preparava delle note per la catena di

comando, per me, e, a seconda della tipologia di decisioni che c'erano da

prendere, veniva poi interessata l'Autorità del livello più corretto; oppure

preparava documenti di pianificazione strategica. In che cosa consiste?...

Alla luce delle indicazioni di natura politica e di natura militare, noi

definivamo gli impegni di natura militare, le operazioni, i piani di

cooperazione, tutte queste cose qui, e sulla base di questi venivano anche lì

redatti degli specifici documenti, dei quali la Sezione, come dire, era parte,

era una delle Sezioni che si occupava di fare questo).

Il contenuto dei documenti descritti dai testi appare perfettamente

coerente con l'attività svolta dalla Sezione in cui prestava servizio il

██████████ anche sotto il profilo dello specifico settore navale cui
afferivano.

In proposito, tutti i testi sopra menzionati hanno sottolineato come,

nell'ambito della Sezione, il ██████████ si occupasse prevalentemente,

anche se non in modo esclusivo, di *capacità militari relative al dominio*


navale, atteso che, in ragione della sua esperienza e formazione quale

Ufficiale della MM, gli venivano affidate soprattutto le operazioni

navali in cui era impegnata l'Italia.

In relazione alla rilevanza delle informazioni e dell'attività svolta, il

III Reparto - come pure la Sezione Analisi Strategica - trattava



prevalentemente materiale classificato, anche delle più elevate classifiche, come è, necessariamente, quello che riguarda le attività della NATO. Sempre il Gen. [REDACTED] ha riferito che il 90% della documentazione trattata dal III Reparto ha natura classificata e quasi tutti gli uffici sono aree ad elevata sicurezza per la trattazione di documentazione classificata ad alto livello.

§ 4b.- UFFICIALE ALLA SICUREZZA DESIGNATO DI REPARTO

All'incarico di addetto alla Sezione Analisi Strategica, il [REDACTED] sommava quello di Ufficiale alla Sicurezza designato del III SMD, incarico conferitogli in data 09.07.18 (cfr: atto di nomina acquisito all'udienza del 21.06.22), e in relazione al quale aveva una dipendenza funzionale dal Capo del II Reparto (RIS), che è il responsabile dell'Organizzazione Centrale di Sicurezza, nel caso di specie il Gen. D. S. [REDACTED]

Allo scopo di definire i compiti di detta figura, occorre fare una breve digressione in merito alla Organizzazione di Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa secondo quanto risulta dal Regolamento Interno di Sicurezza SMD, acquisito agli atti, e dalle testimonianze rese sul punto.

Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa la responsabilità della sicurezza in generale e della tutela delle informazioni classificate, in particolare, compete al Capo di Stato Maggiore della Difesa che delega tali funzioni al Capo del II Reparto (appunto, Reparto informazioni e Sicurezza, nella specie il Gen. [REDACTED] il quale

assume, dunque, l'incarico di "Ufficiale alla Sicurezza" dello SMD, nonché di capo della Organizzazione Centrale di Sicurezza (OCS) dello SMD e degli Enti interforze, nazionali e internazionali, che fanno parte ovvero sono alle dipendenze dello SMD.

Al fine di svolgere i compiti di direzione, coordinamento e controllo connessi a detto incarico, il Capo del II Reparto si avvale della Organizzazione di Sicurezza che è un'articolata struttura di uomini e mezzi, con la la precipua finalità di proteggere le informazioni classificate (la cui struttura e compiti sono dettagliati nel predetto regolamento, parte I, pag 2).

In particolare, da tale Organizzazione Centrale dipendono 124 Organizzazioni periferiche di Sicurezza (OPS), istituite nell'ambito dei singoli Reparti/Comandi/Enti/Uffici dell'area interforze per la gestione delle informazioni classificate.

Pertanto, in ogni Reparto vi è un'Organizzazione periferica di Sicurezza (OPS) della quale è responsabile il Capo Reparto, il quale, a sua volta, per svolgere tali funzioni, provvede alla nomina di varie figure incaricate di compiti relativi alla Sicurezza, segnatamente, dell'Ufficiale alla Sicurezza designato di Reparto.

Secondo quanto efficacemente chiarito dal Gen. [REDACTED] il III Reparto costituisce una di queste 124 organizzazioni periferiche di sicurezza che, a sua volta è, nel piccolo, un clone dell'Organizzazione Centrale di Sicurezza; nell'ambito della OPS del III Reparto, il Capitano di Fregata [REDACTED] era l'Ufficiale alla Sicurezza designato, il braccio operativo, il responsabile di questa organizzazione.



Ancora più esplicitamente, il Gen. [REDACTED] ha spiegato ruolo e funzioni di tale figura: allora [REDACTED] era... il mio clone: io sono l'Ufficiale alla Sicurezza di livello superiore, lui era l'ufficiale alla Sicurezza designato, questa era la nomenclatura esatta di questa organizzazione periferica. Quindi...anche lui era responsabile per la direzione, coordinamento e controllo degli uomini alle sue dipendenze per seguire questo specifico aspetto. Era responsabile per l'organizzazione materiale, la redazione di un documento che per noi è fondamentale... il Regolamento interno di sicurezza che dice chi deve fare che cosa e come le informazioni classificate devono essere ricevute, eventualmente distribuite, conservate e trasmesse a chi ha titolo all'accesso. Gestiva anche lui la sensibilizzazione del personale alle sue dipendenze, una sensibilizzazione che, da legge, è prevista da effettuare semestralmente, anche con documentazione certa di chi ha partecipato a queste riunioni di sensibilizzazione e di quanto è stato discusso. Era responsabile per la gestione delle liste di accesso, cioè di chi aveva titolo ad entrare nelle aree riservate e di chi aveva titolo a mettere mano ai documenti ed era responsabile anche di attività ispettiva all'interno della sua organizzazione, su mia delega e mio mandato, laddove io non potessi farla per concomitanti impegni. [REDACTED] era insomma) una delle mie lunghe mani nell'ambito del III Reparto.


Gli specifici compiti assegnati all'Ufficiale alla Sicurezza designato sono poi elencati nel Regolamento interno di Sicurezza menzionato e nei documenti allegati all'atto di nomina, in base al DPCM 6/11/2015 n. 5:

1) Delegato dal Capo Reparto nell'esercizio dei compiti e delle

funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da Segreto di Stato. In particolare svolge compiti di direzione, coordinamento, controllo, nonché attività ispettiva e di inchiesta in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, nell'ambito del III Reparto.

- 2) Si avvale del Capo della segreteria di sicurezza e/o "Ufficiale di Controllo", coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti classificati.
- 3) Si avvale dell'"Ufficiale alla Sicurezza Fisica", qualora la trattazione di informazioni classificate o coperte da Segreto di Stato comporti l'utilizzo di sistemi COMSEC o CIS: Ufficiale COMSEC e Ufficiale alla Sicurezza CIS;
- 4) Coordina e controlla anche le articolazioni di Reparto nella gestione dei NOS;
- 5) redige il Regolamento Interno di Sicurezza di Reparto;
- 6) Cura gli adempimenti in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate o coperte da Segreto di Stato;
- 7) Cura l'indottrinamento semestrale alla sicurezza di tutto il personale di Reparto;
- 8) Cura l'aggiornamento delle liste di accesso del personale di Reparto.

Da quanto esposto si evince che l'Ufficiale designato alla Sicurezza è una figura centrale nell'organizzazione di sicurezza del Reparto e



che allo stesso sono attribuiti una serie di rilevanti compiti di responsabilità attinenti alla tutela delle informazioni riservate, sia come partecipazione alla elaborazione delle procedure per la loro trattazione, sia come controllo della corretta attuazione delle stesse, sia come prevenzione dei potenziali rischi di violazione, attraverso le attività di sensibilizzazione del personale.

Sono stati acquisiti in atti i verbali di autoispezione alla sicurezza eseguiti da [REDACTED] quale Ufficiale alla Sicurezza designato (cfr. documentazione prodotta all'udienza del 21.06.2021).

Da ciò consegue, evidentemente, la estrema delicatezza e la natura fiduciaria dell'incarico di Ufficiale alla Sicurezza. In merito, il teste [REDACTED] ha sottolineato che la normativa impone di verificarne l'esperienza nel settore, la fedeltà dimostrata alle istituzioni, l'alto senso di riservatezza, oltre alla necessaria abilitazione di sicurezza (NOS).

Nel caso di specie, il [REDACTED] era titolare di un nulla osta di segretezza del livello più elevato ed era stato nominato Ufficiale alla Sicurezza designato dal precedente Capo del III Reparto e riconfermato dal successore, [REDACTED] (cfr. dichiarazioni di [REDACTED]).

Da quanto esposto, emerge che l'imputato lavorava in un settore sicuramente delicato dello SMD e ricopriva un secondo incarico ancora più delicato e nevralgico rispetto alla gestione e trattazione del materiale classificato del Reparto, in relazione al quale aveva una dipendenza funzionale dal Capo

dell'Organizzazione della Sicurezza.

§ 5. - MODALITA' DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

CLASSIFICATA

L'inquadramento del ruolo e degli incarichi rivestiti dall'imputato all'interno del III Reparto SMD consente ora di affrontare la questione, più volte posta dalla Difesa, circa la possibilità dello stesso di accedere alla documentazione classificata, circostanza che lo stesso imputato, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 09.02.23, ha negato.

Ed invero, segnatamente per i documenti a carattere digitale, tale impossibilità era argomentata sulla base della circostanza, effettivamente accertata, che lo stesso, pur essendo titolare del massimo livello di NOS, non disponeva di un account personale che gli consentisse di accedere alle reti classificate della Difesa, né della carta elettronica della Difesa (CMD) per poter entrare nelle aree riservate del Reparto, dove erano allocati i terminali collegati con la rete classificata.

Orbene le risultanze processuali sul punto hanno dimostrato inequivocabilmente che l'imputato avesse titolo e abbia effettivamente avuto accesso alla documentazione classificata, anche in considerazione del ruolo e degli incarichi ricoperti dall'imputato nell'ambito del III Reparto SMD che comprovano che lo stesso, nella sua quotidiana attività, trattava e *maneggiava* materiale classificato, anche delle più elevate classifiche, sia nazionale, che internazionale e, segnatamente, NATO.



Tale sala di monitorizzazione è chiusa con porta blindata e l'accesso è consentito solo ai militari che hanno titolo e sono "autorizzati", ossia inseriti in appositi elenchi del personale avente titolo - c.d. liste di accesso che venivano redatte a cura dell'Ufficiale alla Sicurezza designato, ossia lo stesso imputato [REDACTED] che sono "abilitati" ad accedere mediante la propria carta elettronica del Ministero della Difesa (CMD). Si tratta di un'area sorvegliata costantemente dal personale della Segreteria di Sicurezza - di cui *si avvale* l'ufficiale alla sicurezza per svolgere i suoi compiti (cfr. regolamento di sicurezza) - , dove l'ingresso - vietato con apparecchi telefonici e con qualsiasi altro strumento atto alla riproduzione di immagini - può avvenire mediante inserimento del codice di accesso o suonando al citofono per farsi aprire dal personale ivi impiegato.

Per l'accesso ai computer "classificati" è necessario l'inserimento di un account (credenziali e password) classificato, di cui [REDACTED] era sprovvisto, come era sprovvisto della carta elettronica della Difesa.

E tuttavia, l'istruttoria svolta ha indiscutibilmente dimostrato che [REDACTED] pur non essendo in possesso delle credenziali per l'accesso alla rete classificata, non solo aveva pieno titolo e possibilità di accedere alla documentazione classificata, anche a carattere telematico, ma "doveva" accedere ai sistemi classificati della Difesa, in quanto funzionale al suo incarico di addetto alla Sezione Strategica, per quanto detto al paragrafo precedente, nonché alle attività connesse ai suoi compiti di responsabile in materia di



sicurezza, come sopra ampiamente descritti.

Sul punto, è stato estremamente esplicito il [REDACTED] che ha riferito: *Ora nel caso specifico di [REDACTED] Diciamo che [REDACTED] aveva due elementi: il primo era addetto di Sezione. Quindi, diciamo, era un Ufficiale che era parte di questa Sezione, l'ufficio che si occupa per l'appunto della pianificazione e della elaborazione della strategia. Lui se ne occupava soprattutto dal punto di vista navale. [REDACTED] però era al tempo stesso anche ufficiale addetto alla sicurezza, perché per ogni organizzazione, nel caso specifico il mio Reparto, il Terzo Reparto, esiste un ufficiale addetto alla sicurezza, che ha una dipendenza tecnica dal Generale Mannino, cioè dalla Autorità Delegata di Sicurezza. E sono coloro che si occupano per l'appunto di verificare che siano seguite le norme previste per la consultazione, la tenuta ed il rilascio dei documenti. Quindi, nel caso specifico del [REDACTED] diciamo che lui aveva sicuramente accesso ai documenti della sua Sezione, quelli che trattava in virtù dell'incarico che ricopriva. E devo dire che i documenti che io ho visto, quei famosi 19 documenti, erano documenti che potevano essere nella disponibilità del [REDACTED] teso il tipo di incarico che faceva. [REDACTED], come le accennavo, poteva di fatto vedere ogni documento classificato che arrivava al Reparto, in quanto ufficiale addetto alla sicurezza. Cioè, lui aveva un ruolo tecnico, indipendentemente dai contenuti del documento, di accertarsi che gli stessi fossero trattati correttamente e coerentemente.*

Il teste [REDACTED] ha chiaramente riferito che [REDACTED] poteva avere visione di documentazione fino al livello Segreto, essendo in possesso di un NOS del livello più elevato e che l'accesso

alla documentazione classificata era necessaria per l'espletamento del suo duplice incarico ...*ma d'altronde, come Ufficiale addetto alla Sicurezza...altrimenti non avrebbe potuto svolgere quell'incarico se non avesse avuto la possibilità di prendere visione di quei documenti...*

E ancora, con riferimento alle modalità di accesso ai sistemi informatici classificati ubicati nelle Aree Riservate: *lì potevano accedere solo le persone autorizzate... è una stanza apposita, con porta blindata, con codice di accesso e al di fuori è proprio scritto chi sono le persone abilitate ad accedere in quella stanza. Nello specifico, il Capo reparto, cioè io, il Vice Capo Reparto, con delega a quella specifica area, poi c'era l'Ufficiale alla Sicurezza, quale responsabile della sicurezza del Reparto... quindi [redacted] in qualità di Ufficiale alla sicurezza... poteva entrare, accedere e vedere...lui aveva titolo sia ad accedere, a prendere visione ed aveva titolo ad effettuare controlli... per verificare la correttezza della trattazione del documento. Quindi se, per esempio, un documento fosse correttamente protocollato oppure no; se qualcuno avesse violato qualche norma. Lui aveva titolo a fare tutto questo.*

E ancora il [redacted]...*prima ho dichiarato le modalità, le varie modalità di accesso e ho anche specificato che nel caso [redacted] quale Ufficiale addetto alla Sicurezza, lui aveva sostanzialmente accesso a tutti i documenti di natura riservata e non, ma soprattutto di natura riservata del reparto proprio in relazione alla sua natura. Per fare questo lui non aveva necessità di una tracciabilità. Lui si poteva recare tranquillamente all'interno del Punto di Controllo e, senza che ciò richiedesse un'annotazione specifica su uno specifico documento di natura cartacea o di*



natura elettronica, lui poteva prendere visione ad esempio del registro di protocollo o poteva prendere visione del documento.

Le modalità, in concreto, con cui [REDACTED] poteva consultare la documentazione sui sistemi classificati che richiedevano l'inserimento di idonee credenziali, è stata illustrata dal teste della Difesa, Lgt. [REDACTED] addetto alla Segreteria di Sicurezza del III Reparto SMD, quale Ufficiale di controllo CIS, che ha chiarito che ciò avveniva utilizzando l'account classificato degli operatori in servizio presso le Aree Riservate, che gli veniva concesso in forza della sua qualità di Ufficiale alla Sicurezza e della fiducia accordatagli.

Testualmente: Allora il Comandante [REDACTED] non avendo un account di posta classificata, se, facciamo l'esempio, nella mia postazione classificata ricevevo documentazione di interesse del Comandante [REDACTED] per disposizioni veniva chiamato il [REDACTED] veniva informato che era arrivato un documento a lui di interesse e lui ci diceva di visionarlo o di stamparlo direttamente. Poteva accedere all'area, non ovviamente con la propria tessera magnetica abilitata, ma semplicemente suonando, però poteva entrare tranquillamente essendo Ufficiale alla Sicurezza di reparto, quindi era autorizzato comunque a entrare in queste aree. Quindi visionava o al terminale o ci diceva direttamente di stampare il documento...lui non poteva entrare arbitrariamente nella stanza, nelle aree riservate, doveva bussare, suonare e quanto altro, veniva quindi fatto accomodare all'interno e se aveva necessità di visionare documentazione perché chiamato, perché lui faceva una richiesta specifica di vedere un documento che doveva essere

arrivato su un sistema classificato chiedeva all'operatore di aprire il suo proprio account e far visionare il documento.

... Normalmente l'operatore apriva il documento ricercato dal richiedente, ciò non toglie che se poi il richiedente diceva: "Ho necessità di visionare qualche altro documento" accedeva magari anche all'archivio e apriva altri documenti.

Quindi una volta che aveva avuto l'accesso ad un PC classificato, poteva visionare tutto l'archivio ivi presente e l'operatore rimaneva nella stanza per eventuale supporto.

Il teste [REDACTED] ha anche escluso che [REDACTED] dovesse dimostrare l'interesse o alla necessità di conoscere (c.d. *need to know*) per consultare la documentazione classificata; invero, se l'ufficiale alla sicurezza in particolare diceva che doveva visionare un documento che aveva necessità di lavorarci, non penso che era un problema, gode della massima fiducia l'ufficiale alla Sicurezza designato, ha una abilitazione di sicurezza elevata, quindi il top, il massimo, aveva la massima fiducia da parte dell'operatore che non facesse cose strane con il suo account.

Il teste ha, inoltre aggiunto che, in taluni casi, sempre nella sua qualità e per la sua appartenenza alla Organizzazione di Sicurezza, veniva consultato al fine di individuare l'Ufficio o la Sezione competente alla trattazione di un determinato documento.

In proposito, si vuole solo aggiungere che il PCN o sala di monitoraggio era parte di quella medesima Organizzazione periferica di Sicurezza di cui [REDACTED] era la figura cardine e il responsabile e che per svolgere i suoi compiti, si avvaleva di tale



struttura, come previsto dal punto 2) del regolamento di Sicurezza sopra richiamato.

In definitiva, il [REDACTED] poteva consultare in maniera diretta ed autonoma la documentazione classificata di natura cartacea, sia quella a lui assegnata quale addetto di Sezione, sia quella che intendeva esaminare quale Ufficiale alla Sicurezza.

Quanto alla documentazione pervenuta a livello elettronico, l'accesso alla rete classificata informatica era consentito a [REDACTED] dagli operatori in servizio nelle aree riservate, mediante l'utilizzo delle credenziali in loro possesso, che venivano concesse in ragione del suo incarico che gli permetteva di sovrintendere e supervisionare tutte le attività e le procedure attinenti alla tutela delle informazioni classificate e di collaborare anche -unitamente e/o alternativamente ai Capi Ufficio/Sezione - alla valutazione sulla distribuzione/assegnazione della documentazione classificata tra le varie Sezioni.

Evidentemente, se la visualizzazione avveniva solo per via telematica, dell'accesso non rimaneva alcuna traccia informatica, perché fatto mediante un account di altri.

Conseguentemente non è possibile, in alcun modo, verificare le circostanze di tempo degli "accessi" fatti da [REDACTED] alla documentazione informatica classificata e il tipo di documenti visionati, mediante verifica dei registri di LOG, né la corrispondenza tra i documenti presenti sulla scheda SD e i documenti informatici consultati da [REDACTED] ciò che ha costituito oggetto di istanze difensive

al Tribunale e di reiterate domande ai testi, considerato che i registri indicati indicano gli accessi effettuati del titolare delle credenziali che non può essere [REDACTED]

Dall'istruttoria è pure emerso che per la consultazione dei documenti informatici, non era necessaria la compilazione di alcun registro. Solo in caso di richiesta di stampa - che avveniva mediante stampante "classificata"-, doveva essere annotata la consegna del documento e la sua successiva restituzione in apposito registro di protocollo.

E tuttavia, la verifica dei registri suddetti al fine della verifica di corrispondenza tra i documenti stampati da [REDACTED] e quelli presenti sulla scheda SD, non appare necessaria ovvero utile, in ragione di quanto argomentato in ordine al suo incarico, ai suoi poteri di controllo in materia di sicurezza che, di fatto, gli consentivano di visionare tutta la documentazione classificata del Reparto, anche senza formalità e, quindi, senza rendersi tracciabile.

Il fatto che, contrariamente a quanto dichiarato, l'imputato abbia fatto accesso a documentazione classificata risulta da tutte le circostanze e gli elementi probatori esposti, nonché dalle dichiarazioni del Ten. Col. M. [REDACTED] all'udienza del 19.01.23, che ebbe a presiedere la Commissione Amministrativa nominata al fine di verificare il danno conseguente alla dispersione informativa correlata ai fatti per cui si procede. Questi ha riferito nell'ambito di tale inchiesta, fu fatta una verifica sul tipo di documentazione di cui l'imputato aveva chiesto la stampa, nell'anno



precedente: la stessa è stata analiticamente indicata in apposito elenco e si trattava di materiale classificato.

In termini più generali, ritiene, dunque, questo Tribunale che siano del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dall'imputato e che dall'istruttoria svolta emerga indiscutibilmente che [REDACTED] quale figura cardine dell'Organizzazione di Sicurezza, poteva accedere e, di fatto, accedeva a tutto il materiale classificato/qualificato che intendeva visionare per lo svolgimento dei suoi compiti di direzione e controllo della trattazione del materiale classificato.

Ma vi è di più.

Dalle deposizioni testimoniali è emerso che durante il periodo in contestazione, nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, erano state adottate disposizioni dirette a consentire la presenza di una sola persona alla volta all'interno dei singoli uffici e, segnatamente, nella sala di monitoraggio. Sicchè l'imputato, una volta entrato in detta area riservata, aveva sicuramente la possibilità di visionare e fotografare, indisturbato, i documenti oggetto dell'imputazione.

Inverosimile e indimostrabile risulta, sotto questo profilo, la prospettazione difensiva secondo cui gli operatori del PCN rimanessero in posizione ravvicinata per sorvegliare la sua attività in tale area riservata, per tutto quanto esposto in merito al suo ruolo, anche di controllo, rispetto al personale addetto alla sicurezza.

§ 6. GLI ACCERTAMENTI TECNICI SUI DISPOSITIVI

SEQUESTRATI.

RIFERIBILITA' ALL'IMPUTATO DELLA SCHEDA SD MICRO SEQUESTRATA

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che molteplici ed articolati sono stati gli accertamenti tecnici svolti sui dispositivi informatici sequestrati allo scopo di ricostruire cronologicamente le condotte attribuite all'imputato, antecedenti l'arresto, ed al fine di riscontrare la riconducibilità a quest'ultimo della scheda micro SD rinvenuta nella disponibilità di [REDACTED]

Sotto tale ultimo profilo e ancor prima di procedere alla disamina degli accertamenti espletati, giova evidenziare che, a parere del Tribunale, le già riferite evidenze probatorie appaiono sufficienti e idonee a ricondurre in via logica la provenienza della scheda Micro SD dall'imputato.

Basti pensare alle modalità di confezionamento e di occultamento della scheda SD, inserita all'interno di un bugiardino inserito nella scatola del relativo farmaco CRESTOR, corrispondenti a quelle monitorate dalle telecamere in data 25.03.21 - che evidentemente dovevano consentire, già a quella data, al [REDACTED] di poter uscire dagli uffici SMD eludendo eventuali controlli - ed a quelle utilizzate per occultare la somma di denaro rinvenuta nell'abitacolo della vettura dell'imputato.

Non vi sono dubbi in ordine al fatto che il supporto informatico sia stata consegnato al cittadino russo dall'imputato, in cambio di denaro, verosimilmente all'interno dell'abitacolo dell'autovettura,



pur se lo scambio non è caduto sotto percezione visiva della P.G. operante.

In tale senso appaiono pure decisive le programmate circostanze e modalità dell'incontro, sicuramente clandestino tra i due soggetti, e gli accorgimenti adottati al fine di non destare sospetti, quali il complesso itinerario, con ogni evidenza, programmato per incontrarsi in luoghi pubblici e trafficati (parcheggio, supermercato), dove i loro movimenti potevano passare inosservati; nonché la certa sussistenza in capo ad [REDACTED] proprio per sua qualità di agente diplomatico di un paese estraneo all'Alleanza, dell'interesse a conoscere le informazioni contenute nella scheda SD.

Pertanto, gli ulteriori dati derivanti dall'analisi e dagli accertamenti tecnici sui dispositivi sequestrati vanno ad aggiungersi ed a riscontrare gli altri elementi disponibili e di sicura e univoca valenza probatoria.

Come già accennato, nella immediatezza dell'arresto, veniva effettuata la perquisizione informatica della scheda micro SD sequestrata a [REDACTED] consistita nell'acquisizione del contenuto informativo del supporto informatico.

Il teste [REDACTED] ha riferito che detta perquisizione veniva espletata mediante lo strumento ad uso forense *Cellebrite ufed*, mediante il quale è stato realizzato un *forensic container*, quindi un contenitore di dati immodificabile del quale è stato calcolato il codice hash (una sorta di sigillo che garantisce l'immutabilità e l'immodificabilità informatica), che è stato parimenti riportato nel

verbale di perquisizione informatica. Al tempo stesso è stata effettuata una *hash list* di tutti i file prodotti dallo strumento *Cellebrite ufed*, e anche il codice *hash* di questa *hash list* è stato riportato nel verbale di perquisizione informatica. In data 10 aprile 2021 la Difesa e il consulente tecnico hanno potuto verificare l'*hash* del *forensic container*, avente ad oggetto il contenuto informativo della scheda Micro SD e la corrispondenza dell'*hash* a quello riportato nel verbale, ossia la concordanza dei sigilli virtuali apposti a garanzia dell'integrità e immutabilità dei file.

Il giorno dell'arresto venivano pure sequestrati tutti i dispositivi informatici rinvenuti nell'abitazione e nell'ufficio del C.F. [REDACTED] e specificamente elencati nei verbali di perquisizione e sequestro del 30.03.21 acquisiti agli atti del dibattimento.

In data 26.05.21 si procedeva ad accertamenti tecnici con le modalità di cui all'art. 360 c.p.p., sui sistemi informatici sequestrati, alla presenza dei difensori e del CT nominato dalla Difesa, [REDACTED]

[REDACTED] finalizzati alla realizzazione di copia forense dei dispositivi informatici, il cui contenuto veniva duplicato su adeguati supporti (cfr. verbale di accertamenti tecnici non ripetibili del 26/27 maggio 2021).

Tale attività tecnica veniva svolta dal Lgt. [REDACTED] effettivo al Reparto Indagini telematiche del ROS, nominato quale consulente dalla Procura - unitamente al Car. Sc. [REDACTED] esclusivamente per procedere a tale acquisizione di copia forense.

L'attività di successiva analisi del contenuto informatico dei



dispositivi sequestrati è stata operata dal già menzionato M.llo

██████████, in servizio alla Sezione Informatica del Reparto Antiterrorismo del ROS, il quale si è occupato della parte tecnico-informatica delle indagini svolte a carico di ██████████ in relazione alle sue specifiche competenze nel settore informatico, come dallo stesso rappresentate e che lo rendono, a giudizio del Tribunale, assolutamente attendibile nelle sue valutazioni.

Il teste ha riferito di avere svolto un'analisi incrociata del contenuto dei file presenti sulla scheda micro SD con le risultanze delle videoriprese acquisite presso SMD e con tutti gli altri dati tecnici a disposizione e provenienti dagli eterogenei sistemi informatici, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato.

I dispositivi che si sono rivelati utili a tal fine sono:

- il telefono SAMSUNG S9, rinvenuto nella camera da letto matrimoniale dell'abitazione di ██████████
 - il computer portatile, notebook marca HP, rinvenuto presso il soggiorno dell'abitazione ██████████
 - il PC rinvenuto nell'ufficio e in dotazione al ██████████ del tipo desk top HP Compaq Pro 6300 ██████████
- tutti dispositivi sicuramente nella disponibilità di ██████████ ed a lui attribuibili.

Per quanto riguarda il SAMSUNG S9, lo stesso era rinvenuto, spento e privo di *sim card*, ma la certa riferibilità al C.F. ██████████ emergeva oltre che dal luogo di rinvenimento, dal contenuto informativo dello stesso come appresso si dirà, oltre che dalla circostanza che nello

stesso era stata inserita una *sim card*, sicuramente a lui in uso.

Sul punto, il teste [REDACTED] ha riferito che dagli accertamenti svolti emergeva, infatti, che detto smartphone era stato associato a due distinte SIM Card: una intestata a [REDACTED] figlia dell'imputato; l'altra intestata al Centro Telecomunicazioni e Informatica MM e rinvenuta all'interno dell'apparecchio cellulare Huawei P 10 lite, a sua volta oggetto di accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p., trovato in possesso dell'imputato all'atto dell'arresto e quindi sicuramente a lui riferibile.

Risultavano presenti anche i tre account: [REDACTED] e [REDACTED]

Un primo elemento di collegamento tra la micro SD ed il cellulare SAMSUNG S9 è stato individuato nella provenienza delle foto rinvenute sulla scheda SD da un apparecchio telefonico della stessa marca e modello di quello sequestrato; parallelamente, altro elemento di compatibilità era che in detto apparecchio telefonico risultava essere stata inserita una scheda micro SD di otto gigabyte che era di capacità identica a quella rinvenuta nella disponibilità di [REDACTED]

In ordine a tale ultimo aspetto, il teste ha precisato che convenzionalmente viene indicata come una scheda da otto gigabyte, per rendere al consumatore più facile la memorizzazione del dato, ma in realtà, nel caso di specie, la scheda sequestrata aveva una capacità di 7,818.134.080 gigabyte, e una scheda SD di identica dimensione risulta essere stata inserita nell'apparecchio SAMSUNG



S9.

Con riferimento ai dati tecnici che consentivano di accertare la provenienza delle foto da analogo modello di SAMSUNG S9, [REDACTED] ha evidenziato che i file presenti sulla scheda SD, corrispondenti ai 181 scatti fotografici in formato jpeg, sono *nominati* dal sistema operativo Android -utilizzato dal telefono in questione - mediante riferimento alla data e ora dello scatto, e che nei dati EXIF (metadati) sono presenti ulteriori informazioni, come la tipologia di dispositivo che ha scattato la foto e, appunto, la data e ora dello scatto.

In proposito, ha precisato che i metadati sono dei dati a corredo del file che ne costituiscono *una sorta di carta di identità* e, in particolare, forniscono l'indicazione della data di creazione del file ossia, nel caso di specie, della data e ora in cui è stata registrata la foto su quel supporto di memorizzazione, nonché il nome tecnico del dispositivo con cui è stata scattata la foto medesima.

Dall'analisi tecnica dei metadati a corredo dei file presenti sulla micro SD, si è dunque risaliti alla tipologia di telefono utilizzato per scattare le fotografie ed è stato accertato che tutte le foto presenti sul supporto sono state scattate con un apparecchio marca SAMSUNG, il cui nome tecnico è SM -G960F, che corrisponde al modello di quello sequestrato a [REDACTED]

Secondo quanto ulteriormente precisato dal teste, la definizione di SAMSUNG S9 individua il nome generico, commerciale, con cui il consumatore riconosce quel tipo di apparecchio, mentre i metadati


della scheda SD individuavano il nome tecnico dello specifico modello o versione di SAMSUNG S9 che aveva scattato le foto ivi presenti, esattamente corrispondente a quello rinvenuto nell'abitazione di [REDACTED] all'esito della perquisizione domiciliare.

Il teste ha inoltre riferito che l'analisi del contenuto informativo del SAMSUNG S9 era stata finalizzata, in prima istanza a verificare gli elementi di concordanza con il le immagini riprese dalle telecamere installate presso SMD.

Allo scopo sono stati analizzati i file di log del dispositivo che sono una sorta di registro cronologico degli eventi che il sistema operativo storicizza e che registra gli orari di accensione (*shutdown profile*) e di spegnimento (SFS log), identificando le SIM CARD eventualmente inserite all'interno dell'apparecchio, con la indicazione dell'orario di inserimento.

Dall'analisi del registro di sistema dei log del SAMSUNG S9 venivano accertati elementi di compatibilità tra l'utilizzo di detto apparecchio e, segnatamente, tra le date e gli orari di accensione e spegnimento dello stesso, e le condotte di accensione e spegnimento del cellulare SAMSUNG S9 immortalate dal video acquisito, oltre che l'inserimento di una micro SD di *dimensione* corrispondente a quella caduta in sequestro.

Le date e orari degli scatti fotografici delle immagini presenti sulla scheda SD rinvenuta nella disponibilità dell'agente russo rientravano tra i momenti in cui, alla luce dei *file di log* e dei video acquisiti, il telefono SAMSUNG S9 era in funzione.



Ulteriori elementi di collegamento tra il supporto di memorizzazione sequestrato e il cellulare SAMSUNG emergevano dall'analisi delle immagini ivi presenti.

Da un lato, venivano rinvenute, nella memoria adibita alla *cache* del predetto telefono, n. 151 immagini corrispondenti, in tutto o in parte, a quelle memorizzate sulla scheda SD. Dall'altro, nella cartella destinata agli *screenshot*, si rinveniva un'immagine dell'applicazione "galleria", riprodotte n. 22 fotografie, pure corrispondenti ad alcune presenti sulla scheda SD.

In proposito, il M.llo [REDACTED] ha spiegato che la *cache* è una porzione di memoria del telefono cellulare atta a immagazzinare i file visualizzati più di frequente o più recentemente, per velocizzarne la visualizzazione. Si tratta quindi dei dati di più immediata disposizione che il sistema operativo immagazzina in una piccola porzione di memoria, e che sono costituiti da immagini che sono identiche alle originali, ma di dimensioni minori e di peggiore risoluzione, distinguendosi anche per un diverso codice *hash* e diversi metadati a corredo, perché "...il telefono non immagazzina quando è stata scattata quell'immagine, ma immagazzina l'ultima volta che appunto se l'è salvata in pancia per renderla più immediatamente fruibile all'utente che la utilizza....

Ebbene, l'analisi di questo spazio di memoria definita *cache* consentiva, come detto, di rinvenire n. 151 immagini compatibili con quelle presenti sulla scheda Micro SD, in relazione a tre elementi: il *layout*, il contenuto e la classifica di segretezza visibile sul

documento riprodotto.

In particolare, il teste ha riferito che, non essendo possibile per tali immagini una verifica di corrispondenza per codice hash, si procedeva ad una ricognizione visiva, ossia ad una verifica empirica, analizzando gli elementi di corrispondenza del layout, ossia la veste grafica del documento, il contenuto e la classifica apposta sul documento.

Gli elementi che consentivano di ricondurre le immagini memorizzate nella *cache* del cellulare SAMSUNG alle immagini della scheda SD sono stati illustrati dal teste e risultano riepilogati in un prospetto informativo, -acquisito al verbale di udienza del 21.06.22 - e indicato come allegato all'annotazione del 01.06.21-.

In detto prospetto vengono indicati, per ciascuno dei 19 documenti e delle relative fotografie che li compongono, come catalogati all'esito delle attività di cui si è già riferito, il nome del file presente nella scheda SD, il tipo di classifica visibile, la data e ora dello scatto della foto, e il nome dei file presenti nella cache del dispositivo SAMSUNG S9 e, quindi, gli elementi di similitudine riscontrati sulla base della riferita comparazione visiva.

Più specificamente, di queste 151 fotografie:

- n. 15 riproducevano *sostanzialmente* la stessa immagine;
- n. 136 presentavano analoga struttura grafica e di impaginazione, quindi analogo *layout*, ma non era possibile leggerne il testo integrale;
- n. 54 presentavano la classifica di segretezza perfettamente visibile.



Secondo la ricostruzione, su base tecnica, fornita dal teste

██████████ le foto presenti sulla scheda non venivano memorizzate sul cellulare utilizzato, ma esclusivamente sulla scheda ivi inserita ... le immagini venivano scattate sulla scheda Sd, ma il dispositivo, il telefono, il dispositivo cellulare Android ne ha tenuti in pancia, ne ha tenuti in memoria una parte. In particolare il dispositivo Android si è tenuto il telefono, si è tenuto in pancia 151 immagini. Perché si è tenuto in pancia 151 immagini? Perché ██████████ ha visionato, prima di staccare la SD, le immagini in galleria, molto semplicemente. Dalla ricostruzione dei fatti cosa può essere successo? Telefono in mano, accedo alla galleria, visualizzo con la SD inserita, visualizzo le immagini che ho in galleria, dopodiché spengo il telefono e tolgo la Sd. Il telefono si storicizza in pancia le 151 immagini che infatti vengono inseriti in una particolare porzione di memoria, che è appunto quella di cache, rinvenibile a questo percorso ...che è data/midia/ziro/Android/data/com.sec.Android.gallery3v/cache/micro. Qui dentro troviamo 151 immagini, che, per dimensioni e qualità sono inferiori, quindi non hanno lo stesso hash delle immagini presenti nella scheda Sd, ma ovviamente essendo le stesse immagini, con una ricognizione sensoriale, quindi banalmente visiva, sono riconducibili alle immagini della scheda Sd per i tre elementi costitutivi layout, quindi impostazione grafica (contenuto, protocollo oggetto), e classifica.... Queste 151 immagini ovviamente presentano come data e ora di modifica il periodo compreso tra le ore 11:07:10 e le ore 11:07:25 del 30 marzo, perché? Perché è il momento in cui è stata acceduta quella risorsa. Cioè faccio tap, clicco sulla galleria, li

visualizzo, il telefono dice: "Ah, ok, utente ti possono servire, me le metto in pancia, me le metto nella mia memoria di cache, così se dopo ti riservo, se dopo ti occorrono ancora io te le do più velocemente...quindi queste immagini non sarebbero normalmente visualizzabili, cioè sono visualizzabili mediante una analisi forense (cfr: verbale trascrittivo pag. 147).

Come accennato, altro dato rilevante emerso nell'analisi del telefono SAMSUNG S9, è che, tra le immagini della galleria, veniva rinvenuto uno *screenshot* o *snapshot*, quindi una foto del desktop del telefono medesimo, effettuato alle ore 11.07.28 del 30.03.21, denominato dal sistema Android 537.jpg, riprodotte n. 22 fotografie corrispondenti ad alcune delle immagini repertate dalla scheda SD e, segnatamente, riconducibili ai reperti "R", "S", "Q7", "Q8" e "Q9".

Anche in questo caso, la spiegazione tecnica fornita dal M.llo [redacted] è che l'utilizzatore del telefono, nel visualizzare le immagini della galleria - che in quel momento erano 151-, ne realizzava - volontariamente o meno - uno *screenshot* che reca l'indicazione temporale del giorno in cui è stato fatto, appunto le ore 11.07: 28 del 30 marzo, che è l'ultimo giorno in cui [redacted] ha avuto il possesso del telefono.

Il teste ha poi riferito, per mera completezza, che oltre allo *screenshot* descritto, ed alle 151 immagini presenti nella memoria di *cache*, nella cartella [redacted] venivano rinvenute n. 102 miniature di foto, definite [redacted] ossia le immagini che mostra il



telefono quando si apre la galleria e che sono una piccola *preview* del file, dell'immagine che si andrà ad aprire. Si tratta di immagini diverse da quelle memorizzate nella *cache* e da quelle immortalate nello *screenshot*, in quanto di dimensioni inferiori e di scarsissima risoluzione, sicchè non è stata possibile alcuna operazione di verifica di corrispondenza. Dette miniature sono state mostrate in visione al Generale [REDACTED] che non è stato in grado di ricondurle ad alcun documento (Cfr. dichiarazioni di [REDACTED] e di [REDACTED] sul punto).

Anche rispetto alle immagini riprodotte nello *screenshot*, come per quelle presenti nella memoria cache del telefono SAMSUNG S9, il teste [REDACTED] ha riferito che, non essendo esperibile una ricognizione su base tecnica ossia sul calcolo del codice hash, veniva fatta una ricognizione cognitiva, ossia una verifica empirica, visiva di corrispondenza, in base al *layout*, ossia la veste grafica dell'immagine, il contenuto, ossia il protocollo e l'oggetto, e la classifica di segretezza.

Ulteriori elementi atti a ricondurre all'imputato la scheda SD sequestrata a [REDACTED] sono evincibili dall'analisi tecnica relativa al notebook, marca Hp, rinvenuto nel soggiorno dell'abitazione di [REDACTED] ([REDACTED]), da cui emergeva che n. 22 fotografie presenti nella micro SD e relative al documento indicato come reperto U) dell'imputazione, trovavano corrispondenza con un documento [REDACTED] del 30 marzo 2021, scaricato, come allegato dalla mail istituzionale di [REDACTED] sul predetto

dispositivo.

In particolare, dagli accertamenti tecnici su tale notebook, riferiti analiticamente dal teste (cfr. verbale trascrittivo da pag. 198 a pag. 208), è emerso inequivocabilmente che l'imputato, tramite detto dispositivo, ha fatto accesso alla sua mail istituzionale dell'Amministrazione, [REDACTED] ed ha scaricato l'allegato -per tre volte- per poi evidentemente fotografarlo "a schermo" dal portatile che aveva a casa.

L'elemento estremamente significativo ai fini che qui occupano, è che in alcune delle 22 fotografie che compongono il documento (corrispondenti al reperto U) della scheda SD) presenti sulla scheda SD (prevalentemente nella prima, ma anche parzialmente in taluna delle successive) è visibile l'account della mail in uso a [REDACTED] [REDACTED] ed è possibile riscontrare che è stato utilizzato il *browser Chrome* per fare accesso alla web mail della Marina Militare, mediante l'account [REDACTED]

Dall'analisi dei metadati dei file delle predette foto emerge che le foto sono state scattate dalle ore 11.16:18 alle ore 11.20:04 del giorno dell'arresto, ossia il 30.03.21; si tratta delle più recenti tra quelle presenti sulla scheda.

Nelle foto risulta anche visibile che le immagini hanno ad oggetto lo schermo di un notebook Hp, che, a sua volta, appare riposto su un letto o, comunque, in una camera. Ciò che coincide con l'ipotesi che la foto sia stata scattata nell'abitazione dell'indagato.

Appare quindi di meridiana evidenza che fino a poche ore prima



dell'arresto la scheda SD era nella disponibilità dell'imputato, che realizzava alcune fotografie salvandole sulla scheda medesima.

Come già evidenziato al paragrafo 5, il teste [REDACTED] ha evidenziato che tale documento, indicato come reperto U), corrisponde ad un mattinale della Marina Militare ed è *stravagante* rispetto agli altri perché non atteneva alle funzioni di [REDACTED] né all'interno della Sezione, né come Ufficiale alla Sicurezza. Poiché dall'analisi dell'altro computer portatile in uso a [REDACTED] emergeva che analogo documento era stato *scaricato* nel novembre 2020, si è ritenuto che questi, verosimilmente, era inserito in una mailing list della Marina che inviava mail del tipo rinvenuto.

Quanto alla riconducibilità a [REDACTED] del notebook esaminato, oltre a quanto già detto, vale aggiungere che allo stesso sono associati altri due account: [REDACTED] e [REDACTED] che verosimilmente è l'account della figlia di [REDACTED] in considerazione del rinvenimento sul dispositivo di alcune domande di arruolamento effettuate nelle forze di Polizia nella veniva riportato, quale contatto mail, detto account. Anche le risultanze dell'analisi del notebook in questione sono state schematizzate dal teste con un prospetto riassuntivo acquisito alla medesima udienza del 27.09.22 e relativo ai reperti S) T) e U), indicato come allegato all'annotazione di PG del 11.06.21. In detto prospetto sono indicati i nomi dei file corrispondenti ai citati documenti, la data e ora delle foto che li riguardano, la posizione del file e il rispettivo luogo di riproduzione, come illustrati nel corso della riferita testimonianza.

Come già illustrato, il M.llo [REDACTED] nel corso della deposizione, ha descritto minuziosamente gli episodi di interesse ripresi dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza come già illustrati al paragrafo 3) e ha indicato, nel dettaglio, gli elementi di concordanza tra le condotte riprodotte nel video ed i dati tecnici evincibili dai sistemi informatici a disposizione: la Scheda SD, il SAMSUNG S9 che scattato le foto e, in alcuni casi, il PC che ha riprodotto l'immagine visualizzata e fotografata.

Tali accertamenti tecnici consentivano di ricostruire e dettagliare le condotte di [REDACTED] nell'utilizzo dei menzionati sistemi informatici, con particolare riguardo alla individuazione delle scansioni temporali in cui venivano effettuate le singole riprese fotografiche, ma anche alla individuazione del documento oggetto della riproduzione (riconducibile ai reperti da A e U indicati nell'imputazione), al luogo di riproduzione ed al tipo di visualizzazione del documento riprodotto (cartacea o digitale).

Gli esiti di tali accertamenti, oltre ad essere stati riferiti analiticamente e diffusamente dal teste [REDACTED] sono compendati nella tabella originariamente allegata all'annotazione di P.G. del 10.05.21, acquisita agli atti del dibattimento, all'esito della completa escussione del teste.

In detta tabella, sono indicati per ogni documento memorizzato nella scheda SD:

- i nomi dei file che lo riguardano;
- la data e ora dello scatto;



- la classifica del documento;

- l'esistenza o meno di un riscontro con le immagini delle telecamere;

- il luogo di riproduzione;

- la tipologia del documento stesso, come oggetto di riproduzione (cartaceo o digitale).

In questa sede vale solo sottolineare che, per quanto riguarda il luogo di riproduzione, i testi ([REDACTED]) hanno evidenziato che le immagini relative ai documenti NATO, corrispondenti ai reperti D), F) P) risultavano scattate allo schermo di un PC, che non poteva essere il PC della postazione di BIOT che, come già chiarito, non era abilitato alla trattazione di documentazione classificata.

Gli accertamenti espletati presso lo Stato Maggiore della Difesa permettevano di acclarare che dette immagini erano state riprodotte nella stanza adibita alla trattazione del carteggio classificato a livello telematico, di cui si è già parlato, denominata *operation room*, o sala di monitoraggio situata, nel III reparto Stato Maggiore della Difesa.

Invero, secondo quanto riferito dai predetti testi, alcune delle immagini che riproducevano detti documenti NATO, segnatamente quelle relative al reperto D), presentavano dei particolari (il riflesso di due plafoniere quadrate e l'ombra di un *quadretto* appeso alla parete; un'etichetta bianca con scritto il codice [REDACTED]

[REDACTED] che hanno consentito, mediante ricognizione

dello stato dei luoghi, di individuare la stanza e risalire anche all'esatta postazione da cui erano stati visualizzati i documenti e scattate le foto, e che era all'interno della sala di monitoraggio.

Il Col. ██████████ ha ben evidenziato, con riferimento alle foto relative al reperto D), gli elementi in base ai quali era stata individuata la postazione di visualizzazione e riproduzione: *il documento D, ecco questo è un documento differente, primariamente perché si vede che è fotografato a schermo e, ancora più rilevante è lo schermo che viene fotografato..., ma in realtà si vede il contorno dello schermo, più altri dettagli molto rilevanti... si vede... un'etichetta bianca con scritto un codice ██████████ che sono tra quelle etichette che connotano dei computer speciali ... tramite i quali si possono consultare documenti classificati.....e si evince da altri due particolari, cioè dal fatto che vengano riflesse sullo schermo, quando fa la fotografia, due plafoniere quadrate, si vedono in cima allo schermo, quindi il telefono inquadra lo schermo, si vede in alto a destra l'etichetta con la sigla e si vedono due plafoniere sulla parte centrale, diciamo così, superiore, e soprattutto, se non ricordo male nella delta 5, quindi la quinta fotografia del reperto delta, si vede anche un quadretto che è appeso su una parete.*

Secondo quanto precisato dal teste ██████████ la sala di monitoraggio non coincide con l'*operation room*, ma è contigua ad essa - poiché si tratta di uno spazio unico - e, per quanto di interesse, ubicata nello stesso corridoio dell'ufficio dell'imputato.

Tale ultima circostanza appare significativa in relazione alle risultanze del video acquisito presso SMD del giorno 25.03.21 ed ai



dati tecnici relativi all'orario di scatto, nella medesima giornata delle foto relative al documento P), NATO Secret. Invero, le immagini captate dal sistema di videosorveglianza del 25.03.21 mostrano [REDACTED] allontanarsi dalla stanza alle ore 10.07, per poi rientrare alle ore 10.30; in questo stesso intervallo temporale risultano le scattate le foto al documento P) (precisamente alle ore 10.23); ciò che appare compatibile con la breve distanza che separa l'ufficio di [REDACTED] dalla sala di monitoraggio.

Sempre ai fini di individuare il luogo di realizzazione delle immagini riproducenti documenti digitali, si procedeva alla comparazione della data e l'ora dello scatto con i dati offerti dalla cronologia del PC presente nell'ufficio dell'imputato, individuando i documenti visualizzati dallo stesso in corrispondenza cronologica con la realizzazione delle foto; si tratta dei documenti corrispondenti al reperto G), I), L) M), di cui solo il documento L) interessa questo procedimento.

La comparazione evidenziava la visualizzazione di documenti recanti intestazione corrispondente a quelli riprodotti nelle immagini fotografiche; in particolare, con riferimento al documento L), l'analisi del PC relativo alla postazione di [REDACTED] ha consentito di accertare che, alle ore 16.37:23 del 23.03.21, l'utente denominato walter.biot accedeva al percorso di rete di SMD per visualizzare il file [REDACTED] e che la denominazione del file corrisponde al nome del documento fotografato e presente sulla scheda SD indicato come documento L).

Per quanto riguarda i documenti riprodotti a livello cartaceo, le immagini del video acquisito presso SMD che ritraggono [REDACTED] fotografare documenti in formato cartaceo sulla sua scrivania, risultano sempre coerenti e coincidenti temporalmente con i dati relativi alla data e ora dello scatto delle foto presenti sulla scheda SD e con quelli relativi all'accensione del cellulare.

Sul punto, e più in generale, sugli esiti complessivi dell'attività tecnica di riscontro che hanno consentito di ricostruire cronologicamente le condotte di [REDACTED] attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, nel periodo di interesse, esaustive sono le dichiarazioni del teste [REDACTED] (verbale trascrittivo da pag. 165 a pag. 198).

Per quanto riguarda le contestazioni mosse dalla Difesa in ordine alle modalità di custodia dei reperti oggetto di analisi ed in ordine alla metodologia applicata per l'acquisizione del contenuto informativo dei dispositivi sequestrati (segnatamente del SAMSUNG S9), in sede di accertamenti tecnici irripetibili, evidenziate nella relazione di consulenza del CT, [REDACTED] depositata in data 09.02.23, si richiamano, sotto il profilo tecnico, le considerazioni espresse, nell'elaborato di consulenza dal CT nominato dalla Procura, con particolare riferimento alla continuità della catena di custodia, all'utilizzo, non obbligatorio delle *faraday bag*, per la custodia dei dispositivi sequestrati, quando gli stessi siano rinvenuti spenti e con riferimento all'impiego della tecnica *battery drain*.



Anche a prescindere dalle osservazioni del CT della Procura, deve evidenziarsi che le criticità rilevate dal CT nelle tecniche utilizzate per l'estrazione dei dati appaiono nella loro maggioranza generiche e inconferenti, e che quelle puntualmente articolate riguardano in particolare *sia la possibilità di rilevare tutte le azioni (e alterazioni) operate sul dispositivo, sia la capacità di recuperare elementi nella porzione della memoria cancellata.*

Quanto alla prima censura, deve rilevarsi la inverosimiglianza ai limiti della illogicità della stessa, atteso che la eventuale alterazione (che il C.T. della difesa rappresenta potere essere anche conseguenza di attività automatiche e autonomamente poste in essere dal dispositivo) avrebbe dovuto riguardare, attesa la coincidenza dei dati, non uno ma molteplici supporti diversi e disomogenei tra loro (il telefono cellulare; la scheda SD; il PC che riproduceva il documento fotografato; i video realizzati presso SMD).

Quanto alla seconda doglianza, deve evidenziarsi che alla stessa conseguirebbe la mancata individuazione di ulteriori elementi presenti sui dispositivi ma cancellati, presenza che non inciderebbe sull'accertamento dei fatti già esaustivamente chiariti dai dati disponibili.

§ 7. - IL FATTO COME ACCERTATO ALL'ESITO DEL DIBATTIMENTO

LE ECCEZIONI DELLA DIFESA

Sulla scorta di tutti gli elementi probatori illustrati, risulta accertato in modo certo e inconfutabile il fatto storico e l'attribuibilità delle

condotte contestate a [REDACTED] il quale, nella sua qualità di
Ufficiale della Marina Militare, in servizio presso il III Reparto dello
Stato Maggiore, si procurava, a fini di spionaggio militare, notizie
attinenti alla forza, preparazione e difesa dello Stato, che dovevano
rimanere segrete o riservate, eseguendo con un cellulare SAMSUNG
S9, fotografie della documentazione classificata attinente al segreto
militare, di origine nazionale e, segnatamente, prodotta dalla NATO,
documentazione che era nella sua disponibilità in forza dell'incarico
ricoperto presso lo SMD e che cedeva, dietro corrispettivo di denaro
(5.000,00 euro) a [REDACTED] cui consegnava un
supporto di memorizzazione contenente le relative immagini
fotografiche (per un totale di n. 181 foto riconducibili a n. 19
documenti).

Ed invero, le evidenze probatorie costituite da:

- le risultanze dei video registrati dalla telecamera installata
nell'Ufficio [REDACTED] oggetto di diretta visione da parte di
questo Tribunale, oltre che della PG operante e degli
Ufficiali dello SMD;
- le condotte cadute sotto la diretta percezione della PG
operante nel corso del servizio di OCP conclusosi con
l'arresto dell'imputato;
- gli esiti degli atti irripetibili (perquisizioni e sequestri
eseguiti nella immediatezza);
- gli incarichi ricoperti da [REDACTED] nell'ambito dello SMD in
forza dei quali gestiva prevalentemente documenti



classificati, di natura altamente sensibile, relativi a missioni internazionali e, in generale all'attività delle FF.AA in teatri operativi esteri ed aveva accesso, sostanzialmente, a tutta la documentazione del Reparto; nonché, ad ulteriore riscontro:

- le risultanze degli accertamenti svolti sui dispositivi informatici in sequestro e rinvenuti sulla persona di [REDACTED] ed in luoghi nella disponibilità di [REDACTED]

così come accertate alla luce dell'istruttoria svolta, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e del materiale documentale acquisito, delineano un impianto probatorio univoco ed esaustivo in ordine alla sussistenza delle condotte materiali attribuite all'imputato ed alla idoneità delle stesse a integrare gli estremi dei delitti in contestazione.

Tali elementi, di natura oggettiva e soggettiva, sono certamente indicativi del fatto che le condotte accertate erano funzionali a favorire uno Stato estero e, quindi, a compiere atti di spionaggio militare, per quanto più specificamente in questa sede interessa.

In ordine alla finalità di spionaggio, depongono in modo univoco la natura delle informazioni oggetto di scambio, come argomentato ai paragrafi §3. e §4., la clandestinità dell'incontro, evincibile dalle preordinate modalità organizzative e attuative dello stesso, come già in precedenza descritte. Nel medesimo senso assume particolare rilievo anche il ruolo ricoperto dalla persona cui tali informazioni

erano consegnate, un agente diplomatico accreditato presso il MAECI, e appartenente ad uno Stato estero, estraneo alla NATO.

L'univoco quadro probatorio che emerge dagli elementi fin qui illustrati non risulta inficiato dalle prospettazioni difensive e dalla mancata acquisizione dei documenti oggetto delle condotte contestate.

Quanto alla vicenda - oggetto di deposizione testimoniale dei testi della Difesa, Lgt. [redacted] Maggiore [redacted]

[redacted] Ten. Col. [redacted]

[redacted] relativa a due appunti informativi, redatti dal Lgt. [redacted] Comandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale CC di Gorizia, e condivisi con il ROS di Roma (cfr: nota 71/60-2 di prot., datata 02.07.21, a firma del Col. [redacted]

trasmessa alla Procura Militare), in ordine a presunti legami di [redacted] con [redacted], individuato come appartenente ai servizi dell'*intelligence* russa, la stessa appare eccentrica rispetto ai fatti in contestazione e non idonea ad apportare alcun utile elemento alla ricostruzione dei fatti, come accertati.

Anche a voler ritenere l'esistenza di scambi informativi relativi alla persona di [redacted] antecedenti l'arresto di [redacted] come sembra apparire dal primo appunto informativo che reca la data del 22.03.21, tale circostanza (negata dal teste [redacted]), non inciderebbe in alcun modo sull'accertamento e la riferibilità delle condotte contestate in capo all'imputato.



In ordine al secondo aspetto, la Difesa ha lamentato, sin dall'inizio dell'attività dibattimentale, di non avere avuto accesso ai documenti NATO, oggetto delle imputazioni, ed ai dispositivi informatici sequestrati, oggetto di accertamenti tecnici e di successiva analisi, ed ha eccepito l'inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 431, 526, 191, 178 co. 1 lett. C) c.p.p., per violazione degli artt. 111 e 24 della Costituzione, di tutti gli atti, documenti e reperti non acquisiti al fascicolo del dibattimento e, in ogni caso, non resi disponibili alla Difesa.

Analogamente ha eccepito l'inutilizzabilità ex artt. 191, 360 e 178 co. 1 lett. C) c.p.p. per violazione degli artt. 111 e 24 della Costituzione, di tutti i dati, le informazioni e contenuti estratti dai dispositivi oggetto di accertamenti tecnici irripetibili e successiva analisi.

§ 7a. - LE ECCEZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO

Quanto alla eccezione circa la mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento del corpo del reato, la Difesa ha sollecitato il Collegio a formulare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 256 bis, co. 4, c.p.p., affinché assumesse le iniziative necessarie presso l'Autorità sovranazionale al fine di verificare la sussistenza di un segreto NATO, ovvero ad assumere le determinazioni di sua competenza in ordine alla eventuale apposizione del Segreto di Stato.

Orbene, a prescindere dal fatto che la norma richiamata si riferisce all'ipotesi di acquisizione di un documento originato da un organismo informativo estero e non da un'organizzazione

internazionale, come nella specie, deve rilevarsi che tutto il materiale sequestrato, segnatamente i nove documenti oggetto delle imputazioni, sono formalmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, anche se i reperti sono custoditi in una cassaforte della III Sezione Reparto Antiterrorismo del ROS che ha provveduto al sequestro.

Come già evidenziato, dei nove documenti oggetto delle imputazioni elevate, solo cinque, aventi qualifica di sicurezza NATO, non sono stati resi disponibili alle parti processuali e all'organo giudicante in virtù dell'art. 7 dell'Accordo sullo "statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale" firmato ad Ottawa il 20.09.51 e ratificato in Italia con legge 10.11.54 n. 1226 (acquisito agli atti); Accordo che, all'art. 7, sancisce la inviolabilità degli archivi dell'Organizzazione e di tutti i documenti che le appartengono, ovunque si trovino.

Gli altri documenti oggetto delle contestazioni sono stati resi disponibili al difensore e visionati in occasione dell'accesso agli Uffici del ROS del 23.03.22, secondo il regime previsto per ciascuno, in relazione al livello di classifica: i documenti non classificati (corrispondenti ai reperti L) e U) dell'imputazione) sono stati messi a disposizione della Difesa, con possibilità di estrazione di copia, mentre quelli classificati sono stati mostrati in visione al difensore, senza possibilità di estrarne copia ai sensi dell'art. 42 co. 8 della Legge n. 124/2007 (cfr: verbale di accesso del 23.03.29 trasmesso dal



ROS).

In ordine alla mancata ostensione dei documenti NATO e dei supporti informatici che li contengono, i testi escussi sul punto [REDACTED] hanno ricostruito le interlocuzioni avvenute tra i vertici dello Stato Maggiore della Difesa, il Ministero della Difesa e l'Autorità Nazionale per la Segretezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIS/UCSe), in ordine agli strumenti normativi applicabili per tutelare le delicate informazioni classificate rinvenute sul supporto sequestrato a [REDACTED] e che hanno preso mosse dalla iniziale decisione di attivare la procedura per l'apposizione del segreto di Stato.

Ciò emerge anche dalle relazioni congiunte a firma del Gen. [REDACTED] e del Gen. [REDACTED] datate 19.04.21 e 05.05.21, acquisite agli atti del dibattimento.

Nella prima relazione congiunta datata 19.04.21 si legge testualmente: *"in considerazione del danno grave che una divulgazione non controllata delle informazioni in essi contenuti può arrecare ai supremi interessi dello Stato, in particolare per quanto attiene la preparazione e difesa militare e le relazioni (immagine/credibilità) con le FFAA di altri Stati, il Ministro della Difesa ha autorizzato l'avvio del procedimento per l'apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. La formale richiesta, in via di definizione, riguarderà la proposta di apposizione integrale per tutti i documenti, ad eccezione di 3 documenti... per i quali sarà invece richiesta una segretazione parziale".*

Tale relazione del 19 aprile veniva seguita da altra, datata 05.05.21, sempre a firma dei due Generali sopra menzionati, in cui si dava atto di un'interlocuzione con l'Autorità Nazionale per la Segretezza della PCM (DIS/UCSe), all'esito della quale si era deciso di non ricorrere all'istituto del Segreto di Stato, considerato che le informazioni sensibili in essi contenute trovavano già adeguata tutela nel regime di inviolabilità assoluta sancito per i documenti originati dalla NATO dalla legge di recepimento della menzionata Convenzione di Ottawa del 1951, mentre i documenti non classificati/per uso esclusivo di ufficio, erano oggetto di successiva attribuzione di idonea classifica di segretezza.

Sul punto è stato sentito, quale teste della Difesa, all'udienza del 26.01.23, il Generale di Corpo d'Armata, ██████████-Dirigente dell'Ufficio Centrale per la Segretezza (UCSe) del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio che, pertanto, rappresenta, il vertice dell'Organizzazione Centrale della Sicurezza in materia di tutela delle informazioni classificate, nonché il massimo referente di tale Organizzazione in materia di interpretazione delle normative applicabili.

Invero, detto Ufficio, in base alla legge istitutiva n. 124/2007, svolge funzioni di supporto all'Organo Nazionale di Sicurezza per la direzione, coordinamento, controllo e consulenza, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo tecnico, della materia attinente alla protezione delle informazioni classificate, del segreto di Stato, in



relazione alla normativa nazionale, dell'Unione Europea e dei dettati internazionali che presiedono alla tutela delle informazioni.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 124/2007: *"è istituito nell'ambito del DIS, l'Ufficio centrale per la segretezza che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'art. 42"*.

Il Generale [REDACTED] ha illustrato il quadro dei principi applicabili nella materia in esame e, segnatamente, la differenza tra qualifiche di sicurezza e classifiche di segretezza, come sopra indicate, ed il regime di ostensione loro applicabile.

Sotto tale ultimo profilo, ha evidenziato, in termini generali, che le qualifiche di sicurezza identificano l'appartenenza dell'informazione all'originatore e implicano l'obbligo di circolazione delle stesse esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione che le ha prodotte.

La qualifica indica il limite di circolarità del documento e, pertanto, impedisce la conoscibilità delle relative informazioni, salvo che vi sia una autorizzazione dell'ente originatore, ossia dell'ente o dell'organizzazione che le ha prodotte.

Con particolare riferimento ai documenti con qualifica sicurezza NATO, gli stessi, a prescindere dalla loro qualifica - quindi anche se non classificati- soggiacciono al regime previsto dalla normativa nazionale di recepimento della convenzione di Ottawa menzionata che ha sancito, all'art. 7, il principio della inviolabilità dei documenti

NATO. Tale regime ne preclude la ostensibilità anche all'A.G., salvo che gli stessi siano declassificati dalla NATO, mediante una particolare procedura che prevede il coinvolgimento e l'interpello di tutti i paesi membri dell'Alleanza Atlantica o, comunque, dei Paesi che hanno interesse al documento di cui è chiesta l'ostensione.

La procedura, illustrata dai testi [REDACTED] si svolge tramite l'UCSe, e prevede la necessità di una richiesta al DIS - che rappresenta l'Autorità che, per legge, interloquisce anche con l'Alleanza Atlantica-, il quale, dopo avere espresso un proprio giudizio di merito, deve trasmettere la richiesta al Segretario Generale della NATO che può direttamente rigettare la richiesta, sulla base di sue valutazioni, ovvero sottoporre la questione al Consiglio Atlantico, in modo da interpellare tutti gli Stati membri - o comunque, gli stati interessati a quel documento -, in ordine alla concessione o meno del nulla osta al rilascio o alla declassifica del documento. Il diniego anche di una sola nazione preclude la declassifica ovvero il rilascio del documento.

Il teste [REDACTED] ha riferito di conoscere la procedura per essere stato consultato, quale autorità nazionale, circa l'ostensibilità di documenti dell'Alleanza in un procedimento penale di uno Stato estero.

Secondo quanto evidenziato dal Gen. [REDACTED] in base alla sua esperienza, tale - evidentemente- lunga e complessa - procedura ha statisticamente esito positivo solo per i documenti risalenti nel tempo, mentre tutti i documenti che possono avere ancora



un'attualità o una logica nelle operazioni militari o nella strategia politica dell'Alleanza, non vengono resi ostensibili.

In proposito, è stato acquisito agli atti del dibattimento un parere reso dall'allora Consigliere giuridico della NATO, ██████████, costituente la risposta ad un quesito formulato nel 2011 dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza Italiana, che chiedeva se potessero essere resi disponibili all'AG, in sede processuale, dei documenti originati dalla NATO. In tale occasione, veniva ribadito il divieto assoluto di ostensione anche all'AG, salva la possibilità per l'AG procedente di attivare la procedura di interpello, come sopra descritta.

Ciò premesso sulle risultanze dibattimentali, occorre dare conto del quadro normativo di riferimento e del regime applicabile ai documenti NATO oggetto dell'imputazione.

Come è noto, la materia del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza è disciplinata dalla Legge n. 124 del 03 agosto 2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del Segreto) che rappresenta il frutto di una lunga evoluzione normativa, volta a regolamentare in modo sistematico la materia del segreto ed a restringere l'area del segreto di Stato.

Per quanto specificamente interessa questo procedimento, la legge chiarisce con nettezza la distinzione tra Segreto di Stato (art. 39) e le classifiche di segretezza previste dall'art. 42.

Invero, l'art. 40 al comma 1 ter, stabilisce: *il Segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura dell'atto o del documento oggetto di*

classifica.

Invero, il Segreto di Stato è atto di natura esclusivamente politica e risponde a logiche politiche, mentre le classifiche di segretezza sono atto amministrativo, attribuite dall'originatore della informazione per circoscrivere la conoscenza di informazioni la cui divulgazione potrebbe arrecare danno agli interessi protetti.

La Legge n. 124, dunque disciplina le classifiche di segretezza, ma non prevede espressamente la categoria delle notizie riservate, previste dalle fattispecie penali comuni in materia di segreto, se non nell'art. 42, ai fini dell'individuazione dei livelli di classifica nazionali. Invero, le classifiche attribuibili in ambito nazionale (Segretissimo -SS-, segreto -S-, Riservatissimo-RR- e Riservato -R), sono attribuite dalle Amministrazioni competenti sulla base di valutazioni tecniche in relazione alla gravità del danno che la rivelazione non autorizzata potrebbe arrecare agli interessi protetti.

Analogamente, la Legge n. 124/2007 non prevede le qualifiche di sicurezza, la cui definizione e regime applicabile si trova nel DPCM n. 5 del 06.11.2015 (*Disposizioni per la tutela Amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate a diffusione esclusiva*), che, secondo quanto si legge, al suo art. 2, si applica *alle informazioni coperte da segreto di Stato o da classifica di segretezza nazionale, ovvero da classifica attribuita nel quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione Europea o di qualunque altro accordo o organizzazione internazionale di cui l'Italia è parte, o a diffusione esclusiva che soggetti pubblici e privati abbiano necessità di trattare per motivi istituzionali, d'impresa o*



contrattuali.

Dunque tale decreto distingue le classifiche di segretezza nazionale, dalle classifiche attribuite da organizzazioni internazionali e all'art. 1 lett. n) definisce la "Qualifica di Sicurezza o Qualifica" come *la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che, attribuita ad un'informazione classificata e non, indica l'organizzazione internazionale o dell'Unione Europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione.*

Il regime applicabile alle qualifiche di sicurezza è, invece, disciplinato dall'art. 21: *le informazioni classificate appartenenti ad organizzazioni internazionali, all'Unione Europea ed a programmi intergovernativi, recano le qualifiche previste dai rispettivi trattati, convenzioni, accordi, regolamenti, decisioni comunque denominati e sono assoggettate al regime giuridico di rispettiva appartenenza.*

E tale regime risulta essere quello dettato dalla legge di recepimento della citata Convenzione, come sopra descritto.

Si può a questo punto giungere alla seguente conclusione: la ricostruzione del regime di ostensibilità dei documenti con qualifica di sicurezza NATO, come emersa dalle deposizioni testimoniali, sopra riportate e dal quadro normativo di riferimento, non risulta contrastare con la disciplina normativa dettata dalla legge 124/2007, in materia di classifiche di segretezza e segreto di Stato, che nulla prevede in ordine ai documenti "qualificati", atteso che detta qualifica di sicurezza non impedisce in modo assoluto la conoscibilità dell'A.G. delle relative informazioni, ma ne condiziona

l'accesso ad un'autorizzazione (declassifica) dell'organizzazione che le ha originate che, nel caso di specie, si realizza mediante la procedura di interpello di tutti i membri dell'organizzazione, come sopra descritto.


Alla luce del quadro normativo tracciato, e considerato che nessun *vulnus* concreto deriva da ciò al diritto di difesa, anche per quanto appresso si dirà, il Tribunale ritiene che pienamente legittima sia la circostanza che i documenti di cui alla imputazione non siano *ab origine* e integralmente confluiti nel fascicolo delle indagini preliminari e, quindi, in quello del dibattimento, benchè abbiano la indubbia natura di corpo del reato.

Quanto alla necessità di procedere alla acquisizione in sede di istruttoria dibattimentale, valgano le considerazioni di cui al paragrafo seguente.

§7b. - LE ECCEZIONI RELATIVE ALLA ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

Ad avviso del Tribunale, le norme la cui violazione la Difesa pone a fondamento delle proprie eccezioni relative alla prova acquisita nel corso della istruttoria dibattimentale non risultano applicabili al caso di specie, atteso che il giudizio di responsabilità dell'imputato si fonda su elementi di prova acquisiti nel rispetto della normativa processuale, in sede istruttoria ed in presenza dell'imputato, e non è, pertanto, ipotizzabile alcuna lesione dei diritti della Difesa, come ci appresta a meglio illustrare.

Va ribadito, in primo luogo, che la Difesa ha avuto accesso, oltre ai



quattro documenti non NATO oggetto delle contestazioni, come sopra detto, al contenuto del video acquisito presso lo SMD- visionato in data 10.04.21 presso gli Uffici del ROS- ed ha assistito agli accertamenti tecnici irripetibili, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., finalizzati alla acquisizione di copia forense di tutti i dispositivi sequestrati, che hanno consentito di verificare lo stato dei reperti, la corrispondenza della copia forense ai reperti originali e le procedure adottate per assicurare la genuinità e la immodificabilità del contenuto degli stessi.

In punto di fatto, ritiene questo Collegio che le censure difensive sulla lesione del diritto di difesa nella formazione della prova e sulla mancata acquisizione, in corso di istruttoria della documentazione oggetto dell'imputazione, siano del tutto generiche e prive di ogni contenuto specifico.

Invero, la Difesa lamenta, in termini generici e di pura ipotesi astratta, che dalla visione dei documenti contenuti sulla scheda SD sarebbero potuti emergere elementi favorevoli all'imputato.

E tuttavia, non ha indicato alcun elemento di fatto idoneo a confutare l'impianto accusatorio, né ha offerto alcuna ragionevole ricostruzione dei fatti alternativa a quella che emerge dalle evidenze istruttorie e, segnatamente, da quanto documentato dalle immagini del video acquisito e da quanto caduto sotto la diretta percezione della P.G. che ha svolto gli accertamenti che hanno condotto all'arresto.


In particolare, la Difesa non ha chiarito in che modo e in che termini

la consegna all'agente diplomatico russo di documenti, illecitamente fotografati, possa risultare interpretabile a favore dell'imputato, se non mediante la generica affermazione, risultata in contrasto con tutte le circostanze emerse, che l'imputato non poteva accedere a documentazione classificata.

Anche all'esito della visione di alcuni dei documenti non originati dalla NATO in occasione dell'accesso del 23.03.22, la Difesa si è limitata a contestare il mancato accesso al contenuto informativo dei dispositivi informatici sequestrati, mentre nessun rilievo concreto o contestazione ha ritenuto di muovere in ordine alla classifica dei documenti visionati, al loro contenuto, alla loro corrispondenza con quelli cui poteva accedere o cui aveva fatto accesso [REDACTED] e, soprattutto in merito alla ricostruzione che ne hanno fatto i testi in dibattimento.

Analogamente deve ritenersi con riferimento all'accesso alla c.d. prova tecnica, ossia alla lamentata mancata visione del contenuto informativo dei dispositivi sequestrati.

Per quanto più specificamente riguarda il contenuto della scheda SD, posto che risulta accertata incontrovertibilmente, per tutto quanto già esposto, la riferibilità della stessa all'imputato - che è stato visto effettuare le riprese fotografiche con un telefono contenente la medesima scheda, poi confezionata nei termini più volte descritti, e consegnata al cittadino russo -, non appare credibile, né logico che egli non ne conosca il contenuto e prospetti tale asserita mancata conoscenza quale circostanza che gli impedisce



di difendersi dalle accuse mosse.

La tesi difensiva, neanche esplicitamente formulata, secondo cui l'imputato avrebbe consegnato all'agente diplomatico documenti non segreti, né riservati, non appare verosimile, non è suffragata da alcun concreto elemento fornito dall'imputato, collide con quanto attestato dai testi escussi e con la valutazione complessiva del compendio probatorio, improntata a ragionevolezza, ma soprattutto risulta generica e conseguentemente pretestuosa: se è vero, come è vero, che l'imputato ha *riempito* di contenuto il supporto magnetico consegnato al cittadino russo, nell'articolare le proprie difese e affinché le stesse potessero superare la soglia minima della attendibilità, avrebbe dovuto puntualmente precisare la natura dei documenti consegnati, a lui perfettamente noti.

Deve in proposito pure rilevarsi che, se la non colpevolezza dell'imputato è presunta, ex art. 27 Cost., e, di conseguenza l'onere contrario grava sull'Accusa, ne consegue che, una volta dimostrata sulla base di solidi e concordanti elementi dimostrativi, la prospettazione accusatoria, l'onere della prova c.d. a scarico, ovvero inerente a fatti che esulino dalla dimostrazione in positivo della sussistenza della struttura del reato non può che gravare sull'imputato.

Al riguardo, vale richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che chiarisce come, *nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla Pubblica Accusa, anche sulla base di presunzioni e massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il*

contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. vicinanza alla prova, può acquisire o, quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., tra le altre Cass. Sez. II, sentenza n. 6734 del 2020).

Nel caso di specie il [REDACTED] a fronte della gravità del compendio probatorio a suo carico, che già nella fase delle indagini aveva condotto al suo arresto, in sede di convalida ebbe ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Nel corso del dibattimento, rifiutatosi di rendere l'esame, ha riproposto, in sede di spontanee dichiarazioni, la linea difensiva già articolata dalla sua Difesa, limitandosi ad aggiungere che, in forza del suo incarico e dell'assenza di idonee credenziali "classificate", non aveva la possibilità e il titolo per accedere alla documentazione classificata, circostanza contraddetta da tutti i testi dello SMD escussi, in sua presenza, in dibattimento.

Ma soprattutto, detta circostanza contrasta con il ruolo e le funzioni sicuramente svolte dall'imputato nel III Reparto di SMD, in forza delle quali l'imputato non poteva non dover trattare materiale classificato, sia per i compiti svolti all'interno della Sezione, sia perché sovrintendeva e controllava la trattazione di tale materiale da parte del personale di tutto il Reparto -peraltro di notevoli dimensioni in quanto composto da 5 Uffici, articolati, ciascuno, in varie Sezioni, tra cui la Sezione Analisi Strategica.

Sicché, tale linea difensiva, nei termini in cui è formulata, non può



che ritenersi pretestuosa ed elude il merito degli addebiti mossi.

In definitiva, il Tribunale ritiene, ai fini del decidere, che le dichiarazioni dei testi in ordine alla natura ed al contenuto altamente sensibile dei documenti in questione, siano pienamente ed esaustivamente sufficienti a provarne tali caratteristiche (ai fini della sussistenza delle fattispecie contestate), attesa la loro piena convergenza e coerenza, l'affidabilità assoluta dei testi che hanno deposto, in quanto vertici dell'Amministrazione della Difesa e, quindi certamente qualificati e attendibili, e per l'assoluta mancanza di elementi che dimostrino la falsità di dette dichiarazioni, anche a fronte di elementi probatori pregnanti e già dotati piena portata dimostrativa, documentati dal video acquisito presso lo SMD ovvero caduti sotto la diretta percezione della P.G. operante.

Del tutto inverosimile, ingiustificata e priva di ogni supporto probatorio l'ipotesi che i vertici dell'Amministrazione della Difesa e la Polizia Giudiziaria procedente abbiano dichiarato fatti non corrispondenti al vero atteso che, in ragione della concordanza di tali dichiarazioni, ciò presupporrebbe una macchinazione ai danni di [REDACTED] che non troverebbe alcuna spiegazione plausibile.

Né, d'altro canto sono stati indicati punti o aspetti specifici, ulteriori a quelli già pienamente accertati, che la acquisizione dei documenti avrebbe dovuto chiarire.

In termini più generali, la prospettazione difensiva, sostenuta a più riprese anche dall'imputato personalmente, che non avrebbe potuto difendersi dalle accuse formulate perché non gli sarebbero stati resi

disponibili gli elementi di prova, non corrisponde al vero, atteso che a fronte del granitico compendio probatorio complessivamente emerso dalla indagine, alcuna specifica contestazione nel merito lo stesso ha ritenuto di articolare; di più, le prove formate nel contraddittorio tra le Parti conserverebbero efficacia dimostrativa rispetto ai fatti in contestazione, anche ove volessero ritenersi inutilizzabili gli esiti degli accertamenti tecnici sui dispositivi in sequestro e le successive attività di analisi del loro contenuto.

Si vuole rimarcare, invero, che tutti gli accertamenti in ordine al contenuto del supporto digitale oggetto dello scambio, nonché le risultanze degli articolati e complessi accertamenti tecnici sui dispositivi sequestrati, non fanno che fornire ulteriore riscontro ad un quadro di rilevante gravità probatoria, già delineatosi al momento dell'arresto in flagranza, e rispetto al quale l'imputato non ha addotto nessun elemento credibile e nessuna spiegazione alternativa "a discarico" dei dati probatori emersi.

Ed invero, quanto al contenuto dei documenti, la natura classificata dei documenti e la provenienza dall'organizzazione militare della NATO, risulta già documentato dal video acquisito presso SMD (cfr. dichiarazioni di ██████████ al par. 2), così come lo sono le attività di ripresa fotografica, condotte che l'imputato non ha negato né giustificato in alcun modo. Gli elementi di natura soggettiva costituiti dalla qualità del soggetto cui l'imputato ha certamente consegnato, e dalla materia trattata dalla sezione di appartenenza di ████████ costituiscono ulteriori elementi di prova del



contenuto di segreto militare dei documenti oggetto delle illecite condotte.

Peraltro, come già sopra detto, l'unica ricostruzione alternativa ipotizzabile, ossia che la scheda Micro SD contenesse documenti non segreti e non riservati collide con ogni logica e razionalità, oltre a non essere supportata da alcun concreto elemento fornito dall'imputato.

Si vuole in proposito, richiamare il consolidato orientamento della Corte di Legittimità secondo cui, allorchè con il ricorso per Cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, si deve illustrare, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della c.d. "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

Ritenuta accertata, sulla base delle complessive risultanze processuali, la natura dei documenti e la loro attinenza agli interessi tipizzati dall'art. 86 c.p.m.p., nessun ulteriore rilevante contributo probatorio potrebbe essere dato dalla acquisizione degli stessi, anche considerato che la loro eventuale ostensione in ambito processuale, con l'inevitabile pubblicità che ne deriverebbe, pregiudicherebbe quegli stessi interessi che la limitazione alla divulgazione, insita nelle classifiche, mira a tutelare.

Ad avviso del Tribunale, ai fini dell'attivazione del procedimento per la declassifica ed il rilascio dei documenti, occorrerebbe,

evidentemente, che sussista la necessità, se non la indispensabilità, di conoscere l'esatto contenuto delle informazioni, ai fini del decidere, anche considerata la complessità ed inevitabile durata della procedura stessa, incompatibile con la ragionevole durata del processo.

Tale interesse alla conoscenza può ritenersi sussistente, nonostante il conseguente pregiudizio per gli interessi tutelati dal vincolo di segretezza, quando le informazioni contenute nel documento siano indispensabili ai fini della ricerca della prova dei fatti penalmente rilevanti, indispensabilità che, come più volte chiarito, nel caso di specie non ricorre.

Nel caso di specie, è la natura segreta del documento e della informazione che rappresenta elemento costitutivo dei reati in discorso. E la prova di tale elemento costitutivo, unitamente all'attinenza di tali segreti alla preparazione, forza e difesa dello Stato, nonché alla idoneità a mettere in pericolo gli interessi preminenti dello Stato, può fondarsi anche sulle dichiarazioni dei testimoni qualificati che hanno deposto in tal senso e sulle ulteriori risultanze istruttorie.

Sotto tale ultimo profilo, occorre dare conto dell'indirizzo interpretativo della Suprema Corte in materia di reati comuni che tutelano il segreto (256-263 c.p.) secondo cui, gli elementi costitutivi della nozione di segreto di Stato sono rappresentati dall'inerenza delle notizie agli specifici interessi statuali indicati dalla normativa di riferimento e della idoneità della loro diffusione a recare



pregiudizio a detti interessi e che i medesimi requisiti oggettivi di pertinenza e idoneità offensiva devono sussistere anche per la categoria delle notizie riservate la cui divulgazione è vietata con provvedimento dell'Autorità Amministrativa di cui all'art. 262 c.p..

Invero, tale orientamento prende le mosse dalla richiamata decisione n. 295 del 2002, con la quale la Corte Costituzionale, allo scopo di fugare i dubbi di incostituzionalità della norma di cui all'art. 262 c.p., correlati alla sua indeterminatezza descrittiva, aveva affermato che le notizie "riservate" di cui alla citata norma costituivano categoria omogenea - sul piano dei requisiti di pertinenza e di idoneità offensiva- rispetto alle notizie sottoposte a segreto di Stato, sicchè il divieto di divulgazione, analogamente a quello impositivo del segreto di Stato, concorrendo ad integrare la componente precettiva della norma incriminatrice, è soggetto al sindacato di legittimità da parte del Giudice Penale, relativamente ai requisiti di attitudine offensiva della notizia.

Da ciò l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte secondo cui la riferibilità ai medesimi interessi statuali protetti dal segreto di Stato, comporta la necessità di un vaglio giudiziale della condotta rivelatrice, che non si limiti a constatare la natura classificata di un documento, ma volto a verificare (ai limitati fini penalistici) la legittimità dell'apposizione del vincolo (in relazione all'attinenza agli interessi statuali protetti) e l'idoneità della condotta rivelatrice a recare un pregiudizio a siffatti interessi.

Tale impostazione ermeneutica, che trae origine da vicende in cui

veniva in rilievo il conflitto tra interesse alla segretezza dello Stato e interesse alla ricerca delle prove su fatti penalmente rilevanti, in ipotesi in cui l'opposizione del segreto di Stato impediva l'accertamento giurisdizionale degli stessi (cfr. sentenza Corte Cost. n. 86 del 1977), è stata ribadita anche recentemente da alcune pronunce successive alla introduzione della Legge n. 124/2007.

Ma si tratta, a ben vedere, di casi -assai diversi da quello in esame- in cui la condotta rivelatrice aveva ad oggetto documenti riservati che non attenevano in alcun modo all'area degli interessi statuali tutelati dalle norme penali in materia di segreto, e il sindacato sulla legittimità dell'apposizione del vincolo aveva il fine di delimitare la nozione di riservatezza rilevante a fini penali (cfr. Cass. N. 47224 del 28.11.13; Cass. I Sez. N. 23036 del 04.06.09).

Ciò premesso sinteticamente in ordine all'interpretazione giurisprudenziale delle fattispecie comuni di cui agli artt. 258 ss c.p. deve, in primo luogo, evidenziarsi che le fattispecie penali militari contestate, diversamente da quelle comuni, prevedono, già nella struttura del reato e quale elemento costitutivo, l'attinenza delle notizie alla forza, preparazione e difesa dello Stato, la cui ricorrenza deve quindi essere accertata dal Giudice ai fini della configurabilità della condotta tipica.

E tuttavia, occorre distinguere il piano della ricostruzione in diritto delle figure criminose che tutelano la segretezza delle notizie, da quello della prova della ricorrenza dei requisiti richiesti che, ad avviso del Collegio, può essere dimostrata anche *aliunde*, come nella



specie.

Sotto tale ultimo profilo, ritiene il Collegio che le complessive risultanze processuali acquisite non lascino residuare dubbi in merito alla natura di segreto militare delle notizie che ne sono oggetto e, dunque, alla loro inerenza alla preparazione, forza e difesa dello Stato, come si è già diffusamente argomentato.

Ed invero, le più volte richiamate deposizioni dei testi [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] hanno consentito di accertare l'estrema sensibilità, sotto il profilo strategico militare, delle informazioni contenute nei documenti e, comunque di tutte quelle trattate dalla Sezione Analisi Strategica, e di vagliarne il duplice profilo dell'inerenza alla sicurezza militare dello Stato, e della concreta idoneità a mettere in pericolo gli interessi statuali/militari tipizzati dalle relative fattispecie incriminatrici.

Ciò con particolare riguardo ai documenti NATO, che forniscono dati sensibili in ordine alla programmazione, esecuzione e direzione strategica di missioni internazionali in ambito NATO, evidenziandone anche specifici profili di criticità ovvero potenziali vulnerabilità.

A costo della ripetitività, tali dati dichiarativi, sono corroborati, anche sotto questo aspetto, dalla posizione soggettiva dell'imputato che gli consentiva l'accesso proprio alla tipologia di notizie tutelate dalle fattispecie che sanzionano lo spionaggio militare, nonché da tutti gli altri elementi probatori emersi, complessivamente idonei e più che sufficienti a consentire esaustivamente il vaglio giudiziale

richiesto.

§ 8 - LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI

Sulla scorta di tutti gli elementi probatori evidenziati, non vi sono dubbi in ordine alla ricostruzione delle condotte attribuite a [REDACTED]

[REDACTED] ed alla loro qualificazione giuridica nei termini indicati in imputazione.

In particolare, all'imputato si contestano 3 tipi di condotte illecite:

1) Procacciamento, a scopo di spionaggio, di notizie, concernenti la forza, la preparazione, la difesa militare dello Stato:

- segrete, avente ad oggetto n. 4 documenti NATO secret indicati come reperti "A", "D", "H" e "P" (art. 88 c.p.m.p.)
- riservate, avente ad oggetto n. 3 documenti indicati come reperti "E", "O", "Q"; (art. 93 c.p.m.p.).

di cui al capo A) dell'imputazione.

2) Esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio di documenti concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato avente ad oggetto n. 9 documenti indicati come reperti "A", "D", "E", "H", "L", "O", "P", "Q" e "U", di cui al capo B) dell'imputazione.

3) Rivelazione a scopo di spionaggio, di notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato aventi:

- segrete, avente ad oggetto n. 3 documenti indicati come reperti "A", "D", "H" e "P" (art. 86 c.p.m.p.), di cui al capo C) dell'imputazione.

- Riservate, avente ad oggetto n. 3 documenti indicati come



reperiti "E", "O", "Q" (art. 93 c.p.m.p. di cui al capo A) dell'imputazione.

- né segrete, né riservate con potenziale nocimento alla forza, preparazione e difesa militare dello Stato, avente ad oggetto n. 2 documenti indicati come reperti "L" e "Q" (art. 94 c.p.m.p. previsto al capo D) dell'imputazione.

In ordine all'attinenza di tutti i documenti alla forza, la preparazione, la difesa militare dello Stato ed alla finalità di spionaggio si è già ampiamente esposto nel paragrafo precedente.

Orbene, il Tribunale ritiene che le reiterate condotte di riproduzione dei documenti, cartacei e digitali e di memorizzazione delle notizie ivi contenute all'interno della scheda SD, sicuramente accertate a carico dell'imputato, valgono ad integrare gli estremi del reato di procacciamento di notizie segrete e riservate, a scopo di spionaggio, di cui agli artt. 88 e 93 c.p.m.p., contestato al capo A) dell'imputazione.

Invero, non vi è dubbio che il [REDACTED] si procurava indebitamente le notizie segrete e riservate oggetto di contestazione, e non vi è dubbio che tale attività, in quanto preordinata alla successiva rivelazione delle notizie ad un agente diplomatico di una potenza estranea alla NATO, era posta in essere con la finalità di favorire uno Stato estero.

Sul punto, si è ampiamente illustrato che [REDACTED] aveva titolo e possibilità di accedere a tutta la documentazione del Reparto, segnatamente, in relazione al suo incarico in materia di sicurezza.

E tuttavia, tale titolo e possibilità di accedere, non significa che fosse legittimato, da un lato, ad effettuare l'accesso a fini diversi da quelli istituzionali, dall'altro, a riprodurre i documenti che contenevano dette notizie in un supporto informatico, suscettibile di (e idoneo a) infinite e successive riproduzioni.

Tale attività, posta in essere in violazione di tutte le disposizioni regolamentari, anche in tema di utilizzo di apparecchi cellulari e dispositivi atti alla riproduzione, non può non integrare una condotta di procacciamento.

Sul punto, inoltre, vale richiamare l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte (cfr: Cass. N. 11160/1996), in tema di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato ex art. 256 c.p. da cui si ricavano due rilevanti principi che si attagliano al caso di specie:

- commette procacciamento colui che accede ad una notizia senza essere legittimato o senza essere più legittimato;
- la nozione di notizia coincide con quella di documento laddove sia il secondo a contenere la prima.

Sotto tale ultimo profilo, si rileva che, benché la nozione di notizia sia di per sé, un concetto immateriale, quando la stessa è contenuta in un documento non può essere distinta dal supporto, cartaceo o digitale, che la contiene, ragione per la quale, procurarsi indebitamente detto supporto cartaceo o informatico, ovvero riprodurlo, costituisce procacciamento della notizia.

Peraltro, il carattere penalmente rilevante della condotta di indebita riproduzione del documento su dispositivo informatico - che



consente di acquisire, conservare e riprodurre infinitamente la notizia corrispondente -, emerge all'evidenza, anche ove si consideri isolatamente tale condotta rispetto alla successiva condotta di cessione del dispositivo stesso.

Sussiste senza dubbio il reato di esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio di cui al capo B) con riferimento alla mera riproduzione fotografica dei documenti oggetto dell'imputazione.

In proposito, vale solo evidenziare che la nozione di "cose" contenuta nel comma 1 n. 1) dell'art. 89 bis c.p.m.p. attiene a qualunque oggetto inanimato ed è, pertanto, sicuramente più ampia di quella di documenti e, quindi, idonea a ricomprendere al suo interno anche questi ultimi.

Tale reato concorre con quello di procacciamento che ha, a sua volta, una portata più ampia, poiché si riferisce non solo alla condotta di riproduzione fotografica, ma comprende l'attività di materiale acquisizione del possesso, nel caso di specie realizzata attraverso la memorizzazione delle notizie su apposito supporto digitale.

Quanto al reato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio di cui all'art. 86 c.p.m.p. ed a quello di rivelazione di notizie di carattere riservato, ex art. 93 c.p.m.p. di cui, rispettivamente, ai capi A) e C) della rubrica, la condotta di cessione del dispositivo contenente le suddette notizie, vale senza dubbio ad integrarne gli estremi.

Invero il reato di rivelazione in oggetto è un reato di pericolo e di mera condotta, per il quale non è necessario che si realizzi il

pregiudizio che il le norme sul segreto mirano a proteggere.

Non possono esservi dubbi che attraverso il termine "rivelazione" il Legislatore abbia inteso ricomprendere qualunque condotta diretta a sottrarre l'informazione alla sfera di controllo della Autorità legittimata a disporne, e così a consentire ad altri di venire a conoscenza delle notizie segrete o riservate; quindi la comunicazione ha forma libera e può realizzarsi attraverso, la voce, lo scritto, disegni, gesti, l'esibizione di un documento o, come nella specie, attraverso la consegna di un dispositivo informatico, mentre non appare necessario, ai fini della consumazione del reato, che tale conoscenza si sia effettivamente realizzata, essendo sufficiente che le notizie siano entrate nella disponibilità conoscitiva del destinatario.

Opinare diversamente, significherebbe richiedere un accertamento sulla effettiva conoscenza della notizia da parte del terzo, che potrebbe anche non risultare possibile, in relazione alle specifiche e sempre più sofisticate modalità di comunicazione della stessa.

Analogamente deve ritenersi sussistente la fattispecie di comunicazione all'estero di notizie non segrete, né riservate di cui al capo D) dell'imputazione, che riguarda i soli documenti indicati come reperti "L" e "U".

Rispetto a quest'ultima, vale solo evidenziare che risulta prodotta agli atti tempestiva richiesta di procedimento del Ministro, necessaria ai fini della procedibilità ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p..

§9 - IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO



Dalla ricostruzione dei fatti così come sopra esposta, appare evidente che le varie condotte delittuose sono state poste in essere in esecuzione di un medesimo programma criminoso, desumibile dal loro legame teleologico, consistito nella finalità di spionaggio, dalla medesimezza del contesto spaziale e temporale e dalla unicità del destinatario della condotta rivelatrice. Deve riconoscersi, pertanto, tra le stesse, il vincolo della continuazione, a mente dell'art. 81 cpv. c.p..

La sussistenza dell'aggravante contestata emerge con evidenza dal grado militare rivestito dell'imputato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale osserva quanto segue.

Possono essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., in considerazione della sua incensuratezza e del pregresso servizio prestato, della sua assidua partecipazione al processo (anche se non collaborativa) e, segnatamente, della necessità di adeguare la pena alla concreta entità dei fatti come effettivamente accertati, sulla base di un giudizio complessivo che tiene conto anche della mancata prova della realizzazione del *vulnus* costituito dalla realizzazione del pregiudizio alla sicurezza dello Stato, quale conseguenza della condotta criminosa, nonché del fatto che non sono emersi gli ipotizzati collegamenti con altri soggetti stranieri, né alcun dato significativo dagli accertamenti patrimoniali svolti, sicché, allo stato, non può escludersi che si sia trattato di una condotta isolata. Dette

circostanze si ritengono prevalenti sulla contestata aggravante.

Al riguardo è noto che il giudizio circa la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche debba essere fatto conto dei medesimi parametri di cui all'art. 133 c.p., imponendosi la concessione del beneficio in presenza di elementi di segno positivo ed avendo l'istituto la ulteriore funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore penale del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere interventi correttivi del Giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. e della finalità rieducativa di cui all'art. 27 co. 3 Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Cass. Sez. 2 sentenza n. 5247 del 15.10.20).

La concessione delle attenuanti generiche non osta alla determinazione della pena, all'esito della diminuzione per effetto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, ai sensi del richiamato art. 65 n. 2, nella misura del massimo edittale. Invero, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le statuizioni in materia di pena e quelle relative alle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p.. Dette statuizioni, pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 c.p. si fondano su presupposti diversi (Cass. Sez. V, sentenza n. 12049 del 16.12.09). Ne consegue che l'applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato.



Tanto premesso, il Tribunale stima equa l'irrogazione della pena di anni trenta di reclusione, in tal modo determinata: ritenuto più grave il reato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio di cui al capo C), si reputa congrua una pena-base di anni 24 di reclusione, così diminuita la pena dell'ergastolo, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante a mente dell'art. 65 n. 2) c.p..

Tale pena si considera congrua, valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p., in considerazione della gravità del fatto, desunta delle modalità della condotta criminosa articolatasi, dapprima, nel procacciamento del materiale documentale oggetto di successiva rivelazione, protrattosi per un consistente arco temporale, approfittando della fiducia in lui riposta dai superiori e dai militari in servizio presso le aree dello SMD riservate alla trattazione di documentazione classificata, e avente ad oggetto una pluralità di documenti di rilevanza politico- militare. Condotta, peraltro, organizzata mediante una elaborata predisposizione di dispositivi informatici e di accorgimenti atti a non lasciare alcuna traccia (mediante utilizzo di un telefono "dedicato" per la riproduzione fotografica dei documenti che rimanevano memorizzati -solo- in apposito supporto digitale, già preordinato per la successiva consegna, e che veniva, a sua volta occultato in una confezione di medicinale, avvolto nel suo foglio illustrativo); nonché in relazione alle programmate e articolate modalità organizzative e attuative con cui è stata portata a termine la condotta rivelatrice ed alla finalità

economica della stessa, che denotano l'esistenza di pregressi rapporti con l'agente diplomatico straniero mediante canali che non sono stati accertati, nonché l'attitudine a fare mercimonio della propria funzione in violazione dei doveri di fedeltà attinenti al suo status militare e, segnatamente, dei doveri di responsabilità connessi al suo delicato incarico di Ufficiale alla Sicurezza designato di Reparto; ciò che dimostra anche una particolare capacità a delinquere.

Tale pena deve essere aumentata, per effetto della continuazione, e con riferimento ai già valutati parametri di cui all'art. 133 c.p., di anni due, mesi tre di reclusione, per il reato di procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato di cui all'art. 93 c.p.m.p. previsto al capo A) dell'imputazione.

Deve procedersi ad un ulteriore aumento di pena di anni due, mesi tre di reclusione, ai sensi dell'art. 181 cpv. c.p., per il reato di procacciamento di notizie segrete pure previsto al capo A) per le considerazioni già sopra espresse in ordine alla gravità della condotta, ai sensi dell'art. 133 c.p..

Ancora tale pena deve essere aumentata, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 c.p., di anni uno di reclusione per la continuazione con il reato di esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio di cui al capo B).

In ultimo, deve aumentarsi la pena di mesi sei per il reato di comunicazione all'estero di notizie non segrete, né riservate.

L'entità della pena comminata osta alla concessione di qualsiasi



beneficio di legge e, di contro, comporta, ai sensi dell'art. 29 e 32 c.p.,

la condanna di [REDACTED] alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla interdizione legale durante la pena, nonché, per la durata della pena, la sospensione dalla responsabilità genitoriale.

Ai sensi dell'art. 86 c.p.m.p., la condanna importa la pena accessoria della degradazione.

Inoltre, in conseguenza della condanna penale inflitta, all'imputato spetta - *ex lege* - il pagamento delle spese processuali e delle spese di custodia cautelare in carcere.

Quanto alle statuizioni in favore della costituita Parte Civile, il danno appare provato nell'*an*, in relazione ai reati in imputazione, e l'imputato deve essere condannato al relativo risarcimento. Tuttavia, in assenza di precisi elementi offerti dalla Parte Civile onerata, la liquidazione del quantum deve essere rimessa alla determinazione in separato giudizio civile.

Alla condanna al risarcimento danno nei confronti della parte civile costituita segue anche la condanna di [REDACTED] al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 541 c.p.. Queste si liquidano, sulla base della nota presentata, valutati i tempi di svolgimento del processo, articolatosi in diverse udienze, con attiva partecipazione della Parte Civile alla trattazione delle complesse questioni preliminari trattate, all'attività istruttoria ed alla discussione e, tenuto conto del valore medio delle tariffe forensi, in euro 4.000,00 (quattromila,00) per onorari, oltre IVA e CPA.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p., il Tribunale ha indicato in giorni 90 il

termine per il deposito dei motivi, in considerazione del grado di complessità della motivazione.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli articoli 533, 535 c.p.p. e 261 cpmp;

DICHIARA

██████████ responsabile dei reati ascritti riuniti nel vincolo della continuazione e, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante lo

CONDANNA

alla pena di anni trenta di reclusione, spese e conseguenze di legge, ivi compresa la degradazione;

Visti e applicati gli artt. 538 e ss. c.p.

CONDANNA

██████████ al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento delle spese di giudizio in loro favore che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (quattromila) oltre accessori.

Visto l'art. 544 co. 3 cpp, indica il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Roma il 9 marzo 2023

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Alba Francesca ZOPPOLI

Filippo VERRONE

Alba Francesca Zoppi

Filippo Verone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 6 giugno 2023
ASSISTENTE ALLA S.A. GIUDIZIARIA
(dot. Marco CANCELLIERI)

Marco Cancellieri

